

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

459° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	12
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	50
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	»	73
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	»	80
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	88
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	90
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	104
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	»	120
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	»	162
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	165
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	»	168
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	»	172
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	»	177

### Commissioni riunite

5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici) . . . . .	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

### Commissione straordinaria

Diritti umani . . . . .	<i>Pag.</i>	186
-------------------------	-------------	-----

### Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . .	<i>Pag.</i>	189
Consultiva sull'attuazione della riforma amministrativa . . . . .	»	195
Per l'infanzia . . . . .	»	198
Inchiesta sull'affare Telekom-Serbia . . . . .	»	200

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

**Sottocommissioni permanenti**

<i>5<sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	205
<i>10<sup>a</sup> - Industria - Pareri . . . . .</i>	»	214
<i>12<sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri . . . . .</i>	»	215
<hr/>		
<i>CONVOCAZIONI . . . . .</i>	<i>Pag.</i>	216



**COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> RIUNITE**  
**5<sup>a</sup> (Programmazione economica e bilancio)**  
**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3011) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia**

(Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ringraziato i componenti delle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> intervenuti nella seduta, ricorda che la Commissione bilancio, oltre che in sede riunita, è chiamata ad esprimere parere sul disegno di legge in titolo anche in sede consultiva, per i profili di propria competenza. Tale innovazione della prassi si è resa necessaria al fine di consentire un più attento esame degli aspetti inerenti alla copertura finanziaria, che in occasione di altri provvedimenti assegnati in sede riunita non avevano talvolta potuto essere adeguatamente approfonditi. Cede quindi la parola ai due relatori sul provvedimento in titolo.

Il senatore MENARDI (AN), relatore per l'8<sup>a</sup> Commissione, dopo aver brevemente ricordato le vicende relative alla mancata approvazione del piano industriale proposto dai precedenti vertici della Compagnia Alitalia, illustra il provvedimento in titolo finalizzato all'attivazione di un finanziamento assistito da garanzia pubblica per l'adempimento, da parte dell'Alitalia S.p.A., delle obbligazioni principali ed accessorie assunte dalla stessa società in relazione a finanziamenti contratti, previo esperi-

mento di una procedura competitiva, entro il 31 ottobre 2004 e il cui rimborso sarà effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento delle somme erogate alla compagnia aerea. Le modalità di concessione della garanzia statale su tali finanziamenti – il cui importo complessivo in linea capitale non potrà comunque eccedere i quattrocentomilioni di euro – sono demandate a specifici decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze, nei quali potrà essere prevista anche l'esclusione dal beneficio di preventiva escussione di Alitalia. Al fine di fornire maggiori certezze sulle prospettive di continuità operativa e di non danneggiare gli attuali creditori della società, il decreto-legge dispone la postergazione dei crediti dello Stato eventualmente derivanti dall'escussione della garanzia in parola. Conclude infine esprimendo la propria preoccupazione sulla capacità della compagnia aerea nazionale di risolvere i gravosi problemi di carattere finanziario ed operativo, maturati negli ultimi anni, in tempi tali da assicurare un rapido rilancio.

Il senatore FERRARA (*FI*), relatore per la Commissione 5<sup>a</sup> in sostituzione del senatore Izzo, fa presente che il disegno di legge in titolo è volto a concedere la garanzia dello Stato a favore dell'Alitalia, sui finanziamenti che la Compagnia dovrà contrarre in tempi rapidi come «prestito ponte» per avviare il proprio piano di risanamento e sviluppo, ciò che giustifica il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza. Ricorda inoltre anch'egli che i suddetti finanziamenti non potranno eccedere in linea capitale i 400 milioni di euro, e che dovranno essere rimborsati entro 12 mesi dalla data dell'ultimo versamento delle somme prestate alla Compagnia aerea. Evidenzia, altresì, che la concessione della garanzia pubblica, essenziale per agevolare il risanamento dell'Alitalia, è conforme alla normativa comunitaria e nazionale, anche perché la scelta dei soggetti finanziatori da parte dell'Alitalia dovrà avvenire mediante procedura competitiva e, quindi, con criteri di mercato. Infine, ritiene opportuno segnalare che i crediti dello Stato nei confronti di Alitalia derivanti dall'eventuale escussione della garanzia concessa sono subordinati e quindi verranno soddisfatti solo dopo il completo soddisfacimento degli altri creditori della Società.

Il presidente AZZOLLINI propone di avviare nella seduta odierna la discussione generale sul disegno di legge in esame, nonché di fissare un termine per la presentazione dei relativi emendamenti, in modo da stabilire una più precisa programmazione dei lavori.

Dopo una richiesta di chiarimenti dei senatori PEDRINI (*Aut*) e RIPAMONTI (*Verdi-U*), le Commissioni riunite convengono con la proposta del Presidente, che dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore PEDRINI (*Aut*) esprime le proprie riserve sul decreto-legge, ricordando che il Parlamento non ha mai ricevuto un piano industriale contenente la strategia di rilancio dell'Alitalia ma solo le linee

guida. Non è stato pertanto possibile disporre dei necessari elementi informativi, utili all'espressione di un parere consapevole da parte dei parlamentari, ogni qualvolta si è dovuto trattare la vicenda di Alitalia. Tali elementi conoscitivi, che non sono stati forniti dal Governo neanche quando sono state esaminate linee guida per la privatizzazione della compagnia aerea, risultano ancora più importanti nell'attuale fase di crisi della compagnia.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) ritiene estremamente grave la situazione in cui versa l'Alitalia. Occorre pertanto individuare urgentemente le risorse disponibili e gli orientamenti da seguire per avviare il recupero della compagnia. Osserva poi che le motivazioni dei requisiti d'urgenza, seppur chiaramente espresse nelle premesse al decreto-legge, non sono adeguatamente riprese nel testo del provvedimento per cui il prestito, cosiddetto «ponte», sembra essere finalizzato a se stesso. Il ricorso al prestito deve quindi essere contestualizzato nell'ottica del rilancio strategico della società. Per quanto riguarda il testo del decreto, ritiene poi opportuno chiarire che cosa si intenda per procedure competitive allorché si fa riferimento alle modalità di individuazione dei finanziatori del prestito. Manifesta infine perplessità sull'ammontare del prestito poiché, considerata la gravità della situazione in cui si trova la compagnia, l'importo di quattrocentomilioni di euro rischia di essere esiguo.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Paolo Brutti, dichiara di condividere nel merito la finalità del disegno di legge in titolo, in quanto la concessione della garanzia da parte dello Stato rappresenta un passaggio essenziale per consentire all'Alitalia di ottenere il cosiddetto «finanziamento ponte» e quindi di avviare il proprio processo di risanamento.

Tuttavia, anche in relazione al parere che la Commissione bilancio dovrà rendere in sede consultiva sul citato provvedimento, ritiene necessario evidenziare una serie di problemi di carattere finanziario derivanti dalle norme in esame. In primo luogo, esprime notevoli perplessità circa la sussistenza delle risorse necessarie ad assicurare il finanziamento della suddetta garanzia dello Stato, in quanto la stessa non può evidentemente rientrare tra le spese di tale tipo già previste e coperte dalla legislazione vigente. Rinviando alla sede consultiva ulteriori approfondimenti su tale aspetto, fa poi presente che il disegno di legge in titolo non contiene elementi utili a verificare il complessivo fondamento dell'operazione, vale a dire la possibilità concreta dell'Alitalia di restituire i finanziamenti che verranno assunti senza ricorrere all'escussione della garanzia dello Stato. Ove ciò non si verificasse, infatti, la garanzia stessa si trasformerebbe in una sorta di prestito a fondo perduto dallo Stato all'Alitalia. Lamenta quindi anch'egli la mancanza di un piano industriale, evidenziando che, se tale assenza era giustificabile al momento dell'emanazione del decreto-legge in conversione, ora il Governo dovrebbe comunque essere in grado di offrire informazioni più precise in tal senso. Rileva altresì l'op-

portunità che il Governo, attraverso il competente Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, venga a riferire quanto prima su tali questioni dinanzi alle Commissioni riunite.

Il senatore PEDRAZZINI (*LP*) ritiene necessario chiarire il contenuto del secondo comma dell'articolo 1, secondo il quale i crediti dello Stato nei confronti di Alitalia, derivanti dall'eventuale escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1, sono subordinati e potranno essere soddisfatti soltanto al completo soddisfacimento degli altri creditori della Società. Andrebbe poi chiarita anche la previsione contenuta al primo comma dello stesso articolo, che stabilisce che il rimborso del prestito sia effettuato entro dodici mesi dalla data dell'ultimo versamento alla compagnia aerea delle somme prestate.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) ritiene necessario audire anche il Ministro dell'economia e delle finanze che, in qualità di azionista della compagnia aerea, dispone di informazioni più complete rispetto ai soggetti citati dal presidente Azzollini.

Il PRESIDENTE, in replica alla senatrice Donati, fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze sarà costantemente presente alle sedute delle Commissioni riunite, come confermato dall'odierna partecipazione del sottosegretario Vegas. Tuttavia, in campo aziendale, la presentazione del piano industriale di un'impresa e la sua illustrazione sono compiti precipui del *management*, cui spettano le deleghe della gestione operativa, ferma restando la necessità che il Tesoro asseveri la situazione finanziaria nonché il piano di risanamento che il *management* stesso dovrà elaborare. Pur non escludendo *a priori* la possibilità di audire anche il Ministro dell'economia e delle finanze, come emerso dai precedenti interventi e previa intesa con il Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione, ritiene quindi opportuno che le Commissioni riunite svolgano in primo luogo l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché dei vertici dell'Alitalia.

Il senatore NOCCO (*FI*) osserva che il disegno di legge in esame risponde ad una serie di esigenze di carattere indifferibile, che attengono non soltanto all'importanza industriale dell'Alitalia, ma anche ad urgenti e cogenti istanze di tipo sociale, provenienti da una pluralità di soggetti interessati alla conservazione ed al rilancio della società, di cui è necessario tenere conto anche nell'elaborazione e nella valutazione del piano industriale. Invita, quindi, a valutare la possibilità di estendere le eventuali audizioni che si intendessero svolgere anche ad altri soggetti istituzionali, in primo luogo ai sindacati, che potrebbero fornire utili contributi alla discussione in corso.

Il senatore CICOLANI (*FI*) osserva che il provvedimento in esame mira a dare una soluzione alla situazione di crisi, in attesa della redazione



del piano industriale che dovrebbe essere pronto per la fine di luglio. Fa presente poi che il Ministero dei trasporti svolge nei confronti dell'Alitalia principalmente un ruolo di regolazione generale del sistema, che, per quanto rilevante, non basta a renderlo edotto degli elementi informativi di cui le Commissioni congiunte hanno bisogno. L'interlocutore principale è pertanto il Ministro del tesoro che, disponendo di un più elevato livello di sintesi, è in grado di dare una risposta esauriente alle problematiche trattate.

Il senatore MONTINO (*DS-U*) sollecita il Governo a comunicare al Parlamento gli elementi informativi in suo possesso. Dopo aver brevemente ripercorso le recenti vicende dell'Alitalia e l'esito dell'accordo dello scorso maggio, richiama il Governo sulla necessità di una maggiore chiarezza affinché le competenti Commissioni parlamentari possano esprimere un voto consapevole sul provvedimento. Si dichiara infine favorevole all'audizione dei soggetti interessati alla soluzione del «caso Alitalia».

Il senatore MICHELINI (*Aut*) ritiene anch'egli che il disegno di legge n. 3011 in esame sia privo di adeguata copertura finanziaria, sottolineando nel contempo che, a suo avviso, la garanzia dello Stato prevista nello stesso provvedimento rappresenta in realtà un modo surrettizio per concedere un aiuto di Stato all'Alitalia. In base al disposto del decreto-legge in conversione, infatti, entro dodici mesi dall'ottenimento del prestito, l'Alitalia dovrebbe restituire il prestito stesso, ma mancando ancora un piano industriale non si vede al momento come l'Alitalia possa risanare i propri conti e contemporaneamente reperire le risorse sufficienti per il rimborso, per cui ritiene che il Governo abbia in realtà già scontato l'impossibilità dell'Alitalia di rimborsare il suddetto prestito. Osserva, infine, che non sono assolutamente esplicitate nel testo del decreto-legge le modalità di concessione della garanzia, per la cui definizione si rinvia non a norme di legge ma ad atti amministrativi, ovvero decreti emanati da dirigenti dell'amministrazione, ai quali verrebbe così attribuita un'indebita competenza, a suo avviso addirittura sanzionabile sotto il profilo della responsabilità contabile e amministrativa.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) fa presente che il decreto-legge è stato emanato unicamente per assicurare la prosecuzione della gestione operativa dell'Alitalia, in attesa della successiva stesura del piano industriale. Sulla base di tale considerazione ritiene pertanto inutile procedere con un ciclo di audizioni poiché i soggetti eventualmente convocati non hanno ancora predisposto il piano industriale volto a regolare l'assetto e la strategia della Società nel medio periodo.

Il presidente AZZOLLINI precisa che interlocutore delle Commissioni riunite è sempre il Governo, ma che, come già chiarito, le Commissioni stesse dovrebbero audire anche i responsabili operativi dell'Alitalia,

allo scopo di conoscere l'attuale situazione economico-finanziaria dell'azienda e i piani per il rilancio della stessa. Tali informazioni sono essenziali ai fini della valutazione del disegno di legge in esame, in quanto da esse può comprendersi se l'Alitalia sia concretamente in grado di restituire i prestiti che verranno assunti nei prossimi mesi senza ricorrere all'escusione della garanzia dello Stato e, quindi, senza che la stessa si trasformi in una sorta di contributo a fondo perduto.

Allo scopo di consentire alle Commissioni riunite di acquisire i suddetti elementi informativi, anche attraverso lo svolgimento delle citate audizioni, propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Le Commissioni riunite convengono con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente AZZOLLINI, come precedentemente convenuto, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge 3011 per martedì 6 luglio, alle ore 13.

Chiede inoltre che sia conferito mandato a lui e al Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione per avviare i necessari contatti allo scopo di verificare la possibilità di audire, nel corso della prossima settimana, eventualmente dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti, allargati ai rappresentanti dei Gruppi, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i vertici dell'Alitalia. Ritiene, infatti, che tale sede informale sia la più idonea ad acquisire le necessarie informazioni rispettando nel contempo l'esigenza di una rapida conclusione dell'*iter* di esame, imposta dallo stesso carattere di urgenza del disegno di legge in titolo.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) osserva che il termine proposto dal Presidente per la presentazione degli emendamenti appare troppo ristretto, mentre sarebbe opportuno rinviarlo per consentire alle Commissioni riunite di acquisire ulteriori informazioni sui temi connessi al disegno di legge in esame, anche attraverso le audizioni testé proposte.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) si associa alle considerazioni del senatore Ripamonti.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce l'opportunità di fissare fin da ora una data per la presentazione degli emendamenti, in modo da dare tempi certi per il prosieguo dei lavori, manifestando comunque la più ampia disponibilità a riaprire i suddetti termini ove emergesse tale necessità nel corso del successivo *iter* di esame.

Le Commissioni riunite convengono, infine, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti nel senso proposto dal Presidente, nonché di conferire mandato ai Presidenti delle Commissioni stesse per verificare la possibilità di svolgere le audizioni proposte.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**411<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e Ventucci.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione**

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende l'esame degli emendamenti, già illustrati, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri, nonché dei nuovi emendamenti presentati al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore FALCIER (*FI*) dà conto di una riformulazione dell'emendamento 1.0.9 (testo 2), volto a recepire le proposte avanzate sotto forma di subemendamenti da diversi senatori.

Il relatore MALAN (*FI*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 1.3 e 1.4 e invita a ritirare l'emendamento 1.5. Invita inoltre a ritirare gli emendamenti 1.0.8 e 1.0.5 e i relativi subemendamenti, il cui contenuto risulta assorbito dall'emendamento 1.0.9 (testo 2), sul quale esprime un parere favorevole, suggerendo tuttavia una modifica con il subemendamento 1.0.9 (testo 2)/1, volto ad escludere dalla nuova normativa riguardante il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici anche gli operatori sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale.

Invita poi a ritirare gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.0.4 e sugli emendamenti identici 1.0.6 e 1.0.7, nonché sull'emendamento 1.0.10 (testo 2).

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere conforme a quello del relatore e favorevole agli emendamenti da questi proposti.

Per quanto riguarda il subemendamento 1.0.9 (testo 2)/1, a nome del Governo, si riserva di svolgere un approfondito accertamento sulle implicazioni della norma, prima della discussione del provvedimento in Assemblea.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) illustra il subemendamento 1.0.9 (testo 2)/2, tendente a far decorrere l'applicazione della norma sul trattenimento in servizio di dipendenti pubblici sin dal 30 aprile 2003.

I senatori FALCIER (*FI*), MAGNALBÒ (*AN*) e MAFFIOLI (*UDC*) si esprimono favorevolmente sulla proposta di indicare una data certa per l'applicazione della norma.

Il relatore MALAN (*FI*) esprime un parere contrario sulla proposta avanzata dal senatore VILLONE (*DS-U*). Anche il presidente PASTORE (*FI*) manifesta perplessità.

Gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il subemendamento 1.0.9 (testo 2)/1 è posto in votazione ed è accolto, mentre è respinto il subemendamento 1.0.9 (testo 2)/2. Successivamente, previa dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo del senatore BASSANINI(*DS-U*), è accolto l'emendamento 1.0.9 (testo 2). Risultano quindi assorbiti gli emendamenti 1.0.8 e 1.0.5 e i relativi subemendamenti. Gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3 sono ritirati dai rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 1.0.4 risulta accolto. Gli emendamenti identici 1.0.6 e 1.0.7 e l'emendamento 1.0.10 (testo 2) sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si procede quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il relatore MALAN (*FI*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.3.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere conforme a quello del relatore e favorevole sull'emendamento 2.2.

L'emendamento 2.1, posto in votazione, è respinto. Anche l'emendamento 2.3 è respinto, mentre è accolto l'emendamento 2.2.

Si procede quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Il relatore MALAN (*FI*) dichiara di mantenere l'emendamento 3.0.4, contrariamente a quanto dichiarato nella seduta di ieri. Invita poi a ritirare gli emendamenti 3.0.6 e 3.0.1.

Il sottosegretario VENTUCCI si esprime conformemente e pronuncia un parere favorevole sugli emendamenti 3.0.4, 3.0.7, identico al 3.0.8 e 3.0.9.

La votazione sugli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 è accantonata, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si procede quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il relatore MALAN (*FI*) invita a ritirare gli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) ritira l'emendamento 4.0.3 riservandosi di ripresentarlo, se possibile, in occasione dell'esame in Assemblea. Ritira anche l'emendamento 4.0.4.

Si procede all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente PASTORE (*FI*) comunica che il senatore Grillo gli ha comunicato l'intenzione di ritirare l'emendamento 5.2.

Il relatore MALAN (*FI*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 5.4 e 5.8.

Anche sull'emendamento 5.7 si esprime negativamente, osservando che la norma risulta già compresa nell'attuale testo dell'articolo 5. Esprime poi un parere favorevole sull'emendamento 5.9 e contrario sull'emendamento 5.10. Inoltre, invita a ritirare gli emendamenti identici 5.1 e 5.3, nonché gli emendamenti 5.5 e 5.6.

Infine, dà conto dell'emendamento 5.0.100.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere conforme a quello del relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.100 si rimette alla Commissione.

Il senatore PASTORE (*FI*) ritira l'emendamento 5.1. Inoltre, fa propri gli emendamenti 5.5 e 5.6 e li ritira.

Gli emendamenti 5.4, 5.8 e 5.7, messi ai voti separatamente, sono respinti. Risulta invece accolto l'emendamento 5.9. La votazione dell'emen-

damento 5.10 è accantonata in attesa del parere della Commissione bilancio. È quindi accolto l'emendamento 5.11.

Su richiesta del senatore PASSIGLI (*DS-U*), il relatore MALAN (*FI*) precisa che la procedura di cui all'emendamento 5.0.2, volta ad accelerare la realizzazione delle varianti in corso d'opera, si applica esclusivamente agli interventi previsti per i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006.

L'emendamento 5.0.2, posto in votazione, è accolto, mentre è accantonata la votazione dell'emendamento 5.0.100.

Si procede quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti all'articolo 6 del decreto-legge.

Il relatore MALAN (*FI*) illustra gli emendamenti 6.200 e 6.201 e li ritira, riservandosi di presentarli nuovamente in sede di discussione del provvedimento in Assemblea.

Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti soppressivi dell'articolo (6.1 e 6.3) nonché sugli emendamenti 6.4 e 6.2.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il senatore VILLONE (*DS-U*), dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di soppressione dell'articolo, sottolinea la gravità del passaggio da un regime di intesa necessario a una procedura di avocazione da parte del Ministro per la nomina dei presidenti delle Autorità portuali. A suo avviso, il combinato disposto degli articoli 117 e 118 della Costituzione è nel senso che laddove non si verifichi un'esigenza di uniformità sul piano nazionale, la competenza non giunge a livello statale e la fonte cedente nella regolazione dei rapporti è proprio quella dello Stato a cui spetta la potestà sulla legislazione di principio, nella quale non possono ricomprendersi gli atti di alta amministrazione come la nomina dei vertici delle autorità portuali. Osserva, inoltre, che la giurisprudenza della Corte costituzionale è chiaramente orientata a ritenere che l'intesa necessaria rappresenta lo strumento ordinario coerente alle disposizioni del vigente Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Pur riconoscendo la sussistenza della controversia che ha indotto il Governo a individuare una soluzione per il caso di una mancata intesa, ritiene l'articolo 6 quasi certamente incostituzionale e lo considera un grave errore politico e giuridico.

Gli emendamenti 6.1 e 6.3, posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) preannuncia a nome del suo Gruppo un voto favorevole sugli emendamenti 6.4 e 6.2, volti a modificare il testo in modo da evitare la censura costituzionale, in coerenza con la recente

giurisprudenza della Corte. L'emendamento 6.4 stabilisce che in caso di mancato accordo la carica del Presidente dell'autorità portuale è prorogata per altri sei mesi, mentre l'emendamento 6.2 rimette al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il potere di nomina solo qualora il presidente della Regione non provveda alla indicazione della terna entro dieci giorni dalla richiesta indirizzatagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di mancata intesa.

Con separate votazioni, gli emendamenti 6.4 e 6.2 sono respinti.

Il seguito dell'esame è quindi temporaneamente sospeso.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(982) D'IPPOLITO VITALE.** – *Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano»*

– e **petizione n. 743 ad esso attinente**

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre 2003.

Si procede nell'esame e nella votazione degli emendamenti al testo definito dalla Commissione in sede referente, che si intendono illustrati, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente PASTORE (*FI*) dichiara inammissibili gli emendamenti 1.2 e 1.3 per il carattere palesemente ironico del loro contenuto.

Il relatore BONGIORNO (*AN*) esprime un parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il sottosegretario VENTUCCI si esprime nello stesso senso.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, posto in votazione, è respinto. È quindi approvato l'articolo 1. Con separate votazioni sono approvati anche gli articoli 2, 3, 4 e 5.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso intendendosi compiuto anche l'esame della petizione in titolo.

**(1073) SEMERARO.** – *Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*

**(1095) BERGAMO ed altri.** – *Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*



**(1465) MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616**

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione unanime considera acquisita la fase dei lavori svolta in sede referente.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, si procede all'esame e alla votazione degli emendamenti al testo del disegno di legge definito dalla Commissione in sede referente, pubblicati in allegato al presente resoconto che, in assenza dei proponenti, sono fatti propri e illustrati dal senatore PASSIGLI (*DS-U*): questi, anche su proposta del senatore Villone e del relatore Falcier riformula l'emendamento 1.2 (testo 2), volto a specificare che i poteri di rappresentanza non si riferiscono ai singoli associati bensì alla categoria.

Il senatore FALCIER (*FI*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 2) e contrario sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, posto ai voti, è respinto, mentre è approvato l'emendamento 1.2 (testo 2). Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6. E' poi posto in votazione ed è approvato l'articolo unico, come emendato, di cui si compone il testo unificato dei disegni di legge.

**(1281-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**– e petizione n. 541 ad esso attinente**

(Discussione e rinvio)

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione unanime considera acquisita la fase dei lavori svolta in sede referente.

Il relatore BASSANINI (*DS-U*) rinvia alle considerazioni svolte durante l'esame del disegno di legge in sede referente, ricordando che, dopo che la Camera dei deputati aveva apportato alcune importanti modifiche al testo, contraddicendo fra l'altro l'impostazione data al provvedimento dal Senato, aveva suggerito di evitare un'ulteriore lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento in modo da assicurare la tempestiva approvazione del disegno di legge.

Tuttavia, si compiace del fatto che il Governo ha presentato l'emendamento 1.7, sul quale esprime un parere favorevole: esso tende a ripristinare il testo a suo tempo approvato dal Senato della Repubblica, in base al quale, salvo che la legge disponga diversamente, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo il diritto privato. L'approvazione di tale modifica, che comporterebbe un nuovo passaggio alla Camera dei deputati, consentirebbe di intervenire sul testo, nelle parti modificate dalla Camera dei deputati in modo da apportare ulteriori, modeste correzioni migliorative.

Dà conto, quindi, di alcuni emendamenti presentati a tale scopo, soffermandosi, in particolare, sulla questione dell'accesso ai documenti amministrativi rispetto alla quale avanza alcune proposte suggerite dal Collegio del Garante dei dati personali. Infine, relativamente alla pretesa riduzione dell'ambito di applicazione del diritto di accesso, a proposito della quale sono pervenute istanze di modifica da parte di diverse associazioni, osserva che si tratta di parti precluse alla discussione in quanto non modificate dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario SAPORITO sottolinea l'opportunità di evitare un conflitto con l'altro ramo del Parlamento sul contenuto delle disposizioni in esame e informa di aver ricercato un'intesa preventiva al fine di assicurare l'approvazione definitiva del disegno di legge, al quale il Governo tiene in modo particolare.

Ciò premesso, ritira dell'emendamento 1.7 e conseguentemente esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, presentati dal relatore, che rappresentano una soluzione più equilibrata, ai fini del consenso con la Camera dei deputati.

Invita inoltre a limitare la portata di eventuali emendamenti riferiti all'articolo 6, relativamente alle deroghe in materia di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Su richiesta del senatore VILLONE (*DS-U*), preannuncia il parere anche sull'emendamento 17.1 che è di segno negativo.

Infine, esprime un parere generalmente contrario alle altre proposte di modifica.

Il relatore BASSANINI (*DS-U*), preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, riformula gli emendamenti 1.1 e 1.2 nell'emendamento 1.1 (testo 2) ed esprime un parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 1.

Il presidente PASTORE (*FI*) dichiara inammissibili, in quanto non riferiti alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, gli emendamenti 7.0.1, 9.1, 9.2, 10.2, 15.4, 15.5, 15.6 e 15.3.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, mentre è approvato l'emendamento 1.1 (testo 2). Anche l'emendamento 1.6, posto ai voti, è respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo modificato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

*(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione*

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso, con la votazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

Il presidente PASTORE (*FI*) dà notizia che il senatore Grillo gli ha comunicato l'intenzione di ritirare l'emendamento 6.0.2.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), a nome del suo Gruppo, dichiara un voto contrario sull'emendamento 6.0.1 che ripropone la questione, già esaminata a proposito dell'articolo 6, dello spostamento della competenza amministrativa in caso di mancata intesa con la Regione interessata. Peraltro, trattandosi di un emendamento aggiuntivo non previsto, non è stato possibile in questo caso proporre subemendamenti che consentissero di evitare la censura della norma da parte della Corte costituzionale, in conformità con le recenti pronunce in materia di competenza legislativa concorrente.

La rimessione al Ministro dell'ambiente delle nomine dei vertici degli enti parco rappresenta, a suo avviso, un ulteriore elemento di contenzioso fra lo Stato e le Regioni.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 6.0.1 che, a suo giudizio, avrebbe dovuto essere considerato improponibile perché estraneo alla materia del decreto-legge, in quanto gli enti parco non possono essere considerati parte della pubblica amministrazione.

Rileva che ha potuto prendere visione degli emendamenti soltanto dopo la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta di ieri e quindi non in tempo utile per presentare i necessari subemendamenti. Tale circostanza rappresenta un ulteriore episodio che dimostra l'ostruzionismo della maggioranza nei confronti dell'attività della sua parte politica e in genere dell'opposizione.

La modifica alla legge sui parchi costituisce una risposta del Ministro dell'ambiente Matteoli alla mancata intesa della Regione Toscana circa la nomina del Presidente dell'ente parco dell'arcipelago toscano e costituisce l'ultimo caso di una costante azione volta a delegittimare il ruolo delle Regioni alle quali, in base alla Costituzione, spetta un potere di intesa pieno, che non può essere degradato a una mera attività consultiva.

La disposizione proposta con l'emendamento 6.0.1 introduce ulteriori elementi di contrasto con le norme costituzionali, cancellando di fatto l'istituto dell'intesa. In proposito, si chiede come mai le forze politiche che si richiamano continuamente ai principi del federalismo non sollevino obiezioni di fronte a una norma che mina alla radice le competenze delle regioni previste dalla disciplina legislativa sugli enti parco.

Infine, si rammarica per il fatto che il Ministro Matteoli, che a suo avviso è l'autore dissimulato dell'emendamento, non abbia avuto il coraggio di avanzare la proposta a nome del Governo.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) dichiara di non condividere le considerazioni svolte dal senatore Turroni e precisa che l'emendamento è stato depositato in Commissione in tempo utile per consentire i necessari approfondimenti e il confronto politico.

Il presidente PASTORE (FI) sottolinea che gli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri, erano disponibili per i Gruppi parlamentari, presso la segreteria della Commissione, fin dal 22 giugno.

L'emendamento 6.0.1 è infine posto in votazione ed è accolto.

Si procede quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore MALAN (FI) illustra gli emendamenti 7.200, 7.201 e 7.203 e su proposta del senatore Bassanini li riformula nell'unico emendamento 7.0.100, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7, in materia di spettacolo.

Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 7.2, 7.4 e 7.1.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime un parere conforme a quello del relatore e si pronuncia favorevolmente sul contenuto dell'emendamento 7.0.100.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 7.2, che risulta respinto. La votazione degli emendamenti 7.4 e 7.1 è, invece, accantonata in attesa del parere della Commissione bilancio. Anche la votazione dell'emendamento 7.0.100 è temporaneamente accantonata.

Si procede all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Il relatore MALAN (FI) dà conto dell'emendamento 8.0.100. Esprime poi un parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.3, 8.2. Si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti identici 8.0.4 e 8.0.23, nonché sugli emendamenti 8.0.16, 8.0.2, 8.0.25, 8.0.5, 8.0.7 e 8.0.3, mentre invita

a ritirare i rimanenti emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8.

Il sottosegretario VENTUCCI si pronuncia conformemente al relatore ed esprime un parere favorevole sugli emendamenti da lui presentati.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*), in assenza del proponente, fa propri gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.19 e li ritira.

I senatori MAGNALBÒ (*AN*) e MAFFIOLI (*UDC*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.0.20 e 8.0.10.

Il presidente PASTORE (*FI*) a sua volta ritira gli emendamenti 8.0.6 e 8.0.21.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) sottolinea l'inopportunità di prevedere, con l'emendamento 8.0.30, che alcuni fondi destinati al Ministero della salute siano esclusi da eventuali azioni di esecuzione forzata, perché ciò determinerebbe una inspiegabile disparità di trattamento rispetto alle risorse destinate ad altre amministrazioni.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*) ritiene che il trattamento speciale previsto dall'emendamento 8.0.30 per i fondi destinati ad alcuni uffici del Ministero della salute non sia giustificabile in ragione delle emergenze che devono fronteggiare quegli uffici, considerato che in altre occasioni le risorse assegnate a servizi altrettanto critici, come quelli della protezione civile, sono stati ugualmente sequestrati.

Non essendo immaginabile che l'esclusione dall'esecuzione forzata sia prevista per tutte le amministrazioni pubbliche, ritiene indispensabile verificare la portata della norma in questione, in modo da comprenderne la *ratio* e decidere sulla sua praticabilità.

Il sottosegretario VENTUCCI sottolinea la particolare destinazione dei fondi di cui si tratta e ricorda che norme di salvaguardia nello stesso senso sono previste anche per altri comparti della pubblica amministrazione. Pur avendo esperito le opportune verifiche e acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, si riserva di svolgere ulteriori accertamenti sull'opportunità della disposizione in questione, in vista della discussione del provvedimento in Assemblea.

Il relatore MALAN (*FI*) condivide l'esigenza di verificare più approfonditamente i contenuti della norma prima dell'approvazione del disegno di legge in Assemblea.

Il presidente PASTORE (*FI*) avverte che, essendo prevista la discussione del disegno di legge in titolo nella seduta pomeridiana odierna dell'Assemblea, dovendo pertanto concludere l'esame, si procederà nella vo-

tazione degli emendamenti all'articolo 8 e di quelli precedentemente accantonati, senza attendere ulteriormente il parere della Commissione bilancio, dato l'inizio ormai imminente dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.3 e 8.2, mentre sono accolti gli emendamenti 8.4 e 8.5. Anche gli emendamenti 8.0.100 e 8.0.23 (identico all'emendamento 8.0.4) sono accolti. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore VILLONE(*DS-U*), anche gli emendamenti identici 8.0.15 e 8.0.22, posti ai voti, sono accolti.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sull'emendamento 8.0.16, che amplia eccessivamente la quota degli incarichi che possono essere attribuiti a dirigenti di prima e di seconda fascia estranei alla pubblica amministrazione, contraddicendo così il principio costituzionale del pubblico concorso. La norma, a suo giudizio, è particolarmente grave dal momento che è inserita in un provvedimento urgente del Governo.

L'emendamento 8.0.16 viene quindi posto in votazione ed è accolto. Con separate votazioni sono accolti anche gli emendamenti 8.0.27, 8.0.2, 8.0.25, 8.0.5, 8.0.13, 8.0.7, 8.0.3, 8.0.17 (che il relatore Malan dichiara di mantenere, contrariamente a quanto annunciato nella seduta di ieri), 8.0.2, 8.0.26 e 8.0.30.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti agli altri articoli del decreto-legge, la cui votazione era stata precedentemente accantonata.

Posti congiuntamente in votazione sono approvati gli emendamenti identici 1.0.6 e 1.0.7. È quindi approvato l'emendamento 1.0.10 (testo 2). Anche gli emendamenti 3.0.4, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9 sono accolti.

L'emendamento 5.10, posto in votazione è respinto, mentre è accolto l'emendamento 5.0.100. Gli emendamenti 7.4 e 7.1, con distinte votazioni, sono respinti ed è infine accolto l'emendamento 7.0.100.

In conformità al parere espresso sul testo del decreto-legge dalla Commissione bilancio, il relatore MALAN (*FI*) presenta gli emendamenti 1.200, 2.100, 4.100 e 8.100 che vengono posti in votazione con il parere favorevole del rappresentante del Governo e risultano accolti.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di conversione.

Il sottosegretario VENTUCCI presenta alla Commissione il risultato degli ulteriori accertamenti compiuti a seguito dell'istanza del senatore Bassanini sui contenuti dell'emendamento 1.1A, recante deleghe legislative e disposizioni connesse. L'approfondimento ha consentito di individuare, fra l'altro, alcuni punti meritevoli di modifica. Propone quindi di riformulare il testo dell'emendamento 1.1A (testo 2) sopprimendo, al comma 3, le parole: «e, limitatamente alla lettera a), la codificazione», nonché le lettere a) e b) dello stesso comma.

Il senatore FALCIER (FI) informa di aver formulato proposte in senso analogo con appositi subemendamenti presentati in Assemblea.

Il senatore BASSANINI (DS-U), preso atto delle chiarificazioni fornite dal rappresentante del Governo e della riformulazione dell'emendamento 1.1A, conferma la contrarietà della sua parte politica a una disposizione che interviene su numerose materie con riguardo alle quali sono in atto deleghe legislative. È particolarmente singolare, a suo avviso, che tra i principi e i criteri direttivi indicati sia compreso quello concernente la riduzione del numero dei Ministeri, mentre si preannuncia un confronto in seno alla maggioranza e al Governo che determinerà l'aumento degli incarichi. Si tratta, a suo avviso, di uno dei numerosi esempi del modo con cui si affrontano in maniera episodica grandi questioni che, al contrario, dovrebbero essere approfondite mediante un articolato confronto parlamentare.

Dichiara quindi il voto contrario a nome del suo Gruppo.

Con separate votazioni sono quindi accolti gli emendamenti 1.1A (testo 2), 1.1B e 1.1C.

La Commissione, previa dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo del senatore BASSANINI (DS-U), conviene quindi di conferire al relatore Malan il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2978, con le modifiche accolte e con la richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2978****al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.200**MALAN, *relatore*

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**1.0.9 (testo 2)/1**MALAN, *relatore*

*All'emendamento 1.0.9 (testo 2), dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» inserire le seguenti: «e degli operatori sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale».*

---

**1.0.9 (testo 2)/2**

VILLONE

*All'emendamento 1.0.9 (testo 2), dopo le parole: «di richiedere il trattenimento in servizio» inserire le seguenti: «con effetto dal 30 aprile 2003».*

---



**1.0.9 (testo 2)**

FALCIER, PASTORE, BOSCKETTO

*Aggiungere il seguente articolo:*

«Art...

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'Amministrazione, valutato il proprio interesse, di accogliere la richiesta in relazione all'esperienza professionale acquisita dal richiedente, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti"».

---

**1.0.10 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1. - ...

*(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri)*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore delle stesse, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennità

prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate alla presente legge, salvo quanto previsto dal comma 9.

3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.

5. Il personale di cui al comma 2, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.

6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.

7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado è di sei anni.

8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo n. 196 del 1995, al cessare delle cause impeditive e sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata alla presente legge, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983.

10. È determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata alla presente legge.

11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale ap-

partenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.

13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.

15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.

16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede? senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155 secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, di euro 41.778.570 per l'anno 2005 e, a decorrere dall'anno 2006, di euro 37.998.830, alla quale si provvede a

valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitorag-  
gio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai  
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  
1978, n. 468, e successive modificazioni e trasmette alle Camere, corredati  
da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,  
secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978».

TABELLA A  
(art. 2, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA  
NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO al 1-1-2003	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Primo Maresciallo . . . . .	Anno 1996	Primo maresciallo	01-09-1995
Primo Maresciallo . . . . .	Anno 1997	Primo maresciallo	1996 (1)
Primo Maresciallo . . . . .	Anno 1998	Primo maresciallo	1997 (1)
Primo Maresciallo . . . . .	Anno 1999	Primo maresciallo	1998 (1)
Primo Maresciallo . . . . .	Anno 2000	Primo maresciallo	1999 (1)
Primo Maresciallo . . . . .	Anno 2001	Primo maresciallo	2000 (1)
Primo Maresciallo . . . . .	Anno 2002	Primo maresciallo	01-01-2001
Primo Maresciallo . . . . .	Anno 2003	Primo maresciallo	01-01-2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA B  
(art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Anno 1999 e precedenti	Primo maresciallo	01-01-2001
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000	Primo maresciallo	01-01-2001

TABELLA C  
(art. 2, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO  
DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1994 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Dal 1° gennaio 2001 al 30 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1995 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Pari al 31 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1996
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Anno 2002	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1997

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA D  
(art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E  
GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9

GRADO RIVESTITO al 31-12-2001	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1996 e precedenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1998 (1) - 1999 - 2000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1997	Maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . .	Anni 1998 (1) - 2000-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1998	Maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . .	Anni 2000 (1) - 2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

TABELLA E  
(art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E  
GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1999	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . .	Anno 2002 (1)

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

TABELLA F  
(art. 2, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO  
DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 2001	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1998 (2)
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1)	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1999 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1° settembre 1995.

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA G  
(art. 2, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E  
GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) . . . . .	Anno 2001 e precedenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000 (2)
Maresciallo e gradi corrispondenti (1) . . . . .	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 2001 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1° settembre 1995.

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

**Art. 2.****2.100**

MALAN, *relatore*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'applicazione del successivo comma 3, l'aumento delle figure dirigenziali e l'incremento del livello delle retribuzioni del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, sono disposti contestualmente alla riduzione di un numero di unità di personale equivalente sul piano finanziario con riferimento a posizioni effettivamente coperte nella pianta organica».*

---

**Art. 4.****4.100**

MALAN, *relatore*

*Al comma 1, sostituire le parole: «nei limiti delle competenti risorse di bilancio» con le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».*

---

**Art. 5.****5.0.100**

MALAN, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 5-...

*(Utilizzazione delle risorse per l'adeguamento  
a norma degli edifici scolastici)*

1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le Regioni possono determinare una nuova scadenza dei termini previsti dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1999 n. 265, che non superi il completamento

dei lavori inseriti nel piano delle opere pubbliche, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

---

## Art. 6.

### 6.200

MALAN, *relatore*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "per un periodo pari ad almeno cinque anni", sono sostituite con le parole: "per un periodo pari ad almeno tre anni"».

---

### 6.201

MALAN, *relatore*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-ter. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "I dirigenti della seconda fascia" sono aggiunte le seguenti: "ed i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni incaricati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6,"».

---

## Art. 7.

### 7.200

MALAN, *relatore*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole da "I proventi" a "Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo decreto ministeriale, sono stabilite, altresì, le modalità tecniche di destinazione dei proventi dei diritti di utilizzazione, fatti salvi quelli oggetto di prevendita"».

---



**7.201**MALAN, *relatore*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, le parole da "sono versate" a "rassegnate al" sono sostituite dalle parole "confluiscono nel"».

---

**7.203**MALAN, *relatore*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai destinatari di contributi in favore delle attività musicali e di danza di cui ai decreti ministeriali 8 febbraio 2002, n. 47 e 21 maggio 2002, n. 188, nonché per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, il Ministero per i beni e le attività culturali può concedere anticipazioni sui contributi da assegnare nella misura del 50% del contributo percepito con riferimento all'anno precedente, qualora le relative Commissioni consultive non abbiano reso il prescritto parere entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. Le anticipazioni sono concesse solo a soggetti che abbiano presentato regolare istanza nei termini previsti, che siano stati destinatari del contributo per più di tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attività svolta nell'ultimo triennio. Il Ministero per i beni e le attività culturali può disporre il recupero totale o parziale delle somme anticipate».

---

**7.0.100**MALAN, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-...

*(Disposizioni urgenti per il settore dello spettacolo)*

"1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole da "I proventi" a "Stato" sono sostituite dalle seguenti: "Con il medesimo decreto ministeriale, sono stabilite, altresì, le modalità tecniche di destinazione dei proventi dei diritti di utilizzazione, fatti salvi quelli oggetto di prevendita"».

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, le parole da "sono versate" a "rassegnate al" sono sostituite dalle parole "confluiscono nel"».

3. Ai destinatari di contributi in favore delle attività musicali e di danza di cui ai decreti ministeriali 8 febbraio 2002, n. 47 e 21 maggio 2002, n. 188, nonché per la promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, il Ministero per i beni e le attività culturali può concedere anticipazioni sui contributi da assegnare nella misura del 50% del contributo percepito con riferimento all'anno precedente, qualora le relative Commissioni consultive non abbiano reso il prescritto parere entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. Le anticipazioni sono concesse solo a soggetti che abbiano presentato regolare istanza nei termini previsti, che siano stati destinatari del contributo per più di tre anni e che abbiano regolarmente documentato l'attività svolta nell'ultimo triennio. Il Ministero per i beni e le attività culturali può disporre il recupero totale o parziale delle somme anticipate"».

---

## Art. 8.

### 8.100

MALAN, *relatore*

*Al comma 2, dopo le parole: «è compensato rendendo» inserire la seguente: «contestualmente».*

### 8.0.100

MALAN, *relatore*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 8-....

*(Istituzione di nuove camere di commercio)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'istituzione di nuove camere di commercio può essere disposta con decreto del Ministro delle attività produttive quando nelle circoscrizioni territoriali interessate hanno sede almeno 40.000 imprese"».

---

**EMENDAMENTI AL TESTO APPROVATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE  
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 982**

**Art. 1.**

**1.1**

TURRONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Sono altresì meritevoli di particolare attestazione quei giornalisti che, nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità e interesse generale, per le loro opinioni e la loro attività siano stati rimossi dal posto di lavoro.».*

---

**1.2**

TURRONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Sono insigniti dell'attestazione di cui al comma 1 anche quei giornalisti che, nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità e interesse generale, abbiano dato prova di fedeltà, dedizione e benevolenza nel divulgare, nonché celebrare, il pensiero e le opere del potere politico.».*

---

**1.3**

TURRONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. L'attestazione di cui al comma 1 spetta anche a quei giornalisti che, nello svolgimento di un servizio di pubblica utilità e interesse generale, siano stati rimossi dal posto di lavoro per manifesti sentimenti di gelosia nei confronti dei successi del potere politico.».*

---

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE  
REFERENTE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 982**

Istituzione dell'Ordine «Al merito del giornalismo italiano»

**Art. 1.**

1. È istituito l'Ordine «Al merito del giornalismo italiano» destinato a dare una particolare attestazione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, agli inviati speciali della stampa a diffusione nazionale morti, o che abbiano subito comprovati e gravi danni fisici o psicologici, che si siano comunque distinti per particolari meriti, nell'adempimento del proprio dovere in zone di guerra o in occasione di eventi calamitosi di grande rilevanza.

---

**Art. 2.**

1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

**Art. 3.**

1. Gli insigniti, o i loro congiunti, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di conferimento dell'onorificenza da parte del Presidente della Repubblica, hanno il diritto di fregiarsene in occasione di festività nazionali e di altri importanti eventi.

**Art. 4.**

1. Le onorificenze, di cui alla presente legge, non producono effetti economici su pensioni, assegni o indennità di qualsiasi natura che sono o saranno percepite dagli aventi diritto.

**Art. 5.**

1. Il Presidente del consiglio dei ministri – di concerto con i Ministri competenti – emana con proprio decreto le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

---

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO APPROVATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE  
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1073, 1095 e 1465**

**Art. 1.**

**1.1**

IOVENE, VITALI

*Al comma 1, dopo le parole: «fisico, psichico e sensoriale» inserire le seguenti: «ad esse iscritti».*

---

**1.2**

IOVENE, VITALI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e di tutela, con i poteri di rappresentanza».*

---

**1.2 (testo 2)**

PASSIGLI

*Al comma 1, dopo le parole: «di rappresentanza», inserire le seguenti: «di categoria».*

---

**1.3**

IOVENE, VITALI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. La tutela e la rappresentanza nei confronti delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale sono esercitate dalle Associazioni di cui al comma 1 esclusivamente nei confronti dei propri iscritti».*

---

**1.4**

IOVENE, VITALI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «erette in enti morali a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile con decreto del Presidente della Repubblica».*

---

**1.5**

IOVENE, VITALI

*Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 legge 30 marzo 2001, n. 152,» inserire le seguenti: «ad eccezione del requisito costituito dalla presenza determinante di soci lavoratori.».*

---

**1.6**

IOVENE, VITALI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è abrogato».*

---

**TESTO UNIFICATO APPROVATO  
DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE PER I  
DISEGNI DI LEGGE NN. 1073, 1095 e 1465**

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili

**Art. 1.**

1. L'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), l'Associazione nazionale tra mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), l'Ente nazionale protezione e assistenza dei sordomuti (ENS), l'Unione italiana dei ciechi (UIC) e l'Unione nazionale mutilati per servizio, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitano nei confronti dei soggetti portatori di *handicap* fisico, psichico e sensoriale, ciascuno per la specifica categoria di propria competenza, l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, con i poteri di rappresentanza e con le attribuzioni e prerogative garantite dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152. Si applicano inoltre gli articoli 14, 15, 16 e 17, nonché, limitatamente ai contributi di cui all'articolo 13, l'articolo 18, comma 1, della stessa legge 30 marzo 2001, n. 152.

2. Le altre associazioni nazionali per la tutela di disabili fisici, psichici e sensoriali erette in enti morali a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile con decreto del Presidente della Repubblica, che hanno i requisiti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, possono esercitare le attività di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto degli adempimenti, degli obblighi e delle condizioni previsti dallo stesso comma nonché dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dall'articolo 4 e dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della stessa legge 30 marzo 2001, n. 152.

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1281-B****Art. 1.****1.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «trasparenza», inserire le seguenti: «secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli provvedimenti».*

---

**1.4**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «principi», inserire le seguenti: «e criteri».*

---

**1.7**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*"1-bis. Salvo che la legge disponga diversamente, le amministrazioni pubbliche agiscono secondo il diritto privato".».*

---



**1.5**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-bis.*

---

**1.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «può agire» con la parola: «agisce».*

---

**1.1 (testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «può agire» con la parola: «agisce» e sopprimere le parole: «con i criteri e le condizioni stabiliti dalla legge».*

---

**1.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «con i criteri e le condizioni stabiliti dalla legge».*

---

**1.6**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.*

---

---

**Art. 3.****3.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 4.****4.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di diniego il richiedente può fare ricorso all'amministrazione, che decide nei suoi organi collegiali con deliberazione motivata».*

---

**Art. 6.****6.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.1**

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «art. 10-bis», nel comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali».*

---

**6.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 10-bis», nel comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «né al rilascio di concessioni edilizie o alla conferenza dei servizi».*

---

**Art. 7.****7.0.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola: "pianificazione" sono inserite le seguenti: "anche urbanistica e compresa l'attività vincolativa prevista dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490"».

---

**Art. 9.****9.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo la parola: «ambientale», inserire le seguenti: «è ostativo, così come quello relativo alla tutela».*

---

**9.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis) Le amministrazioni interessate devono essere invitate alla conferenza con un congruo periodo di preavviso. Esse devono aver ricevuto preventivamente a cura del convocante e in tempo utile perché possano analizzarla, la documentazione inerente ai progetti esaminati e devono presentare in conferenza le proprie valutazioni in merito. Per i comuni, le province e le regioni è necessaria la deliberazione dei rispettivi Consigli sul parere da proporre in conferenza"».

---

**9.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis). Per l'approvazione di progetti, piani e programmi comunali, provinciali e regionali, è necessaria la deliberazione dei rispettivi Consigli"».

---

**Art. 10.****10.1**

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

*Al comma 1, lettera a), nel capoverso 01, dopo le parole: «quindici giorni» e «trenta giorni» inserire la seguente: «lavorativi»; alla lettera b) dopo le parole: «cinque giorni» aggiungere la seguente: «lavorativi».*

---

**10.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis) Le amministrazioni interessate devono ricevere preventivamente a cura del responsabile del procedimento e in tempo utile perché possano analizzarla, tutta la documentazione inerente ai progetti. Per i comuni, le province e le regioni è necessaria la deliberazione dei rispettivi Consigli sul parere da proporre in conferenza"».

---

**10.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «conforme alla» con le seguenti: «tiene conto della».*

---

**Art. 14.****14.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 21-sexies» con il seguente:*

«Art. 21-sexies. - (Recesso dei contratti). – 1. Il recesso unilaterale della pubblica amministrazione da un contratto è ammesso nei casi previsti dal contratto, nonché nei casi previsti da espresse disposizioni di legge entrate in vigore prima della stipulazione del contratto.».

---

**14.4**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», nel comma 1, dopo la parola: «legge», inserire le seguenti: «o di atti amministrativi».*

---

**14.3**

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento, qualora lo scopo che tali norme si propongono sia stato comunque raggiunto.».*

---

**14.5**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**14.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 21-octies», nel comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il provvedimento non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora si dimostri in giudizio che lo scopo di rendere possibile la partecipazione procedimentale degli interessati sia stato comunque raggiunto.».*

---

**Art. 15.****15.2**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nella lettera a), sopprimere le parole: «degli interessati.».*

---

**15.4**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «La richiesta di accesso ai documenti amministrativi riguardanti l'ambiente e l'inquinamento, comprese le copie dei documenti, non può essere rifiutata anche nel caso in cui il pubblico non debba far valere un interesse particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998 e recepita dalla legge, 16 marzo 2001, n. 108».*

---

**15.5**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, comprese le copie dei documenti, non può essere rifiutata se non nel caso in cui ricorrano motivi di difesa nazionale o di sicurezza pubblica o siano relativi a dati sensibili».*

---

**15.6**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «La richiesta di accesso ai documenti amministrativi, comprese le copie dei documenti, non può essere rifiutata alle associazioni riconosciute dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente».*

---

**15.3**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 2, premettere il seguente periodo: «Alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi riguardanti l'ambiente e l'inquinamento non può essere opposto diniego».*

---

**15.7**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sopprimere la parola: «amministrativo».*

---

**15.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 4, sostituire le parole: «documento amministrativo» con le seguenti: «documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono».*

---

**15.8**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso «Art. 22» nel comma 6, sostituire le parole: «i documenti amministrativi ai quali» con le seguenti: «la documentazione amministrativa cui».*

---



**Art. 16.****16.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 24», nel comma 7 sostituire le parole: «strettamente indispensabile» con le seguenti: «strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».*

---

**Art. 17.****17.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), capoverso, nel decimo periodo, sostituire le parole da: «Se l'accesso è negato» fino a: «documenti amministrativi» con le seguenti: «Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi e ricorrono particolari questioni interpretative o applicative, la Commissione prima di provvedere può sentire il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi e ricorrano particolari questioni interpretative o applicative, il Garante per la protezione dei dati personali può chiedere il parere, non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.».*

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**357<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 8,55.**IN SEDE REFERENTE*

**(344) BATTAFARANO ed altri.** – *Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

**(385) SEMERARO ed altri.** – *Istituzione della Corte d'Appello di Taranto*

**(456) GIULIANO.** – *Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

**(1051) FEDERICI ed altri.** – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*

**(1765) CUTRUFO e TOFANI.** – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

**(2172) DETTORI.** – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*

**(2806) TOFANI.** – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) illustra una nuova formulazione del testo unificato da lui predisposto per i disegni di legge in titolo – che viene pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna – sottolineando come le modifiche apportate tengano conto, tra l'altro, dell'inserimento nel testo del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, all'esame della Camera dei deputati, di una previsione concernente l'istituzione della Corte d'appello di Bolzano, nonché della particolare situazione concernente il distretto di Corte d'appello di Bologna e, infine, con riferimento al nuovo distretto di Corte d'appello di Caserta, dell'opportunità di collocare la direzione distrettuale antimafia presso il tribunale

di Santa Maria Capua Vetere non essendo evidentemente possibile istituire un nuovo tribunale in Caserta.

Interviene il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale manifesta la sua contrarietà alle proposte contenute nel testo unificato in discussione sottolineando come in generale le stesse potrebbero essere accettabili solo laddove la loro necessità risultasse da un'attenta disamina dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari, disamina che invece non risulta essere stata effettuata.

Anche il senatore FASSONE (*DS-U*) manifesta la sua contrarietà all'impostazione sottesa al testo unificato in discussione, evidenziando come la risorsa giudiziaria sia per definizione «rara e costosa» e come quindi la stessa vada usata con parsimonia. Se poi si considerano più specificamente alcune delle proposte contenute nell'articolato in esame appare evidente come le stesse sembrino piuttosto riflettere esigenze di prestigio localistico suscettibili di portare soltanto ad una proliferazione di uffici direttivi, senza che ciò possa avere alcun riflesso positivo sull'efficace funzionamento della macchina giudiziaria.

Il presidente Antonino CARUSO rileva come il nuovo testo unificato in questo momento all'esame della Commissione sia stato il frutto di un'opera del relatore effettuata sulla base dei dati relativi alla situazione degli uffici giudiziari trasmessi dal Governo in occasione dell'esame in prima lettura del disegno di legge in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario.

Sotto il profilo metodologico, inoltre, il modo in cui sta procedendo la Commissione rappresenta il tentativo di affrontare il tema del riassetto degli uffici giudiziari sul territorio secondo una prospettiva diversa da quella della revisione organica dell'intera geografia giudiziaria che, in concreto, ha finito più volte per risultare del tutto impraticabile per la complessità e il rilievo delle problematiche che essa inevitabilmente solleva.

Il relatore Luigi BOBBIO (*AN*) evidenzia come il tentativo che sta intraprendendo la Commissione si collochi al di fuori di una logica di mero campanilismo e si prefigga piuttosto di tener conto di alcune specifiche situazioni la peculiarità delle quali impone l'esigenza di un intervento immediato.

Il senatore MARITATI (*DS-U*), con specifico riferimento alla proposta di istituzione della Corte d'appello di Taranto, sottolinea come la stessa non appaia giustificata né dall'esigenza di tener conto di oggettive difficoltà di collegamento sul territorio, né dalla prospettiva di una razionalizzazione del lavoro degli uffici giudiziari per la quale rimanda alle considerazioni già svolte dal senatore Fassone, e neppure, per quel che attiene al tema del contrasto alla criminalità organizzata, dall'utilità della

istituzione di una direzione distrettuale antimafia a Taranto, essendo evidente a quest'ultimo proposito come la risposta al crimine organizzato in Puglia acquisti maggiore efficacia in un contesto che colloca tale azione in una prospettiva di organicità, rispetto alla quale la frammentazione degli uffici giudiziari appare sicuramente contraddittoria. Ciò non significa negare che in alcuni uffici giudiziari esistono situazioni problematiche specifiche, ma piuttosto evidenziare come queste ultime possano essere efficacemente risolte solo in una logica di revisione complessiva della geografia giudiziaria.

Segue un breve intervento della senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) la quale richiama l'attenzione sull'opportunità dell'istituzione in Padova di una sezione distaccata della Corte d'appello di Venezia e alla quale risponde il presidente Antonino CARUSO facendo presente che tale questione potrà essere sollevata nell'ulteriore corso dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo mediante la presentazione di un'apposita proposta emendativa.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*SU UNA RICHIESTA DI AUDIZIONE DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE*

Il presidente Antonino CARUSO informa la Commissione che il Presidente dell'Unione delle camere penali italiane, in vista dell'esame dei disegni di legge relativi al recepimento della decisione quadro sul mandato di arresto europeo e della decisione concernente l'istituzione dell'unità Eurojust ha chiesto di poter essere audito dalla Commissione medesima unitamente alla Giunta dell'Unione delle camere penali.

Sulla richiesta comunicata dal presidente Antonino CARUSO, si apre un breve dibattito, nel quale intervengono il senatore CENTARO (FI) – che ritiene di dubbia utilità l'audizione richiesta, per quanto riguarda il tema dell'istituzione dell'unità Eurojust, non venendo tra l'altro addotta alcuna ragione specifica a sostegno della stessa – del senatore Luigi BOBBIO (AN) – che invece reputa utile e opportuna l'audizione in riferimento alla problematica del mandato d'arresto europeo – del senatore MARI-TATI (DS-U) – che non condivide la posizione del senatore Centaro relativamente al tema dell'istituzione dell'unità Eurojust – del senatore CALVI (DS-U) – che, pur manifestando qualche perplessità, sottolinea soprattutto l'esigenza che la Commissione conosca le ragioni specifiche dell'audizione prima di procedere alla medesima – del senatore ZANCAN (Verdi-U) – che conviene senz'altro sull'opportunità di accogliere la richiesta dell'Unione camere penali – e del presidente Antonino CARUSO, che precisa che l'Unione camere penali lo ha informato che, per quanto riguarda il tema del mandato di arresto europeo, l'audizione è motivata

dall'intendimento di prospettare alcune soluzioni alternative rispetto a quelle trasmesse nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, mentre per quanto concerne l'istituzione dell'unità Eurojust gli sembra che comunque, se la Commissione dovrà procedere all'audizione sul primo tema prospettato, sarebbe utile estendere l'oggetto dell'audizione anche a quest'ultima problematica.

La Commissione conviene infine di accogliere la richiesta di audizione avanzata dall'Unione camere penali, stabilendo che l'audizione stessa abbia luogo in sede di Ufficio di Presidenza integrato dei rappresentanti dei Gruppi.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

### **358<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
Antonino CARUSO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vietti.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(344) BATTAFARANO ed altri.** – *Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

**(385) SEMERARO ed altri.** – *Istituzione della Corte d'Appello di Taranto*

**(456) GIULIANO.** – *Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

**(1051) FEDERICI ed altri.** – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*

**(1765) CUTRUFO e TOFANI.** – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

**(2172) DETTORI.** – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*

**(2806) TOFANI.** – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti presentati – pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta pomeridiana – che si intendono riferiti al nuovo testo unificato predisposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana odierna, precisando che si inizierà l'esame dagli emendamenti relativi all'articolo 2, non essendovi emendamenti all'articolo 1.

Dopo che gli emendamenti presentati sono stati dati per illustrati, articolo per articolo, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo onorevole VALENTINO, dopo che il presidente Antonino CARUSO ha accertato la presenza del numero legale, sono posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2. È quindi accolto l'articolo 2.

Si passa quindi agli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 2.

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) si esprime in senso contrario sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 e in senso favorevole sull'emendamento 2.0.3, dopo che il senatore FASSONE (DS-U) ha dichiarato di voler aggiungere la propria firma a quest'ultimo emendamento, dato per illustrato.

Conformemente al relatore si esprime il rappresentante del GOVERNO.

Il PRESIDENTE pone quindi separatamente in votazione gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 che vengono respinti, mentre è approvato l'emendamento 2.0.3.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 3, 4, 5 e 6, si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

In sede di dichiarazioni di voto, ha quindi la parola il senatore FASSONE (DS-U) per dichiarare, a nome del suo Gruppo, la netta contrarietà ad un provvedimento il cui effetto reale sarà quello di determinare esclusivamente la creazione di nuovi uffici, provocando in tal modo una dannosa dispersione di risorse umane che verrebbero distolte dalle sedi di prima linea dove, invece, è maggiormente avvertita l'esigenza di una giustizia più efficiente.

Il progetto di revisione della geografia delle sedi giudiziarie, fallito anche nella scorsa legislatura, non può certamente dirsi realizzato con l'approvazione dell'articolato in esame con il quale si intende dare risposta solo a determinate situazioni locali, tra l'altro intervenendo con la creazione di nuovi uffici d'appello quando l'esigenza di un potenziamento della struttura degli uffici giudiziari si pone piuttosto per l'esercizio della giurisdizione di primo grado.

Interviene poi il senatore GIULIANO (*FI*) il quale ritiene, al contrario, che il provvedimento sia equilibrato e rispondente alle esigenze di maggiore efficienza del servizio giustizia, in particolare in alcune zone del Paese, quale la Campania. Se si considera che la nuova Corte d'appello di Caserta avrà competenza sulle circoscrizioni dei tribunali di S. Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino, che raggiungono complessivamente una popolazione di circa 1.200.000 abitanti, ben si comprende quali effetti positivi si verranno a determinare in termini di celerità ed efficacia del lavoro degli uffici, considerata la massa di lavoro sottratto alla Corte d'appello di Napoli, gravata da una enorme arretrato.

Così come riveste indubbia rilevanza, ai fini della lotta alla criminalità organizzata, l'istituzione nell'ambito della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere della direzione distrettuale antimafia presso il distretto di Corte d'appello di Caserta.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), nell'associarsi alle dichiarazioni svolte dal senatore Fassone, osserva come sarebbe preferibile, sotto il profilo funzionale, anziché proporre l'istituzione *ex novo* di sedi di Corti d'appello, passare attraverso l'istituzione di sedi distaccate delle stesse al fine di valutare con completezza l'effettiva loro necessità sia per quanto attiene alla quantità di lavoro che ai risultati del distacco.

Allorquando invece si propone la trasformazione delle sedi distaccate in sedi di Appello, la sua opinione è che si persegua un obiettivo opposto a quello di una effettiva utilità, per privilegiare invece aspetti nominalistici congiunti ad un dispendio di risorse umane e finanziarie.

In buona sostanza l'istituzione delle nuove sedi proposte risulta, a suo avviso, del tutto inutile e non in grado di assicurare un migliore servizio ai cittadini che ricorrono in misura davvero irrisoria al grado di appello, finendo per risolversi nella istituzione di posti di prestigio riservati alle figure direttive della magistratura.

Interviene successivamente il senatore SEMERARO (*AN*), a giudizio del quale il provvedimento produrrà una sicura, positiva ricaduta sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia. La misura della utilità della istituzione delle sedi d'appello non è data infatti dalla distanza chilometrica che divide le attuali sedi da quelle che si vogliono istituire, bensì dagli indubbi benefici che si produrranno sul lavoro giudiziario, nel momento in cui diventerà effettiva una suddivisione equilibrata dello stesso tra due sedi.

Ricorda poi che un analogo disegno di legge, istitutivo della corte d'appello di Taranto, fortemente sostenuto nella XIII legislatura, in particolare dall'allora sottosegretario on. Maggi, nonché dalla maggioranza di centro-sinistra, fu approvato da uno dei due rami del Parlamento senza però poter concludere il suo *iter*. Dichiarando di non comprendere quindi la contrarietà espressa oggi dalle stesse forze politiche che criticano il carattere «campanilistico» dell'iniziativa relativa alla già menzionata Corte d'appello di Taranto, annuncia infine il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), nell'annunciare a nome del suo Gruppo il voto contrario, rivendica la coerenza con la quale, personalmente, si è opposto ad ogni misura che implicasse, in qualche modo, una proliferazione di nuove istituzioni, dalle Università locali, alle nuove province, a nuovi tribunali, non giustificata da esigenze oggettive connesse con l'esercizio di pubbliche funzioni.

La sua contrarietà – per quanto riguarda l'articolato in esame – è motivata dalla circostanza che risulta del tutto assente dallo stesso qualsiasi finalità di miglioramento del servizio e qualsivoglia parametro attraverso il quale valutare la qualità e l'efficienza dello stesso. In un momento di difficoltà economica, quale quello che il Paese attraversa, ripercorrendo vecchie strade corporative, si ignora completamente l'urgenza di tenere sotto controllo i centri di spesa, anzi se ne costituiscono di nuovi e per di più immotivatamente sotto il profilo del funzionamento della amministrazione.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*), a nome del suo Gruppo, dichiara il voto favorevole.

La Commissione conferisce in fine mandato al relatore Luigi BOBBIO (*AN*) a riferire in senso favorevole sul nuovo testo unificato dal medesimo predisposto per i disegni di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

**(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna del 18 maggio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti – pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta pomeridiana – presentati al testo proposto dal Comitato ristretto per il disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 13 maggio 2004.

Il Presidente RELATORE (*AN*) illustra l'emendamento 1.100 che, intervenendo sul secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare, affronta la questione della determinazione della nozione di piccolo imprenditore che l'articolo 1, secondo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, nella sua formulazione originaria, si preoccupava di definire. Evidenzia peraltro come già il disegno di legge in titolo interveniva sul comma in esame abrogandolo in considerazione sia del venir meno dell'imposta di



ricchezza mobile, sia dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza 22 dicembre 1989 n. 570. In proposito il Comitato ristretto aveva affrontato il problema della opportunità di meglio definire il piccolo imprenditore agli effetti della legge fallimentare, decidendo però di rinviare ad una fase successiva dell'esame una determinazione sul punto. In tale contesto, la previsione del rinvio ad uno strumento normativo di rango secondario potrebbe soddisfare l'esigenza in esame consentendo al tempo stesso, in considerazione della maggiore flessibilità propria dello strumento regolamentare, di recepire prontamente eventuali aggiornamenti e modificazioni dei parametri posti.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) si chiede se il mero rinvio alla fonte di rango secondario, in assenza della previsione di ulteriori criteri, sia sufficiente con riferimento ai possibili riflessi che la stessa potrebbe rivestire per la configurazione di alcuni reati fallimentari. Al tempo stesso non sarebbero del tutto chiari i rapporti con l'articolo 2083 del codice civile che definisce, come è noto, la nozione di piccolo imprenditore.

Dopo un breve intervento del senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) – che invita il relatore a considerare la proposta di introdurre un rinvio espresso all'articolo 2083 per venire incontro alla preoccupazione formulata dal senatore Fassone – ha la parola il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale, ritenendo condivisibili le perplessità del senatore Fassone, valuta l'emendamento 1.100, nella sua attuale formulazione, non accettabile in quanto il rinvio ad una fonte secondaria in assenza di ulteriori specificazioni ha indubbi riflessi sulla configurazione di alcune fattispecie penali, come ad esempio i reati di bancarotta. Ritiene quindi necessario che sul punto abbia luogo una più attenta riflessione.

Sul problema evocato dai senatori Fassone e Zancan si svolge un breve dibattito nel corso del quale intervengono i senatori BUCCIERO (*AN*), CENTARO (*FI*), Luigi BOBBIO (*AN*), ZANCAN (*Verdi-U*), il presidente Antonino CARUSO ed il sottosegretario VALENTINO.

Il Presidente RELATORE, pur manifestando la disponibilità a recepire eventuali suggerimenti diretti ad introdurre criteri più puntuali che consentano al tempo stesso di escludere le preoccupazioni sopra evidenziate, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma e, accogliendo un suggerimento del senatore ZANCAN (*Verdi-U*) modifica l'emendamento 1.100 aggiungendo dopo le parole «con regolamento emanato» le altre «quantomeno con periodicità biennale».

Verificata la presenza del numero legale, è posto ai voti e risulta accolto l'emendamento 1.100 come modificato.

Posto ai voti con distinte votazioni sono quindi accolti gli emendamenti 2.0.1 e 2-bis.0.1.

Il Presidente RELATORE illustra l'emendamento 4.100 che nasce da un suggerimento proveniente dal mondo accademico che gli è parso pienamente condivisibile. Non altrettanto invece per una ulteriore proposta, che sottopone alla valutazione della Commissione, diretta a meglio specificare l'espressione contenuta al secondo comma dell'articolo 11 della legge fallimentare, sostituendo le parole «l'eredità non sia già confusa con il patrimonio» con le parole «abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario».

Sul punto intervengono il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) – che ritiene preferibile la formulazione vigente – il senatore CENTARO (*FI*) – che reputa la proposta, pur apprezzabile, non del tutto soddisfacente – e il Presidente RELATORE che, anche in considerazione degli interventi, valuta la modificazione proposta non condivisibile in quanto il presupposto formale dell'avvenuta accettazione dell'eredità con beneficio di inventario presenterebbe il rischio, a differenza della norma in vigore, di consentire comportamenti elusivi da parte degli eredi.

Posto ai voti è quindi accolto l'emendamento 4.100.

Dopo una breve illustrazione del Presidente RELATORE che con l'occasione sottolinea la rilevanza delle innovazioni proposte nel nuovo articolo 15 del regio decreto n. 267 del 1942 come modificato dall'articolo 5, con il parere favorevole del sottosegretario VIETTI, è accolto l'emendamento 5.1.

Ha quindi la parola il senatore ZANCAN (*Verdi-U*) il quale riferendosi alla possibilità per il Tribunale di delegare al giudice relatore l'audizione del debitore invita a valutare se non sia più opportuno che l'audizione venga sempre effettuata dal Collegio o comunque che sia prevista la possibilità per il debitore di chiedere di essere ascoltato appunto dal Collegio piuttosto che dal giudice delegato.

Sul punto si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore Luigi BOBBIO (*AN*) – per il quale il problema evocato può trovare già una soluzione all'interno del sistema – e il sottosegretario VIETTI, che sottolinea come la delega al giudice relatore costituisca una mera facoltà.

Il senatore SEMERARO (*AN*), esprime la sua contrarietà alla proposta del senatore Zancan per i possibili rischi di rallentamento del procedimento che senza dubbio deriverebbero dal suo accoglimento. È infatti possibile sin d'ora ipotizzare che i fallendi promuoveranno istanze al solo fine di ritardare il procedimento, tenuto conto dei tempi mediamente necessari per la convocazione del Collegio innanzi al quale procedere all'audizione. Al tempo stesso è ipotizzabile che in questo lasso di tempo i fallendi possano rendersi autori di comportamenti in frode ai creditori.

Il Presidente RELATORE manifestando disponibilità a riconsiderare la disposizione nel senso indicato, si interroga se la possibilità introdotta di emanare provvedimenti cautelari nella fase pre-fallimentare non possa evitare comportamenti dilatori e fraudolenti del debitore.

Il senatore Massimo BRUTTI (*DS-U*) invita quindi ad una ulteriore riflessione in quanto, pur manifestando interesse per la proposta del senatore Zancan in considerazione dell'estrema rilevanza del fallimento per l'imprenditore, gli appaiono convincenti le preoccupazioni espresse dal senatore Semeraro circa il rischio di possibili ritardi.

Dopo che la Commissione ha convenuto sull'opportunità di non intervenire per il momento sul punto, è posto ai voti e risulta accolto l'articolo 5 come modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 6 a partire dall'emendamento 6.1 che è dato per illustrato.

Il senatore ZANCAN(*Verdi-U*), su proposta del Presidente relatore, modifica l'emendamento 6.1 riformulandolo nell'emendamento 6.1 (testo 2) che, con il parere favorevole del GOVERNO, è posto ai voti e risulta accolto.

Dopo breve illustrazione del Presidente RELATORE (*AN*), con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, sottosegretario VIETTI, sono posti ai voti e, con distinte votazioni, sono accolti gli emendamenti 6.2 e 6.3 nonché l'articolo 6 come modificato.

Il PRESIDENTE illustra brevemente gli emendamenti 7.1 e 7.2 che intervengono sul sistema di pubblicità delle sentenze dichiarative di fallimento. In particolare sottolinea l'importanza che anche le cancellerie provvedano alla comunicazione dei dati in via telematica in linea con quanto già oggi avviene per altri destinatari dell'obbligo.

Con il parere favorevole del GOVERNO, con distinte votazioni, sono accolti gli emendamenti 7.1 e 7.2 nonché l'articolo 7 come modificato.

Il Presidente RELATORE ritira l'emendamento 8.0.1. Illustra poi l'emendamento 8.100 che, con il parere favorevole del GOVERNO, è accolto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 9-*bis*.

Dopo che l'emendamento 9-*bis*.1 è dato per illustrato, interviene il Presidente RELATORE (*AN*) per sottolineare, da un lato, il carattere innovativo della proposta in esso contenuta, ma nel contempo per evidenziare

come la stessa lasci irrisolti alcuni problemi che andrebbero comunque affrontati con l'intervento, quali ad esempio l'individuazione dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti, nonché il regime della responsabilità.

Il senatore CENTARO (*FI*) ritiene che la proposta emendativa dovrebbe essere attentamente ponderata in quanto richiama i più generali ed irrisolti problemi connessi all'esercizio in forma associativa o societaria di attività professionali, come ad esempio il regime delle responsabilità ed il carattere personale della prestazione professionale.

Il sottosegretario VIETTI, pur ritenendo la proposta meritevole di attenzione, reputa necessario risolvere preliminarmente alcune questioni che sono ad essa legate come l'esigenza di far chiarezza sul regime delle responsabilità e sulla natura del rapporto che viene ad instaurarsi con la società professionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 344-385-456-1051-1765-2172-2806**

CAPO I

ISTITUZIONE DELLE CORTI D'APPELLO E DELLE PROCURE  
DELLA REPUBBLICA DI SASSARI, TARANTO E CASERTA

Art. 1.

*(Istituzione delle corti d'appello e delle procure generali  
della Repubblica di Sassari e Taranto)*

1. Sono istituite la corte d'appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Sassari.

2. Sono istituite la corte d'appello di Taranto, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Taranto, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Taranto.

3. La sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari e la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce sono soppresse dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

Art. 2.

*(Istituzione della Corte di appello e di assise di appello in Caserta e di una sezione distaccata della Corte di appello e della Corte di assise di appello di Roma, in Frosinone nonché di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna)*

1. Sono istituite la corte di appello Caserta, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Caserta. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la direzione distrettuale antimafia

per il distretto di Corte di appello di Caserta è istituita nell'ambito della Procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino.

3. È istituita in Frosinone una sezione distaccata della Corte di appello di Roma, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Frosinone, Cassino, Latina e Velletri.

4. È istituita in Parma una sezione distaccata della Corte di appello di Bologna con giurisdizione sui circondari dei Tribunali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

5. È istituita in Frosinone una sezione della Corte di appello di Roma in funzione di Corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le Corti di assise di Frosinone, Cassino e Latina, nonché la Corte di assise di Velletri che è contestualmente istituita con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri.

#### Art. 3.

*(Variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario)*

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

#### Art. 4.

*(Determinazione degli organici e nomina dei capi e dei dirigenti degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2)*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale di magistratura degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, rivedendo, ove necessario, le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dei ruoli del Ministero della giustizia.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei presidenti delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Caserta e dei procuratori generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

4. In ogni caso gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione dei predetti uffici devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero

#### Art. 5.

*(Copertura dell'organico delle corti d'appello e delle procure generali della Repubblica di Sassari e Taranto)*

1. Alla copertura dell'organico dei magistrati delle corti d'appello di Sassari e Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte d'appello comprese nei rispettivi circondari alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell'articolo 4, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle corti d'appello di Sassari e Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte d'appello comprese nei rispettivi circondari alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell'articolo 4, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 6.

*(Procedimenti pendenti)*

1. I procedimenti pendenti, alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell'articolo 4, presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari e presso la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce sono definiti dalle corti d'appello di Sassari e Taranto.

2. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 2, gli affari civili e penali pendenti e rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza dei medesimi uffici, sono devoluti agli stessi.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle cause civili già assegnate in decisione nonché ai procedimenti penali nei quali è già intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

4. Alla data di inizio del funzionamento della Corte di assise di Velletri, gli affari penali pendenti davanti alla Corte di assise di Frosinone rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio della Corte di assise di Velletri sono devoluti alla cognizione di questo ufficio.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti penali nei quali è già stata esercitata l'azione penale.



**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI  
DI LEGGE NN. 344, 385, 456, 1051, 1765, 2172, 2806**

**Art. 2.**

**2.1**

MODICA

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Sono istituite la Corte d'appello di Pisa, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Grosseto, e la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Pisa.

2-ter. È istituita la Corte di appello di Pisa, nella cui circoscrizione sono comprese le Corti di assise di Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Grosseto».

---

**2.2**

DALLA CHIESA

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. È istituita in Pisa una sezione distaccata della corte di appello di Firenze, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Pisa, Livorno, Lucca, e sul territorio del circondario del tribunale di Massa Carrara che, conseguentemente, non è più ricompreso nel distretto della corte di appello di Genova.

*Conseguentemente nel titolo, dopo le parole: «in Frosinone» inserire le parole: «, nonchè di una sezione distaccata della corte di appello di Firenze, in Pisa».*

---

**2.0.1**

CAVALLARO

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Istituzione del tribunale di Caserta)*

1. Nel distretto della corte d'appello di Napoli sono istituiti il tribunale di Caserta e la procura della repubblica presso il tribunale di Caserta con giurisdizione sui comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Caiazzo, Capodrise, Capriati a Volturno, Casagiove, Caserta, Castel Campagnano, Castello del Matese, Castel Morrone, Cervino, Ciorlolano, Dagoni, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscaia, Recale, Ruviano, San Felice a Cancelli, Santa Maria a Vico, San Gregorio Matese, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola, Valle di Maddaloni.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia, gli organici del personale del tribunale di Caserta e della procura della repubblica presso il tribunale di Caserta, avendo riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, comma 2, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

3. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio del tribunale di Caserta, continuano ad essere trattati dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5.000.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito della unità previsionale di base da parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.250.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a quanto a 3.750.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, titolo: «, nonché istituzione del tribunale di Caserta».*

---

**2.0.2**

MONTAGNINO, DALLA CHIESA

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Ampliamento del distretto della Corte d'Appello di Caltanissetta)*

1. Il circondario del tribunale di Agrigento cessa di appartenere alla giurisdizione del distretto della Corte d'appello di Palermo ed è ricompreso nella giurisdizione del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla Corte d'appello di Palermo e provenienti dalla giurisdizione di primo grado del circondario del tribunale di Agrigento, sono devoluti d'ufficio alla cognizione della Corte d'appello di Caltanissetta.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle cause civili nelle quali le parti hanno già precisato le conclusioni ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto che dispone il giudizio ovvero a quelli per i quali è stata notificata la citazione, ed agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di cui al medesimo comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire «e 2,» con: «2-bis».*

---

**2.0.3**

TONINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello e della Corte di assise di appello di Firenze, in Lucca)*

1. È istituita in Lucca una sezione distaccata della Corte di appello di Firenze, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Grosseto.

2. È istituita in Lucca una sezione della Corte di appello di Firenze in funzione di Corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le Corti di assise di Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Grosseto».

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1243****Art. 1.****1.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

1. All'articolo 1 del regio decreto n. 267 del 1942 il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sono considerati piccoli imprenditori agli effetti del primo comma gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che siano riconosciuti tali secondo le norme stabilite con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia"».

---

**Art. 2.****2.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:***«Art. 2-bis.**

All'articolo 7 del regio decreto n. 267 del 1942 sostituire le parole: "del re imperatore" con le seguenti: "della Repubblica"».

**2-bis.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 2-bis, è inserito il seguente:*

**«Art. 2-ter.**

All'articolo 9 del regio decreto n. 267 del 1942, al secondo comma, sostituire le parole: "nel regno" con le seguenti: "nella Repubblica"».

---

**Art. 4.****4.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 11 del regio decreto n. 267 del 1942, al secondo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "L'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, comma secondo, numero 3.".

2. All'articolo 14 del regio decreto n. 267 del 1942 le parole: "conto profitti e perdite" sono sostituite dalle seguenti: "conto economico"».

---

**Art. 5.****5.1**

IL RELATORE

*All'articolo 15 del regio decreto n. 267 del 1942, ivi richiamato, al terzo capoverso, sostituire la parola: «fallito» con la seguente: «debitore».*

---

**Art. 6.****6.1 (testo 2)**

CALVI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:*

"La sentenza è provvisoriamente esecutiva e, con esclusione dei casi in cui ha luogo la notificazione e la comunicazione di cui all'articolo 17, comma 1, ha efficacia al momento della sua iscrizione al registro delle imprese ai sensi del secondo comma dell'articolo 17"».

---

**6.1**

CALVI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:*

*"La sentenza è provvisoriamente esecutiva ed ha efficacia dal momento della sua pubblicazione"».*

---

**6.2**

IL RELATORE

*Al primo comma, lettera b), sostituire le parole: «dell'imprenditore» con le seguenti: «del fallito» e le parole: «dall'imprenditore» con le altre: «dal fallito».*

---

**6.3**

IL RELATORE

*Al primo comma, lettera b), sopprimere le parole: «dell'impresa».*

---

**Art. 7.****7.1**

IL RELATORE

*Al primo comma, lettera b), è inserita la seguente:*

«b-bis) al secondo comma, dopo le parole: "all'ufficio del registro delle imprese" sono inserite le seguenti: ", in via telematica,"».

---

**7.2**

IL RELATORE

*Al primo comma, lettera c), sostituire le parole: «è immediatamente annotata al REA. È pubblicata e inserita per estratto nel Bollettino della camera di commercio e,» con le seguenti: «è inserita,».*

---

**Art. 8.****8.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 25 del regio decreto n. 267 del 1942, al comma 1, numero 6), le parole: "ed i procuratori" sono sostituite dalle seguenti: "e se del caso gli arbitri"».

---

**8.0.1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

1. All'articolo 25 del regio decreto n. 267 del 1942, al primo comma, sopprimere il numero 2)».

---

**Art. 9-bis.****9-bis.1**

CALVI, ZANCAN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 28 del regio decreto n. 267 del 1942, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La funzione di curatore può essere svolta da uno o più soggetti organizzati anche in forma di società, iscritti in appositi elenchi sulla base di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza"».

---



**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**191<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PROVERA

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.**La seduta inizia alle ore 15,35.***IN SEDE REFERENTE****(2962) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998***

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore presidente PROVERA (LP) in sostituzione del relatore designato Calogero Sodano, sottolineando come l'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Pechino il 9 giugno 1998, sia volto a consentire un ulteriore salto di qualità alla cooperazione bilaterale nell'applicazione della ricerca scientifica al processo di sviluppo tecnologico ed industriale in atto in Cina.

Le principali linee guida del nuovo Accordo riguardano la possibilità di concludere intese dirette con strutture locali, l'apertura alla partecipazione di Paesi terzi e di organizzazioni internazionali in specifici progetti miranti a favorire la realizzazione di programmi suscettibili di attirare il finanziamento multilaterale, la creazione di sottocommissioni miste per la gestione di settori prioritari di collaborazione, la possibilità di importazione in esenzione fiscale di apparecchiature per le finalità dell'Accordo e facilitazioni per l'ingresso del personale coinvolto nelle attività bilaterali.

Le risorse finanziarie aggiuntive che verranno messe a disposizione della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale saranno utilizzate per la realizzazione di progetti in alcuni settori prioritari: l'agricoltura, le infrastrutture e le industrie fondamentali, le industrie a tecnologia avanzata, la ricerca di base, le biotecnologie ed il settore sanitario. Ricorda,

quindi, che il bilancio di venticinque anni di cooperazione nel campo scientifico e tecnologico con la Cina è uno dei più positivi per il dinamismo e la diversificazione che è stata impressa alle relazioni bilaterali in questo settore, come risulta dalla pubblicazione che il Ministero per la scienza e la tecnologia cinese ha curato nella ricorrenza celebrativa del ventennale, per segnalare i principali sviluppi e gli esiti più significativi della collaborazione fra i due Paesi.

Il presente Accordo, già presentato in Parlamento nella precedente legislatura, ha dovuto essere riesaminato al momento dell'inizio di quella attuale, anche per verificare l'opportunità di concludere le procedure di ratifica alla luce dei complessi rapporti di molti Paesi nei confronti della Cina. Nel frattempo, tuttavia, in attuazione del precedente Accordo in materia, firmato a Roma il 6 ottobre 1978, la cooperazione bilaterale ha potuto giovare delle biennali riunioni della Commissione mista e della firma di Protocolli esecutivi di quell'Accordo, da ultimo l'XI Protocollo firmato dal rappresentante del Governo italiano nel novembre 2003, mentre l'interesse prioritario dell'Italia ad espandere la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia tra l'Italia e la Cina è stato ribadito nel corso di una recente visita in Italia del vice Ministro cinese della scienza e della tecnica. Sul piano contenutistico, l'Accordo in questione è formato da un preambolo e da dieci articoli.

Le premesse del preambolo costituiscono la base dell'obiettivo generale dell'Accordo che, sancito nell'articolo I, consiste nella promozione e lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica in aree di reciproco interesse, su base paritaria e per il reciproco vantaggio. Sulla base delle priorità fissate dalle rispettive politiche di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica ed intendendo queste priorità in un quadro di reciproca complementarità, l'articolo II dell'Accordo indica i particolari settori che maggiormente si prestano allo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica. L'articolo III stabilisce le attività mediante le quali potrà aver luogo la collaborazione, tra i due Paesi nelle forme qui diversificate, consentite da una cooperazione che ha raggiunto un alto grado di maturazione ed interessa un così ampio spettro di settori.

L'articolo IV rinvia la definizione della ripartizione degli oneri sostenuti dalle due Parti per l'attività prevista dall'Accordo ai programmi esecutivi che saranno concordati dalle Parti per il tramite della Commissione mista prevista dall'articolo VI, alle collaborazioni dirette fra istituzioni dei due Paesi regolate da apposite convenzioni ed alle intese specifiche interessanti settori particolari. L'articolo V stabilisce un collegamento tra attività di cooperazione bilaterale e programmi dell'Unione europea e di altri organismi multilaterali, costituendo fra i tre livelli della cooperazione (bilaterale, regionale europea e multilaterale) un opportuno nesso di complementarità teso a valorizzare e predisporre la partecipazione delle istituzioni delle due Parti ad ambiti sempre più vasti di collaborazione.

Il coordinamento e la verifica delle attività di collaborazione sono affidati dall'articolo VI ad una Commissione mista che si riunirà almeno ogni due anni per la valutazione dello stato e delle prospettive della col-

laborazione, per l'individuazione delle priorità e per la definizione del programma esecutivo.

L'articolo VII indica le facilitazioni che le autorità delle due Parti si impegnano ad accordare per promuovere gli sviluppi della collaborazione per quanto concerne l'ingresso e l'uscita dal territorio del personale qualificato e l'introduzione, in esenzione da imposte, delle apparecchiature necessarie per la realizzazione dei progetti e programmi previsti dall'Accordo. Svolge quindi dei brevi rilievi circa la delicata materia dei diritti sulla proprietà intellettuale che viene regolata nell'Allegato all'Accordo al quale fa riferimento l'articolo VIII. L'articolo IX prescrive, infine, la cessazione della validità del precedente Accordo del 1978 alla data di entrata in vigore del presente.

Infine, sottolinea la significatività dell'Accordo dovendosi tener conto del ruolo della Cina nel contesto delle relazioni internazionali; infatti, al di là della complessa situazione presente, il sistema Paese Cina appare ormai prossimo a sviluppi del tutto originali per il suo ruolo nei consessi internazionali di segno multilaterale. Si riferisce alle prospettive di riforma del Consiglio di sicurezza ONU di cui la Cina è membro permanente e accenna anche al tentativo di rilancio dei negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio, entrambi contesti nei quali la posizione cinese si configura sin da ora come tra le più incisive e rilevanti. Anche per queste ragioni, dunque, auspica una pronta ratifica dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2927) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno 2004.

Ha la parola il senatore Franco DANIELI (*Mar-DL-U*) il quale nell'annunciare il proprio voto favorevole sul disegno di legge, richiama l'attenzione dei membri della Commissione sull'importante esperienza che ha legato negli ultimi anni la comunità italiana e i bambini bielorussi vittima dell'ondata radioattiva frutto dell'incidente di Chernobyl. Infatti, i programmi di ospitalità estiva dei minori bielorussi da parte di molte famiglie italiane rappresenta, a suo parere, una grande prova di solidarietà e spontaneità che esula dai normali canoni dei rapporti formali tra due Paesi. Ribadisce, tuttavia, l'importanza di poter monitorare con attenzione la funzionalità delle procedure di rilascio dei visti in favore degli stessi bambini bielorussi, recentemente oggetto di un'interrogazione svolta in Commissione. Al di là delle puntuali spiegazioni fornite dal Sottosegretario in quell'occasione, ritiene si debba provvedere a far fronte alle esigenze dell'Ambasciata italiana a Minsk affinché essa possa ottenere un potenzia-

mento dell'organico non inferiore a due unità per il periodo ordinario di lavoro e, di cinque unità per i momenti di maggior impegno in prossimità delle vacanze estive. Infine, anticipando i rilievi che avrà occasione di sviluppare in sede di esame dello schema di decreto sulle risorse immobiliari a disposizione del Ministero degli affari esteri, richiama l'esigenza di far fronte all'inadeguatezza degli spazi e dei locali di cui dispone la rappresentanza diplomatica in Bielorussia, trattandosi, tra l'altro di edifici che essa condivide con la Rappresentanza del Regno Unito.

Il senatore BUDIN (*DS-U*) si associa ai rilievi esposti dal senatore Danieli auspicando altresì che si possa provvedere a rinsaldare le relazioni con la Bielorussia affinché essa superi le residue difficoltà per riacquisire la partecipazione *optimo iure* in seno al Consiglio d'Europa.

Coglie poi l'occasione per richiamare l'attenzione sulla candidatura della città di Trieste per l'Esposizione universale del 2008; una candidatura, questa, che va sostenuta in modo coerente e sistematico ottenendo il consenso del maggior numero di Paesi possibile.

Il senatore PIANETTA (*FI*), annunciando a sua volta il voto favorevole del proprio gruppo sulla ratifica dell'Accordo in esame, si associa all'auspicio espresso dal senatore Franco Danieli affinché si possa facilitare la procedura di rilascio dei visti per i soggiorni estivi dei minori bielorussi, tenendo anche conto dalla risultanze emerse dal recente svolgimento della citata interrogazione in Commissione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di regolamento di semplificazione delle procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure amministrative relative alle organizzazioni non governative (n. 384)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Esame e rinvio)

Introduce l'esame dello schema di regolamento il presidente relatore PROVERA (*LP*) rilevando che il decreto ministeriale è adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 43, della legge 24 dicembre 2003 n. 350. Rivestendo la forma del regolamento, esso si propone di semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di cooperazione internazionale realizzate attraverso le organizzazioni non governative e rappresenta un primo passo verso una più organica riforma dell'attuale assetto organizzativo e gestionale della politica di cooperazione allo sviluppo

L'obiettivo che si intende perseguire, nei limiti imposti dalla natura del provvedimento, è quello di eliminare o ridurre al massimo gli oneri

amministrativi e burocratici- gravanti sulle organizzazioni non governative e sul Ministero degli affari esteri - che comportano appesantimenti procedurali e rallentamenti dell'azione amministrativa nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo. Tali appesantimenti si riflettono sui tempi di conclusione delle procedure amministrative medesime, con conseguenze negative sul normale svolgersi dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche dal punto di vista amministrativo - contabile: impossibilità di considerare concluso un progetto con relativa immobilizzazione di risorse finanziarie sia delle organizzazioni non governative sia del Ministero medesimo, dispersione di risorse umane sulla gestione dell'arretrato con conseguente difficoltà a far partire nuove iniziative. Nel decreto sono introdotte disposizioni di semplificazione delle procedure amministrative ad esclusiva garanzia dell'amministrazione.

Per quanto concerne la disciplina vigente in materia di rendicontazione e la prassi amministrativa seguita per gli interventi di cooperazione realizzati per il tramite di organizzazioni non governative (ONG), l'oratore opera una distinzione tra programmi promossi dalle ONG e programmi ad esse affidati. Nel caso dei programmi «affidati», il rapporto con l'ONG è regolato da una convenzione, che precisa i termini di esecuzione e le modalità di pagamento, subordinando l'erogazione dei corrispettivi contrattuali alla presentazione dei prescritti stati di avanzamento; per quanto riguarda i programmi «promossi» dalle ONG, l'erogazione delle rate successive alla prima è condizionata al riconoscimento delle spese oggetto del rendiconto finanziario.

Per quanto concerne in particolare l'esame e l'approvazione dei rapporti delle ONG (articolo 1 dello Schema di regolamento), segnala che, oltre alla documentazione di rito, con il decreto in esame viene introdotto l'obbligo della presentazione di una relazione sottoscritta da un revisore contabile, attestante l'attendibilità del rendiconto finanziario e, ai fini del pagamento della rata finale, la presentazione di una dichiarazione dell'Amministrazione attestante il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.

Le innovazioni proposte consentono, da un lato, di semplificare le attività di controllo da parte degli uffici amministrativi e rappresentano, dall'altro, uno dei presupposti essenziali per alimentare un sistema di controllo di gestione efficiente ed efficace.

Il senatore Franco DANIELI (*Mar-DL-U*) interviene per manifestare il proprio apprezzamento sullo schema di decreto volto a razionalizzare la disciplina della cooperazione allo sviluppo, senza però che esso possa essere sottratto alla definizione di «provvedimento tampone». A suo giudizio, infatti, rimangono ferme le esigenze già in altre sedi espresse per il celere avvio di un disegno di riforma globale della cooperazione italiana, dovendosi tener presente, tra l'altro, che i capitali di spesa relativi al settore della cooperazione allo sviluppo sono gravati dall'ammontare di 300 milioni di euro di residuo passivo. A suo giudizio, oltre a doversi prendere atto delle gravi conseguenze sui programmi di sviluppo causate dalla po-

litica finanziaria dell'attuale Ministro dell'economia e delle finanze, si dovrà anche adeguatamente collocare la nuova disciplina nel contesto comunitario che, al momento, appare in una continua evoluzione. In tale prospettiva auspica che si possano al più presto muovere i primi passi in seno al Comitato ristretto che dovrà occuparsi dell'esame congiunto delle proposte di legge sul tema della cooperazione avanzate dai vari Gruppi parlamentari.

Il senatore PIANETTA (*FI*) interviene per manifestare il proprio assenso sul contenuto dello schema di decreto in esame, il quale appare improntato ad una soluzione di rigore e trasparenza e a finalità di razionalizzazione del sistema di cooperazione più che mai necessarie.

Il senatore MORSELLI (*AN*) si unisce alle considerazioni espresse dagli oratori intervenuti annunciando il proprio appoggio allo schema di decreto. Auspica, tuttavia, che questo regolamento non determini un allungamento dei tempi della riforma del sistema, la quale deve investire anche le stesse organizzazioni non governative. Rispetto al loro operato, infatti, è sua opinione che si debbano perfezionare le discipline volte ad attuare un effettivo controllo sulle risorse impiegate e sui risultati raggiunti. Ciò anche per poter finalmente comprendere a consuntivo di molti problematici anni di cooperazione chi abbia operato in modo efficace e proficuo e, viceversa, poter individuare chi abbia agito in diseconomia. Rinnova, quindi, l'auspicio affinché si possa pervenire celermente ad un testo di riforma della legge n. 49 del 1987.

Il relatore PROVERA (*LP*) nell'unirsi ai rilievi esposti tanto dal senatore Morselli quanto dal senatore Danieli, ricorda ai presenti che nella giornata di domani si svolgerà la prima seduta del Comitato ristretto che sarà chiamato nei prossimi mesi a redigere un testo definitivo e unitario sul progetto di legge relativo alla cooperazione.

Il senatore BUDIN (*DS-U*) si dichiara anch'egli favorevole ai contenuti dello schema di decreto in esame, a sua volta ritenendo che si debba procedere oltre che alla redazione di regolamenti ministeriali, ad una più ambiziosa riforma dell'intero sistema che ruota intorno alle attività di cooperazione.

Il sottosegretario MANTICA in linea con precedenti interventi svolti in Commissione, ricorda come attualmente operino nel settore più di 170 organizzazioni non governative la cui azione di cooperazione è fortemente pregiudicata dalla attuale disciplina relativa alla contabilità di stato. In proposito, dunque, si apre sia un problema di competitività con le organizzazioni che fanno capo ad altri Paesi, sia la prospettiva di una riforma della stessa disciplina sulla contabilità volta a ridurre le lungaggini connesse con le procedure di impegno di spesa, senza, però, pregiudicare gli obiettivi di trasparenza nell'azione per lo sviluppo. In proposito, pre-

cisa che il Governo, consapevole dell'esigenza di rendere più efficaci ed efficienti gli interventi di cooperazione allo sviluppo si propone di operare una riforma della cooperazione mediante decreti, in attesa della più ampia modifica della disciplina che scaturirà dal confronto delle diverse proposte parlamentari. In proposito, oltre al decreto volto a disciplinare le procedure relative ai contributi alle organizzazioni non governative, dichiara che il Governo ha intenzione di presentare all'esame in sede consultiva della Commissione un decreto relativo alle spese in economia, un secondo decreto che investe gli interventi di emergenza e le procedure contrattuali di rendicontazione relative alle spese all'estero e, infine, un decreto sulla riorganizzazione delle competenze in materia di contributi erogati all'Unione europea e agli organismi internazionali. Conclude annunciando che oltre a questa disciplina di natura regolamentare, verrà attivata un'unità di valutazione degli interventi bilaterali e multilaterali e una rivisitazione della copertura dell'organico degli esperti di cooperazione.

In attesa delle osservazioni della Commissione bilancio il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULLA DISCUSSIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2976*

Il presidente PROVERA propone di fissare alle ore 16 di venerdì 2 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 2976, assegnato alla Commissione per la discussione in sede deliberante.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**129<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***CONTESTABILE***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.**La seduta inizia alle ore 15,05.***SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE**

Con riferimento alla missione presso la base navale di La Spezia, deliberata nella seduta del 31 marzo scorso e prevista per le giornate di domani e dopodomani, il presidente CONTESTABILE rende noto che, a seguito di sopravvenuti problemi di natura tecnica, la partenza del volo di andata dall'aeroporto militare di Ciampino, originariamente fissata per le ore 17,15 è stata posticipata alle ore 19,30.

La Commissione prende atto.

Propone poi di effettuare la missione in Egitto (presso il 10° Gruppo navale impegnato nell'area di Sharm el Sheik) ed in Libano (presso il reparto di elicotteri locato a Nakura) – già deliberata nella seduta del 31 marzo – nelle giornate da lunedì 20 a sabato 25 settembre.

La Commissione conviene sulla proposta formulata dal Presidente.

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente CONTESTABILE dà conto alla Commissione di una missiva da lui inviata il 24 giugno al Presidente del Senato, nella quale era a suggerire l'assegnazione alla sola Commissione Difesa del disegno di legge di conversione del decreto-legge di proroga della partecipazione italiana alle operazioni militari internazionali, attualmente all'esame del-



l'altro ramo del Parlamento in prima lettura e che dovrebbe essere trasmesso al Senato nelle prossime settimane.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) esprime, a nome della propria parte politica, la sua non adesione alla scelta operata dalla Presidenza di sollecitare l'assegnazione alla sola Commissione Difesa del provvedimento di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, rilevando che, presso la Camera dei Deputati, esso è stato in ogni caso assegnato alle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa.

Anche il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) esprime il proprio disappunto in ordine alle iniziative assunte dalla Presidenza sull'organizzazione dei lavori della Commissione, osservando che le motivazioni alla base di una assegnazione alle Commissioni riunite Affari esteri e Difesa sono ancora valide, stante l'indubbia rilevanza del provvedimento anche dal punto di vista delle strategie di politica estera del Paese.

Sulle osservazioni formulate dal presidente Contestabile manifestano invece avviso favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori COLLINO (*AN*), ZORZOLI (*FI*) e PALOMBO (*AN*).

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(2906) Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 12 maggio scorso, era stata dichiarata chiusa la discussione generale ed era stato fissato al 19 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) illustra l'ordine del giorno 0/2906/1/4°, ponendo l'accento sulla necessità di adoperarsi per la formulazione di normative comuni a livello europeo in ordine agli aeromobili a pilotaggio remoto e sull'opportunità di adottare la procedura della riserva parlamentare relativamente ad eventuali conclusioni della NATO sull'utilizzo di tali mezzi, sottoponendo preventivamente alle Commissioni Difesa dei due rami del Parlamento le eventuali normative dell'Alleanza atlantica.

Il relatore ARCHIUTTI (*FI*) esprime parere favorevole sulla prima parte dell'ordine del giorno 0/2906/1/4°, a patto però che venga riformulato il primo punto nel modo seguente «impegna il governo a continuare ad adoperarsi affinché la Nato e l'Unione europea si dotino al più presto di normative comuni per l'impiego di velivoli APR». Esprime invece parere contrario relativamente al secondo punto, ossia quello dalle parole «ad adottare la procedura della riserva parlamentare» alle seguenti: «normative della NATO».

Il sottosegretario CICU si associa alle considerazioni espresse dal relatore.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), pur riformulando l'ordine del giorno da lui presentato nel senso indicato dal relatore (0/2906/1/4° (Nuovo testo)), insiste per il mantenimento in esso e per la conseguente votazione del suo secondo punto, osservando che pure la tematica della riserva parlamentare sulle conclusioni dell'Alleanza atlantica in ordine all'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto dovrebbe ricevere la giusta attenzione da parte delle forze politiche di maggioranza.

Il primo punto dell'ordine del giorno 0/2906/1/4° risulta quindi accolto dal GOVERNO come raccomandazione, mentre il secondo, posto in votazione, viene respinto dalla Commissione.

Si procede all'esame dell'articolo 1, al quale non erano stati presentati emendamenti.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il presidente CONTESTABILE pone ai voti quell'articolo, che risulta approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2, e delle proposte emendative ad esso presentate.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) illustra brevemente gli emendamenti a sua firma, ponendo particolarmente l'accento sulle proposte 2.3 e 2.4, volte a consentire un uso esclusivamente difensivo, e senza alcun armamento opzionale, degli aeromobili a pilotaggio remoto.

Si procede alle votazioni.

Il presidente CONTESTABILE dichiara decaduto l'emendamento 2.5, stante l'assenza del proponente. Pone quindi ai voti l'emendamento 2.1, che risulta respinto dalla Commissione.

Il senatore NIEDDU (*DS-U*) chiede la verifica del numero legale, mentre gli altri senatori appartenenti al Gruppo DS-L'Ulivo abbandonano l'aula della Commissione.

Il presidente CONTESTABILE constata che la Commissione non è in numero legale per proseguire i lavori. Sospende quindi la seduta per 20 minuti, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del Regolamento.

*La seduta, sospesa alle ore 15,30 riprende alle 15,50.*

Dopo che il presidente CONTESTABILE ha accertato la presenza del prescritto numero di senatori per votare, sono respinti dalla Commissione gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Per dichiarazione di voto sull'emendamento 2.4 interviene il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*), rimarcando l'importanza e la delicatezza delle tematiche ad esso sottese, ed osservando che la sua approvazione non costituirebbe in ogni caso un ostacolo ad un positivo e proficuo utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto da parte delle Forze armate.

L'emendamento 2.4 risulta quindi respinto.

Il presidente CONTESTABILE pone quindi separatamente ai voti sia l'articolo 2, che i restanti articoli 3 e 4 del provvedimento, ai quali non erano stati presentati emendamenti. I tre articoli, singolarmente votati, risultano approvati dalla Commissione.

Si procede infine alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) preannuncia, a nome del Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo, il voto di astensione. Ciò in ragione del mancato accoglimento sia della seconda parte dell'ordine del giorno 0/2906/1/4<sup>o</sup> (Nuovo testo), sia degli emendamenti a sua firma.

Il presidente CONTESTABILE, previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato dalla Commissione.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del Presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il senatore COLLINO (*AN*), relatore sul provvedimento in titolo, illustra il lusinghiero *curriculum vitae* del candidato, proponendo alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) osserva che la candidatura in esame potrebbe dare adito ad alcune perplessità a livello politico, rilevando altresì che alcuni elementi biografici del soggetto, peraltro privi di un effettivo valore sostanziale, avrebbero potuto essere omessi in quanto la loro

citazione rappresenterebbe, a suo avviso, una violazione della normativa vigente sulla riservatezza di taluni dati personali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale. Pone quindi ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori ARCHIUTTI (FI), BEDIN (Mar-DL-U), BONATESTA (AN), COLLINO (AN), CONTESTABILE (FI), FIRRARELLO (FI), GRILLOTTI (AN), MANFREDI (FI), MELELEO (UDC), MINARDO (FI), PALOMBO (AN), PELLEGRINO (UDC) (in sostituzione del senatore Gubert), PERUZZOTTI (LP) STIFFONI (LP) (in sostituzione del senatore Calderoli) e ZORZOLI (FI).

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**ORDINI DEL GIORNO  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2906**

**0/2906/1/4<sup>a</sup>**

BEDIN

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente, riunita in sede deliberante, in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 2906,

premesso che:

le disposizioni nazionali sull'impiego da parte delle Forze Armate italiane di velivoli a pilotaggio remoto non possono fare riferimento ad una specifica normativa, a livello internazionale ed europeo, che disciplini l'utilizzo di tali sistemi;

osservato che dal marzo del 2002 è attivo un gruppo di lavoro della NATO per lo studio della possibilità di utilizzare tali velivoli anche con funzioni di combattimento;

considerato che i velivoli a pilotaggio remoto possono costituire uno strumento rilevante del sistema di sicurezza e di difesa europea, in particolare per quanto riguarda il controllo delle frontiere esterne dell'Unione e la partecipazione dell'Unione Europea ad operazione di pace fuori dai propri confini,

impegna il Governo:

ad adoperarsi attivamente perchè l'Unione Europea si doti al più presto di normative comuni per l'impiego dei velivoli a pilotaggio remoto;

ad adottare la procedura della riserva parlamentare relativamente ad eventuali conclusioni NATO sull'utilizzo degli APR anche in funzione di combattimento e di sottoporre preventivamente alle Commissioni Difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per il parere le normative della NATO.

---

**0/2906/1/4<sup>a</sup> (nuovo testo)**

BEDIN

La 4<sup>a</sup> Commissione permanente, riunita in sede deliberante, in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 2906,

premessi che:

le disposizioni nazionali sull'impiego da parte delle Forze Armate italiane di velivoli a pilotaggio remoto non possono fare riferimento ad una specifica normativa, a livello internazionale ed europeo, che disciplina l'utilizzo di tali sistemi;

osservato che dal marzo del 2002 è attivo un gruppo di lavoro della NATO per lo studio della possibilità di utilizzare tali velivoli anche con funzioni di combattimento;

considerato che i velivoli a pilotaggio remoto possono costituire uno strumento rilevante del sistema di sicurezza e di difesa europea, in particolare per quanto riguarda il controllo delle frontiere esterne dell'Unione e la partecipazione dell'Unione Europea ad operazioni di pace fuori dai propri confini,

impegna il governo:

a continuare ad adoperarsi affinché la Nato e l'Unione europea si dotino al più presto di normative comuni per l'impiego di velivoli APR;

ad adottare la procedura della riserva parlamentare relativamente ad eventuali conclusioni NATO sull'utilizzo degli APR anche in funzione di combattimento e di sottoporre preventivamente alle Commissioni Difesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per il parere le normative della NATO.

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2906****Art. 2.****2.5**

GUBERT

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonchè per le attività di concorso ad operazioni di organizzazioni internazionali o su loro mandato miranti ad assicurare la pace, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della Costituzione».

---

**2.1**

BEDIN

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nel corso di operazioni di supporto al controllo delle frontiere o agli interventi della Protezione civile sul territorio nazionale l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2, ma esso è soggetto alla previa comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile».

---

**2.2**

BEDIN

*Al comma 4, sopprimere le parole: «di crisi o».*

---

**2.3**

BEDIN

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Fino alla definizione di specifiche normative in ambito NATO, gli APR in dotazione alle Forze Armate italiane possono essere impiegati soltanto a scopo difensivo».

---

**2.4**

BEDIN

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Fino alla definizione di specifiche normative in ambito NATO, gli APR in dotazione alle Forze Armate italiane non potranno essere dotati di alcun armamento».

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**519<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(848-bis) Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione a quanto già segnalato nella scorsa seduta, conferma che una parte dei fondi, pari a circa 8 milioni di euro, destinati alla copertura degli oneri relativi all'emendamento 2.0.1, presentato dal Governo sul disegno di legge in titolo, non sono più disponibili. Inoltre, dell'accantonamento richiamato a copertura del medesimo emendamento, risultano impegnati complessivamente 13 milioni di euro, utilizzati per il finanziamento di parte degli oneri riferiti al disegno di legge n. 4636 sulla riforma dell'ordinamento giudiziario attualmente in esame presso la Camera dei deputati (atto Senato n. 1296). Si riserva comunque di fornire ulteriori dettagli sulla questione nelle prossime sedute.

Il presidente AZZOLLINI, nel ringraziare il sottosegretario Vegas per le puntuali informazioni rese, evidenzia la necessità che il Governo predisponga in tempo utile una idonea copertura finanziaria sull'emendamento 2.0.1 in sostituzione della precedente, ormai impegnata da altri provvedimenti di spesa, considerando che il suddetto emendamento è stato presen-



tato dallo stesso Governo. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI propone di approvare l'ipotesi, illustrata nelle precedenti sedute, del programma integrativo per la ripresa dell'indagine conoscitiva sull'andamento del debito degli enti non statali che comprende le audizioni del Direttore generale del Tesoro e del Ragioniere generale dello Stato nonché dei rappresentanti della Corte dei conti e della Banca d'Italia. Precisa inoltre che, contestualmente all'audizione del Ragioniere generale dello Stato, come indicato nella seduta di ieri, potrà essere svolta una distinta procedura informativa avente per oggetto il complessivo andamento dei conti pubblici ed i risultati della manovra di bilancio per il 2004.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE conferma che l'audizione del Commissario europeo Monti, già preannunciata nelle precedenti sedute, avrà luogo dinanzi alle Commissioni riunite 5<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>, non appena definite le necessarie intese per la fissazione della data.

Ricorda, inoltre, che nella giornata di oggi, alle ore 14,30, avrà luogo la seduta delle Commissioni riunite 5<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup>, per l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3011, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 159, recante misure urgenti per favorire la ristrutturazione ed il rilancio dell'Alitalia. Resta altresì confermato l'esame del medesimo provvedimento in sede consultiva presso la 5<sup>a</sup> Commissione.

Prende atto la Commissione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, infine, di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dello schema 365 in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**309<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e per i beni e le attività culturali Bono.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario BONO risponde all'interrogazione n. 3-01455 dei senatori Brunale ed altri, in merito alla scultura etrusca denominata «Testa Lorenzini», sottolineando anzitutto che, sulla base degli elementi probatori attualmente disponibili, l'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze sostiene, con certezza, che il reperto archeologico sia di proprietà privata. Risulta infatti che esso appartenesse alla famiglia Lorenzini da tempo antecedente all'emanazione della prima legge di tutela del 1909, che attribuiva allo Stato la proprietà dei reperti archeologici.

Egli assicura altresì che ad oggi il Ministero non dispone di elementi ulteriori, diversi da quelli noti all'avvocatura.

Quanto all'obiezione in ordine alla mancanza di una documentazione che attesti a quando risalga la proprietà privata del reperto, il Sottosegretario rileva che, trattandosi di un bene mobile, per esso vige il principio di diritto civile secondo cui il possesso equivale a titolo di proprietà. Il trasferimento di proprietà di un bene mobile non richiede infatti altre formalità oltre alla sua consegna materiale.

Ricorda inoltre che è attualmente in corso una lite tra la famiglia Lorenzini e la famiglia Pazzagli, avente ad oggetto la comproprietà del reperto, che si basa sul presunto rinvenimento della scultura fra gli anni '50 e '60 del secolo scorso in un pozzo situato al confine fra i fondi di proprietà di dette famiglie.

Qualora venisse dimostrata la fondatezza di tale asserzione, che peraltro – prosegue – l'avvocatura distrettuale giudica non verosimile, egli afferma che lo Stato sarebbe senz'altro proprietario del reperto *ex lege*.

In ogni caso, stante la vertenza in atto, egli comunica che il reperto archeologico è sottoposto a sequestro giudiziario ed è attualmente custodito presso il Museo Guarnacci di Volterra, dove ne sono pienamente assicurate la ottimale conservazione e la fruizione pubblica.

Il senatore MODICA (*DS-U*) si dichiara soddisfatto della risposta, sottolineando che l'intento dell'interrogazione era anzitutto quello di sollecitare il Governo, al di là della effettiva proprietà del reperto archeologico, ad assicurare la conservazione del reperto presso il richiamato Museo Guarnacci, affinché sia messo a disposizione della città di Volterra. In questo modo, oltre a rispettare la volontà del signor Lorenzini, egli prosegue, si facilita la risoluzione del contenzioso in atto.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2976) Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era svolta la relazione illustrativa. Dichiarata indi aperta la discussione generale.

Interviene il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) il quale, dopo aver dichiarato di condividere i contenuti della relazione svolta dal senatore Bevilacqua, sottolinea che le vicende degli esuli italiani, dei loro diritti e della loro storia sono strettamente connesse a rilevanti aspetti culturali.

In proposito, egli richiama l'importante attività di ricerca di alcune istituzioni scientifiche in tale ambito, come testimonia il programma di monitoraggio e schedatura concernente gli esuli istriani, nonché gli esuli dai territori croati e sloveni, nonché altre iniziative delle università.

Egli suggerisce pertanto di dar conto nel parere che la Commissione si appresta ad approvare di tale significativa attività di ricerca e di documentazione svolta dai centri universitari di ricerca.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) si associa, a nome del Gruppo, alle considerazioni appena svolte dal senatore Monticone.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

In sede di replica, ha indi la parola il relatore BEVILACQUA (AN), il quale illustra uno schema di parere favorevole del seguente tenore:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che si è esaurito il triennio finanziario di riferimento delle leggi nn. 72 e 73 del 2001, rispettivamente volte a promuovere progetti per la tutela delle tradizioni storiche, culturali e linguistiche italiane delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia e a prorogare al 31 dicembre 2003 le disposizioni della legge n. 19 del 1991 in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia,

valutata positivamente la scelta del Governo di rifinanziare entrambe le leggi con un unico provvedimento,

registrato con favore che il rifinanziamento è volto al consolidamento e potenziamento delle attività già avviate nell'ambito delle due leggi,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

Per dichiarazione di voto interviene il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*), il quale ribadisce l'opportunità di inserire nello schema di parere un esplicito riferimento all'attività svolta dalle istituzioni scientifiche italiane che svolgono attività di studio e documentazione. Chiede pertanto che, dopo le parole «parere favorevole», siano inserite le seguenti: «invitando la Commissione di merito a tenere in considerazione le attività svolte anche da centri universitari di ricerca che raccolgono documentazioni sull'argomento». Al di là dei condivisibili aspetti della memoria e del patriottismo, il disegno di legge dovrebbe infatti – a suo avviso – tener conto anche di questa importante realtà.

Il relatore BEVILACQUA (AN) accoglie la richiesta del senatore Monticone e riformula conseguentemente il proprio schema di parere nel seguente modo:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che si è esaurito il triennio finanziario di riferimento delle leggi nn. 72 e 73 del 2001, rispettivamente volte a promuovere progetti per la tutela delle tradizioni storiche, culturali e linguistiche italiane delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia e a prorogare al 31 dicembre 2003 le disposizioni della legge n. 19 del 1991 in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia,

valutata positivamente la scelta del Governo di rifinanziare entrambe le leggi con un unico provvedimento,

registrato con favore che il rifinanziamento è volto al consolidamento e potenziamento delle attività già avviate nell'ambito delle due leggi,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole invitando la Commissione di merito a tenere in considerazione le attività svolte anche da centri universitari di ricerca che raccolgono documentazioni sull'argomento».

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione accoglie all'unanimità lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, così come modificato.

*(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore aveva svolto la relazione illustrativa. Dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore MODICA (*DS-U*) si richiama anzitutto ai contenuti della relazione svolta dal senatore Barelli nella quale, fra l'altro, si auspica che il decreto-legge rappresenti l'occasione per riproporre il testo originario dell'articolo 5 del decreto-legge n. 97 del 2004, in materia di università, per rimediare ad un errore imputato al Parlamento. Al riguardo, egli sottolinea che già nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione i Gruppi di opposizione avevano criticato la nuova formulazione dell'articolo 5, rilevandone l'inapplicabilità, e che pertanto è più corretto asserire che il Parlamento è ora chiamato a rimediare ad un errore commesso dalla maggioranza di Governo.

Dopo aver ricordato che in Commissione di merito sulla questione sono stati presentati due emendamenti di identico contenuto, uno a firma dei senatori Asciutti e Valditara, e l'altro sottoscritto dal Governo, egli dichiara di ritenere indispensabili alcuni aggiustamenti.

In particolare, ritiene opportuno, da un lato, chiarire che il limite di *budget* previsto per l'assunzione del personale rappresenta l'unico vincolo a cui sono sottoposte le università e, dall'altro, estendere le norme recate nella legge finanziaria che consentono l'immissione in ruolo dei professori ordinari ed associati vincitori di concorso entro il 31 ottobre 2003, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

Si tratta, in questo ultimo caso, di una disposizione a suo avviso necessaria tanto più in considerazione del protrarsi, da oltre un triennio, del blocco delle assunzioni nel settore universitario.

Nel dibattito interviene altresì il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) il quale, dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Modica, esprime vivo apprezzamento per il contenuto recato all'articolo 7 del decreto-legge, diretto a ripristinare con chiarezza il ruolo del CONI nei confronti delle associazioni sportive, anche con riferimento agli aspetti fiscali.

In sede di replica interviene il relatore BARELLI (*FI*), il quale illustra il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutato positivamente l'articolo 7, che dà attuazione all'ordine del giorno G 4.100, accolto dal Governo in occasione dell'esame in Senato del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 (cosiddetto "decreto Urbani"), che impegnava l'Esecutivo a ribadire, con provvedimento normativo, il ruolo di garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale attribuito al CONI dal decreto legislativo n. 242 del 1999 e ad identificare, anche a fini fiscali, il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale unico elemento certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni dilettantistiche,

anche alla luce delle ulteriori disposizioni recate in materia dall'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 2980 ("Asciutti-ter"), che completano armonicamente il quadro di intervento a favore dell'associazionismo sportivo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1. Si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre un emendamento che ripristini il testo originario dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 97. Al riguardo si ricorda infatti che, in occasione dell'esame in Senato del predetto decreto-legge, fu approvato un emendamento, richiesto dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che modificava l'articolo 5. Tale modifica rischia tuttavia di vanificare la portata della norma, che era volta a neutralizzare gli effetti relativi agli incrementi retributivi spettanti al personale docente e non docente delle università ai fini della determinazione del limite del 90 per cento previsto dalla legge quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali. Alla luce di nuove valutazioni che inducono a ritenere la norma priva di conseguenze finanziarie a carico dello Stato, si propone quindi di ripristinare il testo originario dell'articolo 5.

2. Si invita inoltre la Commissione di merito a valutare l'opportunità di porre rimedio alla forte scopertura di dirigenti scolastici rispetto agli organici, che nei prossimi mesi raggiungerà il 50 per cento dei posti. A tal fine, si suggerisce di ampliare la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali ad esterni, eventualmente in via generalizzata per tutte le Amministrazioni dello Stato».

Per dichiarazione di voto, intervengono i senatori MODICA (*DS-U*) e MONTICONE (*Mar-DL-U*) i quali dichiarano la contrarietà dei Gruppi di opposizione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di direttiva concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi medesimi, per l'anno 2004, ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 382)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In discussione generale interviene la senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) la quale ricorda anzitutto che la legge n. 440 si prefiggeva anzitutto l'obiettivo di rendere effettiva l'autonomia scolastica.

Ella ripercorre indi l'andamento degli stanziamenti assicurati negli anni al Fondo per l'offerta formativa che, dai 521 miliardi di vecchie lire registrati nel 2001, precipita ora ad appena 203 milioni di euro.

Non solo, ma anche i criteri per l'assegnazione dei fondi denotano un forte ridimensionamento dell'autonomia scolastica con una corrispondente centralizzazione degli interventi. Anziché per le finalità istituzionali, i finanziamenti vengono infatti assegnati per il sostegno ad interventi riformatori che non trovano copertura nei rispettivi capitoli di bilancio, prima fra tutte la riforma della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, la cui mancata copertura finanziaria non a caso era stata criticata in sede di Commissione bilancio.

Ella giudica pertanto assai negativamente la scelta del Governo di recuperare ove possibile i fondi per sostenere riforme altrimenti prive di idonea copertura, tanto più che tale meccanismo sottrae alle istituzioni scolastiche i finanziamenti cui hanno diritto.

Passando al merito degli interventi finanziati, ella stigmatizza anzitutto il sostegno alle azioni di orientamento e tutoriali in funzione dell'ampliamento e dell'incremento del livello di scolarità. Ricorda infatti che le funzioni tutoriali non fanno parte dell'attuale quadro contrattuale, tanto che è attualmente pendente una vertenza che ne revoca in dubbio la legittimità.

Anche con riguardo agli interventi in favore dell'*handicap*, ella registra negativamente che prevalgono le iniziative di carattere centralistico e che la direttiva entra eccessivamente nel dettaglio, giungendo ad individuare gli interventi a sostegno dell'*handicap* sensoriale. Al riguardo,

ella ricorda peraltro che vi sono molte situazioni di *handicap* non sensoriale, fra cui ad esempio l'autismo, che hanno bisogno di altrettanto supporto.

Sempre con riferimento alle iniziative in favore dell'*handicap*, ella prende atto che sono previsti interventi anche in forma associata. Pur essendo in linea generale favorevole agli interventi in rete, in quanto rafforzativi dell'autonomia, in questo specifico caso ella paventa un ritorno alle scuole speciali, sul quale dissente nettamente. Analogamente, con riguardo al sostegno degli istituti di carattere atipico, stigmatizza il ruolo prevalente assegnato a forme diverse dell'integrazione nelle singole istituzioni scolastiche.

Passando alle previste azioni perequative nell'istruzione professionale, ella dichiara di concordare con l'obiettivo di innalzare il livello degli insegnamenti professionalizzanti. Sollecita tuttavia un contestuale innalzamento del livello culturale di questi percorsi affinché essi possano essere effettivamente considerati alla stregua dei licei. Quanto poi alla prefigurata sperimentazione relativa all'istruzione e formazione professionale, sulla base dell'accordo quadro del giugno 2003, ella sottolinea la necessità di un quadro normativo stabilizzato della scuola superiore, in assenza del quale la sperimentazione è destinata a non governare la riforma.

Altro tema di rilievo è poi, prosegue la senatrice Soliani, quello delle rilevazioni statistiche, del monitoraggio, della comunicazione. Al riguardo, ella conviene con la necessità di iniziative a livello nazionale. Ritiene tuttavia assai inopportuno che esse siano finanziate con il Fondo per l'offerta formativa, atteso il suo carattere affatto diverso.

Nel ribadire il proprio dissenso su modalità di gestione del Fondo che comprimono l'autonomia e invadono, anche con norme di dettaglio, settori riservati all'autonomia, invita conclusivamente il Governo a riformulare il testo della direttiva tenendo conto delle puntuali indicazioni della legge n. 440 e presenta uno schema di parere contrario unitamente agli altri rappresentanti dell'opposizione, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*), nel convenire pienamente con le osservazioni della senatrice Soliani, si sofferma anzitutto sulla continua riduzione degli stanziamenti in favore del Fondo per l'offerta formativa. Pur concordando con il relatore Brignone che l'esame della direttiva in titolo dovrebbe concentrarsi più sui criteri di riparto che sull'entità del Fondo, ritiene infatti ineludibile un giudizio critico sulla scelta del Governo di ridurre gli stanziamenti dai 258 milioni di euro dell'ultima legge finanziaria del Centro Sinistra agli attuali 203. Anche in considerazione del minore potere di acquisto dell'euro, le scuole si trovano infatti oggi con una capacità di azione assai ridotta rispetto agli anni passati.

Inoltre, tali risorse sono gestite in modo difforme rispetto alle finalità previste dalla legge e sono destinate ad interventi di carattere centralistico, che sottraggono spazi di azione alle scuole.

Le finalità previste dalla legge n. 440 riguardavano infatti la piena attuazione dell'autonomia scolastica, l'incremento del tasso di scolarità e



di successo scolastico, l'istruzione e formazione tecnica superiore e l'integrazione dell'*handicap*.

Le direttive applicative del Centro Destra hanno invece esteso gli interventi all'attuazione della legge n. 53 di riforma scolastica e alle scuole paritarie, piegando la chiara volontà del legislatore a finalità proprie del Ministro.

Al contrario, se questa era l'intenzione, occorre avere il coraggio di modificare espressamente le finalità previste dalla legge n. 440, evitando di ricorrere ad una sorta di esproprio surrettizio.

Ella chiede pertanto al Governo di ritirare lo schema di direttiva, ripristinando un rapporto corretto fra legge istitutiva e direttiva applicativa e restituendo i fondi alla gestione delle scuole.

Quanto poi agli interventi di sostegno della funzione tutoriale, ella ribadisce a sua volta che si tratta di funzione non prevista né a livello legislativo né a livello contrattuale. Giudica pertanto del tutto inopportuno che essa sia stata inserita in un decreto legislativo, scavalcando i limiti della relativa legge di delega, e che ora ad essa siano destinati fondi indebitamente sottratti all'autonomia scolastica.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BRIGNONE (*LP*), il quale riconosce che il sostegno assicurato alla funzione tutoriale desta qualche perplessità. Osserva tuttavia che gli interventi previsti sono indirizzati a specifici obiettivi e non configurano pertanto un sostegno a sé stante.

Quanto alle osservazioni sulle situazioni di *handicap* non sensoriale, ritiene che esse possano essere recepite agevolmente.

Più rilevante giudica invece la prospettiva di una eventuale modifica della legge n. 440, alla luce della riforma scolastica disposta con la legge n. 53. A suo giudizio, tale modifica non è tuttavia necessaria, atteso che l'offerta formativa può essere realizzata con modalità diverse, fra cui ad esempio anche l'alternanza scuola-lavoro. Né l'assenza di specifiche disposizioni legislative di riferimento costituisce un ostacolo insuperabile, dal momento che a volte può risultare utile avviare una fase sperimentale.

Quanto all'accentramento di risorse in capo agli uffici scolastici regionali, ricorda che ad essi sono attribuiti fra l'altro interventi perequativi e che essi spesso risultano maggiormente in grado di avviare le riforme rispetto alle singole istituzioni scolastiche.

L'autonomia scolastica si regge del resto su due pilastri fondamentali: la dotazione finanziaria e la possibilità di modulare gli organici secondo le necessità e i piani dell'offerta formativa.

L'andamento finanziario non è stato peraltro costante nel tempo, avendo conosciuto già in passato momenti più alti, connessi all'avvio dei processi autonomistici, e momenti più bassi.

Pur dichiarandosi disponibile a recepire alcune osservazioni emerse nel dibattito, osserva tuttavia che la presentazione di uno schema di parere contrario rende sostanzialmente superflua la sua disponibilità. Presenta

pertanto uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Sull'ordine dei lavori interviene la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale chiede se si procederà immediatamente alla votazione sull'atto in titolo e, in caso contrario, quando scade il termine per l'espressione del parere.

Risponde il PRESIDENTE, il quale fa rilevare l'assenza del numero legale indispensabile per la votazione sull'atto in titolo. Comunica altresì che il termine per la presentazione del parere scade il prossimo 5 luglio, ma è prorogabile per ulteriori 10 giorni. Propone pertanto di chiedere alla Presidente del Senato la proroga del termine, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

(2980) *ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

In discussione generale interviene la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), a giudizio della quale il disegno di legge reca numerose norme di rilievo.

Da un lato, esso contiene infatti le autorizzazioni di spesa indispensabili per rendere efficaci le finalizzazioni dell'ultima legge finanziaria; dall'altro, esso è volto a sanare alcune incongruenze rimaste aperte all'atto dell'approvazione del decreto-legge n. 72 di quest'anno (cosiddetto «decreto Urbani»).

Quanto a quest'ultimo profilo, ella esprime anzitutto apprezzamento per il superamento dell'inopportuna confusione, operata alla Camera dei deputati nel corso dell'esame del «decreto Urbani», fra i concetti di «profitto» e «lucro» in tema di tutela del diritto d'autore. Osserva tuttavia che il comma 3 dell'articolo 2, nell'istituire una commissione interministeriale presso la Presidenza del Consiglio con il compito di elaborare una proposta di riassetto della normativa, non ne prevede la composizione, lasciando così nel vago la partecipazione dei soggetti interessati. Né va dimenticato che analoga commissione è già istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali ed occorre pertanto un coordinamento.

Il comma 6 del medesimo articolo 2 dispone poi l'abrogazione dei regolamenti recanti i criteri di erogazione dei contributi in favore delle attività musicali e di danza a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a decorrere dall'entrata in vigore dei relativi decreti ministeriali di natura

non regolamentare. Al riguardo ella stigmatizza la totale deregolamentazione della materia, che lascia eccessivi margini di discrezionalità al Governo.

Critica altresì l'incremento del numero dei consulenti del Dipartimento dello spettacolo, che a suo giudizio risulta immotivato anche in considerazione delle elevate professionalità già presenti nel Ministero. Ciò, tanto più alla luce delle limitate risorse a disposizione, che impongono continuamente tagli a settori vitali.

Nel preannunciare pertanto la presentazione di alcuni emendamenti correttivi, conclude assicurando l'interesse del suo Gruppo ad un *iter* spedito del provvedimento.

Il senatore MODICA (*DS-U*) ricorda che l'analogo provvedimento di spesa per autorizzare le finalizzazioni della legge finanziaria per il 2003 era strutturato diversamente dal disegno di legge in titolo, recando – anziché un'autorizzazione complessiva di spesa per l'intero ammontare – l'elenco puntuale degli interventi da finanziare. Chiede pertanto spiegazioni in ordine alla diversa scelta operata quest'anno, auspicando una maggiore coerenza sulla strada della programmazione ovvero su quella degli interventi specifici.

In particolare, chiede ragguagli sul Piano pluriennale per l'archeologia e sul progetto della Biblioteca digitale italiana.

Passando all'altro profilo del provvedimento, relativo alle modifiche del decreto-legge n. 72, esprime apprezzamento per le modifiche in materia di diritto d'autore. Conviene tuttavia con la senatrice Acciarini sull'opportunità di definire la composizione della prevista commissione interministeriale, oltre che di coordinarne l'attività con quella della commissione già operante presso i Beni culturali.

Quanto alla deregolamentazione operata con il comma 6 dell'articolo 2, egli rileva anzitutto la contraddizione con la legge n. 400 del 1988 che impone l'adozione di atti regolamentari per determinate fattispecie. Deplorea inoltre l'intento di sottrarre le materie in questione al controllo del Parlamento, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, tanto più che si tratta del riparto di fondi. Né ritiene sufficiente il richiamo al decreto-legge n. 24 dell'anno scorso, atteso che esso si poneva come provvedimento-ponte in vista di una legge generale sulla materia.

Su proposta del presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) la Commissione conviene indi di fissare a venerdì 2 luglio, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO N. 382

«La Commissione,

esaminato lo schema di direttiva per l'anno 2004 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";

rilevato che:

la disponibilità finanziaria complessiva ammonta a 209.718.588 euro ed è iscritta al capitolo 1722 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l'utilizzo di 203.718.588 euro è definito da questa prima direttiva, mentre la determinazione dei criteri di impiego della restante somma di 6.000.000 di euro viene rinviata ad una successiva direttiva, in considerazione delle innovazioni normative in materia di istruzione e formazione;

constatato che gli interventi prioritari individuati nello schema di direttiva sono i seguenti:

iniziative di supporto per la riforma degli ordinamenti scolastici con priorità per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo di istruzione;

iniziative per l'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche;

attività di formazione del personale della scuola;

iniziative per l'orientamento e la funzione tutoriale finalizzata all'innalzamento dei livelli di scolarità e di successo scolastico;

iniziative per l'espansione dell'offerta formativa e per il sostegno della riforma degli ordinamenti scolastici nelle scuole paritarie;

iniziative a sostegno degli alunni in situazione di *handicap*;

azioni perequative a sostegno dell'area di professionalizzazione degli istituti professionali;

attività da porre in essere con Regioni ed Enti locali per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, la sperimentazione nell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale, l'educazione permanente e il potenziamento dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;

iniziative di studio, documentazione, monitoraggio dei processi innovativi;

considerato inoltre che:

al punto 2 della direttiva, sono specificati correttamente gli interventi e al punto 4 vengono definiti i criteri generali per la ripartizione delle somme, che sono frutto di scelte ponderate ed approfondite;

tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un finanziamento finalizzato alla realizzazione del piano dell'offerta formativa e delle connesse attività di formazione e aggiornamento;

vengono previsti specifici e significativi interventi per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, per l'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale e per l'istruzione e formazione tecnica superiore, con la possibilità di modulare le risorse in relazione alla programmazione regionale degli interventi;

preso atto che la somma disponibile, stabilita dalla legge finanziaria, appare ripartita in modo corretto e motivato,

esprime parere favorevole».

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAI SENATORI  
SOLIANI, ACCIARINI, CORTIANA, D'ANDREA,  
MONTICONE, MODICA, Vittoria FRANCO,  
TESSITORE E PAGANO SULL'ATTO N. 382**

«La Commissione,

esaminato lo schema di direttiva di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

premesso che:

lo schema di direttiva in esame, valutato nel suo complesso, non appare adeguato a corrispondere alle esigenze per le quali è stato istituito il "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi", di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

in particolare, secondo la legge il Fondo ha come finalità principali la piena realizzazione dell'autonomia scolastica e la realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche, al fine di ottenere un incremento dell'offerta formativa. Infatti, i principali destinatari delle somme messe annualmente a disposizione dal Fondo devono ritenersi le autonomie scolastiche;

al contrario, la direttiva in esame, nel definire gli interventi prioritari che devono essere realizzati e nell'individuare i criteri generali per la ripartizione delle somme tra i vari interventi, sembra contemplare esclusivamente misure funzionali all'attuazione della riforma dei cicli, di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, senza riguardo per le originarie finalità istituzionali del Fondo;

in particolare, la direttiva in esame per un verso finisce per sottrarre risorse alle attività di promozione e miglioramento dell'offerta formativa delle scuole, dirottandole verso l'attuazione della riforma dei cicli scolastici, per la quale il Governo avrebbe dovuto già prevedere i necessari finanziamenti; per altro verso, condiziona pesantemente la funzionalità delle istituzioni scolastiche, attraverso una disciplina eccessivamente dettagliata e vincolante che non lascia alcuno spazio concreto all'esercizio dell'autonomia;

nel merito del provvedimento, esso appare connotato da non pochi elementi di confusione. Riguardo agli interventi indicati quali prioritari, appare fuorviante il riferimento, di cui al punto 1, lettera *d*), alle "iniziative volte a supportare gli interventi di orientamento, con riferimento alla funzione tutoriale", le quali dovrebbero essere finalizzate "anche all'ampliamento e all'innalzamento dei livelli di scolarità". Infatti, la figura

del *tutor* non fa ancora parte del panorama delle professionalità del mondo scolastico, in pendenza di una vertenza contrattuale, e dunque non si comprende come la stessa funzione tutoriale possa essere considerata già operante ed efficace per l'incremento dei livelli di scolarità;

riguardo alle iniziative per il miglioramento dell'offerta formativa rivolta agli alunni portatori di *handicap*, le indicazioni del Governo appaiono riduttive laddove fanno specifico riferimento alle situazioni di *handicap* sensoriale, ma non anche ad esempio a quelle, non meno gravi, di autismo;

inoltre, all'atto della specificazione degli interventi, la direttiva prevede al punto 2, non senza incongruità, che l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap* possa essere promossa dalle istituzioni scolastiche anche in forma associata;

a questo proposito, si rileva negativamente il tentativo di ritorno al modello delle scuole speciali, attraverso una politica di allocazione delle risorse che vede destinato ben il 55% della quota riservata all'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* ai cosiddetti istituti a carattere atipico;

nell'ambito delle azioni perequative a sostegno della professionalizzazione degli istituti professionali, si segnala come manchi ogni concreta iniziativa per il generale innalzamento dei livelli di cultura acquisibili attraverso questi percorsi scolastici;

con riferimento alle attività connesse all'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, da realizzare con le Regioni e gli Enti locali in attuazione dell'Accordo quadro del 19 giugno 2003, si rileva come qualunque sperimentazione necessiti innanzitutto di un quadro normativo stabilizzato in materia di scuola superiore, tuttora mancante in pendenza dell'emanazione dei decreti attuativi della riforma dei cicli;

ai fini del monitoraggio degli interventi è espressamente menzionato lo svolgimento di indagini sulle competenze alfabetiche della popolazione adulta. A questo proposito, appare impropria l'utilizzazione delle risorse del Fondo per un'attività di rilevazione statistica che dovrebbe essere svolta in via ordinaria dall'ISTAT;

infine, lo schema di direttiva delinea un modello di gestione dei finanziamenti che ridimensiona e comprime gravemente l'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche dal nostro ordinamento costituzionale – recentemente ribadita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004 – conservando un ruolo condizionante in capo al Ministero, sia direttamente sia attraverso gli Uffici scolastici regionali, che sono a loro volta articolazioni dell'Amministrazione centrale;

esprime parere contrario e chiede che il testo venga radicalmente riformulato riconducendolo al dovuto rispetto delle indicazioni previste dalla legge n. 440 del 1997».

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**359<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti  
Sospiri.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2989) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GRILLO riferisce preliminarmente che, sulla base delle verifiche svolte informalmente presso la Camera dei deputati riguardo alla possibilità di modificare il testo del decreto-legge in tempo utile alla sua conversione, ha constatato l'oggettiva difficoltà a procedere in tal senso. Invita pertanto la Commissione a proseguire nella votazione degli emendamenti.

La Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14.

Previa dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.16 da parte della senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), gli emendamenti 1.15 e 1.16, di identico contenuto, sono posti ai voti e quindi respinti.

In esito a distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19.



Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI (*Verdi-U*), l'emendamento 1.20 è posto ai voti e respinto, così come, posto ai voti, risulta respinto anche l'emendamento 1.21.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI (*Verdi-U*), è altresì respinto l'emendamento 1.22.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.23 e 1.24.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara il voto favorevole del Gruppo dei Verdi sull'emendamento 1.25, che posto ai voti risulta respinto.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.26, 1.bis.1 e 1.bis.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI (*Verdi-U*) è altresì respinto l'emendamento 1.bis.3.

Con distinte votazioni sono successivamente respinti gli emendamenti 1.bis.4, 1.bis.5 e 1.bis.6.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*), è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.bis.7, così come è respinto anche l'emendamento 1.bis.8.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI (*Verdi-U*) l'emendamento 1.bis.9, posto ai voti, è respinto.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.bis.10, 1.bis.11 e 1.bis.12. Con la dichiarazione di voto favorevole della senatrice DONATI (*Verdi-U*) è infine respinto l'emendamento 1.bis.0.1.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) illustra gli ordini del giorno nn. 0/2989/1/8a e 0/2989/2/8a, di cui è prima firmataria.

Il senatore GUASTI (*FI*), relatore, si rimette al parere del Governo in merito agli ordini del giorno presentati.

Il rappresentante del Governo, sottosegretario SOSPIRI, dichiara di poter accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 0/2989/1/8a, se la presentatrice inserirà dopo la parola: «potenziamento» le parole «da considerare preminente interesse nazionale». Si dichiara invece contrario all'ordine del giorno n. 0/2989/2/8a.

La senatrice SOLIANI (*Mar-DL-U*) si dichiara disponibile ad accogliere le modifiche proposte dal Governo all'ordine del giorno n. 0/2989/1/8<sup>a</sup> che si intende pertanto accolto come raccomandazione,

mentre l'ordine del giorno n. 0/2989/2/8<sup>a</sup> risulta non accolto, non insistendo la prima firmataria per la sua votazione.

La Commissione conferisce infine mandato al Relatore, autorizzandolo a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere oralmente la relazione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste (n. 106)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, presidente GRILLO (*FI*), dopo averne illustrato il *curriculum*, propone l'espressione di un parere favorevole alla nomina della dottoressa Marina Monassi a presidente dell'Autorità portuale di Trieste.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara il voto contrario sulla proposta di nomina in titolo poiché, pur non entrando nel merito della valutazione dei titoli della dottoressa Monassi, ritiene che l'eventuale parere favorevole espresso dalla Commissione possa acuire il contrasto già emerso tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sottolinea infine la necessità di intervenire nel rispetto delle prerogative regionali, laddove si tratti della gestione delle infrastrutture di trasporto, materia che la riforma del titolo V ha demandato alla competenza concorrente di Stato e Regioni.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) dichiara il voto contrario del Gruppo dei Verdi, manifestando il proprio dissenso sulla forzatura della procedura per la nomina delle Autorità portuali prevista dalla legge n. 84 del 1994 e sottolineando la necessità di riconoscere alle Regioni il ruolo che ad esse compete in base alla riforma del titolo V della Costituzione.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori AGOGLIATI (*FI*), CAMBER (*FI*) (in sostituzione del senatore Chirilli), SCARABOSIO (*FI*) (in sostituzione del senatore Cicolani), DEMASI (*AN*), DONATI (*Verdi-U*), CALLEGARO (*UDC*) (in sostituzione del senatore Forte), GRILLO (*FI*), GUASTI (*FI*), COLLINO (*AN*) (in sostituzione del senatore Meduri), MENARDI (*AN*), PASINATO (*FI*), PEDRAZZINI (*LP*), PELLEGRINO (*UDC*), PESSINA (*FI*), TUNIS (*UDC*), VERALDI (*Mar-DL-U*) e ZANDA (*Mar-DL-U*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina della dottoressa Monassi risulta approvata con 12 voti favorevoli, 4 contrari e una scheda bianca.

**Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Savona (n. 108)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, presidente GRILLO (*FI*), dopo averne illustrato il *curriculum*, propone l'espressione di un parere favorevole alla nomina del dottor Cristoforo Canavese a presidente dell'Autorità portuale di Savona.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) dichiara la propria astensione sulla proposta del Presidente.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori AGOGLIATI (*FI*), CAMBER (*FI*) (in sostituzione del senatore Chirilli), SCARABOSIO (*FI*) (in sostituzione del senatore Cicolani), DEMASI (*AN*), DONATI (*Verdi-U*), CALLEGARO (*UDC*) (in sostituzione del senatore Forte), GRILLO (*FI*), GUASTI (*FI*), COLLINO (*AN*) (in sostituzione del senatore Meduri), MENARDI (*AN*), PASINATO (*FI*), PEDRAZZINI (*LP*), PELLEGRINO (*UDC*), PESSINA (*FI*), TUNIS (*UDC*), VERALDI (*Mar-DL-U*) e ZANDA (*Mar-DL-U*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del dottor Canavese risulta approvata con 11 voti favorevoli, 3 astenuti, 2 schede nulle e una scheda bianca.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**360<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale» (n. 381)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il senatore CICOLANI (*FI*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo in base alla delega concessa dalla legge 31 ottobre 2003, n. 206, legge comunitaria 2003. Il provvedimento mira a trasporre nell'ordinamento italiano le norme della direttiva 2001/16/CE che dispongono in merito alle procedure per la dichiarazione di conformità e di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità e sulla dichiarazione di verifica della conformità comunitaria dei sottosistemi del sistema ferroviario nazionale convenzionale. Con la direttiva 2001/16/CE sono state individuate le condizioni necessarie a realizzare, sul territorio comunitario, l'interoperabilità del sistema *transeuropeo* convenzionale come individuato nella decisione del Parlamento e del Consiglio europeo n. 1692/96/CE del 23 luglio 1996. Le condizioni riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di questo sistema. Il provvedimento in esame, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria, individua pertanto le specifiche tecniche (STI), al fine di soddisfare i requisiti essenziali e di garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario *transeuropeo* convenzionale. La direttiva e, di conseguenza, la norma di recepimento nazionale, consentono, in alcuni casi tassativi, la deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità, previo il giudizio della Commissione europea. La vigilanza sull'applicazione del decreto è assicurata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, anche attraverso le strutture competenti del gestore dell'infrastruttura, può disporre accertamenti sui componenti e sui sottosistemi al fine di garantire la presenza dei requisiti essenziali di interoperabilità nella fase dell'immissione sul mercato, nella fase della loro realizzazione ed in quella del loro mantenimento nel tempo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Esame e rinvio)

Il presidente GRILLO, relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo ricordando che la legge n. 443 del 2001 ed il decreto legislativo n. 190 del 2002 hanno introdotto in Italia la figura del contraente

generale, conformemente a quanto previsto dalla direttiva CEE 93/37. Lo stesso decreto legislativo n. 190 ha previsto, all'articolo 15, l'istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali a mezzo di apposito regolamento. Ricorda quindi che, con la sentenza n. 303 del 2003, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 443 del 2001 e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 190 del 2002, nelle parti in cui è prevista l'attuazione della normativa di cui alla legge n. 443, a mezzo di regolamenti. In tale contesto, il quadro normativo individuato dalla legge n. 443 e dal decreto legislativo n. 190 resta incompleto e tale carenza è particolarmente avvertita nell'ambito della qualificazione dei contraenti generali. Al fine di colmare tale lacuna il Governo, avvalendosi della norma, prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 443, ha pertanto emanato disposizioni correttive ed integrative già vigenti dei decreti legislativi nel rispetto della stessa procedura e secondo i medesimi principi e criteri direttivi. Lo schema di decreto legislativo in esame, integrando le norme contenute nel decreto legislativo n. 190 del 2002 e aggiungendo il CAPO III, istituisce il sistema di qualificazione dei contraenti generali e stabilisce i requisiti di qualificazione per l'iscrizione regolando poi i requisiti di carattere generale e quelli di carattere speciale per ottenere la qualificazione e disciplina le modalità di qualificazione dei consorzi da imprese, distinguendo tra consorzi stabili e consorzi di cooperative di produzione e lavoro. Assicura quindi la priorità di trattamento alle imprese comunitarie ed a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio e regola e limita i requisiti ulteriori che i singoli committenti possono chiedere per l'ammissione alle gare. Infine disciplina la gestione del sistema di qualificazione e prevede la trasparenza degli affidamenti del contraente generale con la trasmissione dei dati all'Osservatorio sui lavori pubblici.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2989****al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.12**

SOLIANI, ZANDA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito degli interventi di adeguamento della rete stradale nei territori interessati, è autorizzato a favore della provincia di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 2 milioni di euro annui per gli anni 2004, 2005 e 2006, per il completamento dei lavori relativi alla "strada statale cispadana" SS 62. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»

---

**1.13**

SOLIANI, ZANDA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per gli interventi di adeguamento della rete viaria e dei collegamenti ferroviari nei territori interessati, è autorizzato a favore della provincia di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 15.500.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.»

---

**1.14**

SOLIANI, ZANDA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Regione Emilia-Romagna, d'intesa con il comune e la provincia di Parma, predispone il programma degli interventi di adeguamento infrastrutturale da realizzare nel territorio interessati nell'ambito delle disponibilità autorizzate dal comma 1. Il programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

---

**1.15**VICINI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA  
COSTANTINI

*Al comma 2, dopo le parole: «è predisposto» aggiungere le seguenti: «d'intesa dalla provincia e».*

---

**1.16**

SOLIANI, ZANDA

*Al comma 2, dopo le parole: «dal comune», aggiungere le seguenti: «e dalla provincia».*

---

**1.17**VICINI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA  
COSTANTINI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «ed approvato» fino a: «in vigore» con le seguenti: «e dalla provincia di Parma, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna, ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.».*

---

**1.18**

SOLIANI, ZANDA, VICINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la regione» con le parole: «d'intesa con la regione».*

---

**1.19**

VICINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'attuazione del programma di interventi straordinari, predisposto ai sensi del comma 2, si provvede d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, la provincia e il comune di Parma.».

---

**1.20**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Sopprimere il comma 2-bis.*

---

**1.21**

VICINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Sostituire il comma 2-bis, con il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi complementari a quelli di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna, d'intesa con la provincia e il comune di Parma, nonché con le province limitrofe, può predisporre, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un programma integrato di interventi di adeguamento infrastrutturale e logistico nei territori interessati, in vista dell'insediamento della sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare. Il programma è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

---



**1.22**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2-bis sostituire le parole: «e i comuni capoluogo delle province limitrofe alla», con le seguenti: «, la Provincia di Parma e i comuni della».*

---

**1.23**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2-bis sostituire le parole da: «di adeguamento infrastrutturale», fino a: «istituzionali funzionali all'insediamento», con le seguenti: «per l'insediamento».*

---

**1.24**

SOLIANI, ZANDA, VICINI

*Al comma 2-bis, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive del comune di Salsomaggiore.»*

---

**1.25**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

*«2-ter. Alle opere di cui ai commi precedenti si applicano le procedure di evidenza pubblica secondo la legge 11 febbraio 1994, n. 109.»*

---

**1.26**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:*

«2-ter. Alle opere di cui ai commi precedenti si applicano le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale regionale, ai sensi della legge della regione Emilia Romagna 18 maggio 1999, n. 9.».

---

**Art. 1-bis.****1-bis.1**

VICINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «interventi a favore» aggiungere le seguenti: «della provincia e».*

---

**1-bis.2**

VICINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del comune di Parma» aggiungere le seguenti: «nonchè dei comuni di Collecchio, Felino, Langhirano, Medesano, Montechiarugolo, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme e Traversetolo.».*

---

**1-bis.3**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1 sostituire la cifra: «20.000.000», con la seguente: «19.500.000».*

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole: «, ed euro 500.000 per la realizzazione di infrastrutture per attività convegnistiche nei comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma».*

---

**1-bis.4**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1 sopprimere le parole: «, con particolare riferimento ai collegamenti infrastrutturali con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano,».*

---

**1-bis.5**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1 sostituire la parola: «individuale», con la seguente: «collettivo».*

---

**1-bis.6**

VICINI, BRUTTI Paolo, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «per la realizzazione di infrastrutture» fino a: «limitrofe alla provincia di Parma» con le seguenti: «per la riqualificazione del Palazzo dei congressi a Salsomaggiore Terme».*

---

**1-bis.7**

SOLIANI, ZANDA, VICINI

*Al comma 1, dopo la parola: «convegnistiche», inserire le seguenti: «nel comune di Salsomaggiore e».*

---

**1-bis.8**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1 sostituire le parole: «nei comuni capoluogo delle province limitrofe alla», con la seguente: «nella».*

---

**1-bis.9**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «dell'autorizzazione» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, utilizzando parzialmente allo scopo, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».*

---

**1-bis.10**

VICINI, BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per interventi di riqualificazione urbana dei Comuni di Collecchio, Felino, Langhirano, Medasero, Montechiarugolo, Noceto, Sala Baganza, Salsomaggiore e Traversetolo è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa complessiva di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «la regione Emilia-Romagna» aggiungere le seguenti: «la provincia di Parma, i comuni di cui al comma 1-bis».*

---

**1-bis.11**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 2 sostituire le parole: «, le modalità di esecuzione e», con le seguenti: «e le modalità».*

---

**1-bis.12**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Alle opere di cui ai commi precedenti si applicano le procedure di evidenza pubblica secondo la legge 11 febbraio 1994, n. 109.».

---

**1-bis.0.1**

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:*

**«Articolo 1-ter.**

1. Al fine di assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare e il suo efficace raccordo con le attività nazionali di controllo sugli alimenti, in esecuzione, delle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, il Governo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali e delle attività produttive, prevede l'istituzione di una apposita Agenzia, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, contabile ed amministrativa, costituente la struttura di riferimento per l'esercizio sul territorio nazionale delle funzioni in materia di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agroalimentari, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

3. L'onere derivante dal presente articolo è fissato nei limiti di spesa annua di 2 milioni di euro. Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 180 euro».

---

**ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2989****al testo del decreto-legge****0/2989/1/8<sup>a</sup>**

SOLIANI, ZANDA

La Commissione 8<sup>a</sup>,

in sede di esame del disegno di legge n. 2989 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, *approvato dalla Camera dei deputati*»,

premessi che:

il decreto-legge in esame si propone di potenziare la rete delle infrastrutture stradali e ferroviarie a servizio della città di Parma, che è stata individuata come sede dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare;

il dibattito in sede di Commissione ha fatto emergere da più parti l’opportunità che un’adeguata valorizzazione di Parma quale sede prestigiosa dell’Agenzia europea tenga nella dovuta considerazione anche le reti infrastrutturali che, dalle diverse parti del territorio provinciale, confluiscono sulla città capoluogo;

tra gli assi attrezzati di collegamento, a dimensione interprovinciale ed interregionale, esiste la ex strada statale 523, che mette in comunicazione l’area parmense con la riviera ligure di Levante, e che attraversa territori a spiccata vocazione per la produzione agroalimentare di qualità, quali la Val di Taro e la cosiddetta «Valle del biologico», nel territorio del comune di Varese Ligure e dei comuni limitrofi,

impegna il Governo:

ad assumere adeguate iniziative affinché l’insediamento a Parma dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare sia occasione per iniziative adeguate di potenziamento delle reti infrastrutturali che affluiscono sulla città, anche al di fuori del suo territorio comunale, ed in particolare per il potenziamento – sulla base di progetti già più volte predisposti e discussi – della ex strada statale 523, ivi compresa la realizzazione del traforo detto di «Centocroci» in grado di realizzare un collegamento veloce tra l’area parmense, la Val di Taro e la cosiddetta «Valle del biologico» in territorio ligure.

---

**0/2989/2/8<sup>a</sup>**

SOLIANI, ZANDA

La Commissione 8<sup>a</sup>,

in sede di esame del disegno di legge n. 2989 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, *approvato dalla Camera dei deputati*»,

premesso che:

il provvedimento in esame destina un significativo finanziamento alla realizzazione di opere infrastrutturali per la città di Parma;

al di là dei progetti indicati nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, si pone la necessità di sostenere finanziariamente una serie di interventi finalizzati a migliorare la viabilità di accesso alla città;

le principali vie d'accesso alla città dalla provincia, in direzione Nord-Sud, sono costituite da quattro importanti arterie recentemente trasferite dall'ANAS alla provincia di Parma: la SP62R «della Cisa», tratto Parma-Sorbolo e la SP343R «Asolana», tratto Torrile-Parma, provenienti dall'area cispadana a Nord; la SP665R «Massese» tratto Pilastro-Parma e la SP 513R tratto Traversetolo-Parma, provenienti dall'asse pedemontano;

tutti e quattro i tronchi citati sono sollecitati da pesanti volumi di traffico e necessitano di risezionamento e riqualifica funzionale, almeno in categoria C1, con il fabbisogno di risorse di seguito indicato,

impegna il Governo:

ad adottare ogni possibile iniziativa per garantire, nell'ambito degli interventi per la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, anche una partecipazione alla copertura finanziaria dei seguenti interventi:

a) con riferimento alla strada provinciale n. 665R «al confine Massese», per un tratto di 10 chilometri, per un importo di 35 milioni di euro;

b) con riferimento alla strada provinciale n. 513R «della Val d'Enza», per un tratto di 14 chilometri, per un importo di 20 milioni di euro;

c) con riferimento alla strada provinciale n. 62R «della Cisa», per un tratto di 8 chilometri, per un importo di 10 milioni di euro;

d) con riferimento alla strada provinciale n. 343R «Asolana», per un tratto di 5,5 chilometri, per un importo di 20 milioni di euro.

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**245<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*indi del Vice Presidente*

PICCIONI

*Intervengono il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno e il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Delfino.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.

Il presidente RONCONI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore AGONI (*LP*), nel ripercorrere sinteticamente le fasi che hanno caratterizzato la complessa vicenda del latte fresco microfiltrato, ricorda di avere in precedenza più volte espresso preoccupazioni sulle scelte all'epoca adottate dall'Esecutivo. Il decreto-legge in esame, sia pur con ritardo, accoglie ora le sollecitazioni provenienti dalla grande maggioranza dei produttori lattieri, già danneggiati dalle scelte, a suo avviso errate, effettuate in passato. Nel rilevare come le soluzioni adottate con il provvedimento in titolo possano apparire collegate alle vicende dell'azienda Parmalat, osserva, d'altro canto, che l'attuale grave situazione in cui versano le aziende zootecniche del Paese più che discendere dalla crisi della Parmalat, investe problemi strutturali del settore nella sua totalità.



A suo avviso, uno dei fattori che più stanno contribuendo ad aggravare la crisi del comparto lattiero è l'attuale livello del prezzo del latte, che non corrisponde ad un'equilibrata remunerazione dei produttori, anche a causa delle scelte produttive effettuate dall'industria di trasformazione che immette sul mercato latte non fresco o addirittura latte «in nero». Nel sottolineare la necessità di adottare politiche volte a riportare chiarezza sul prezzo del latte, fa osservare come, in tale comparto, i produttori siano da sempre impegnati nella produzione di latte di ottima qualità, senza tuttavia percepire un'adeguata remunerazione, con la conseguenza di uno stato di crisi generalizzata che colpisce le aziende di tutte le dimensioni e che ha determinato la chiusura di oltre il venti per cento delle imprese negli ultimi tre anni.

Segnala inoltre che, sulla base dei dati disponibili da parte del Ministero della salute in relazione agli interventi di profilassi realizzati per la brucellosi, il patrimonio bovino nazionale sembra attestarsi su valori numerici largamente inferiori a quelli desumibili dai dati in possesso dell'AGEA, ottenuti attraverso il sistema delle autocertificazioni, inevitabilmente più impreciso. Ricorda inoltre che il Commissario straordinario per l'anagrafe bovina, sottosegretario Cursi, nel corso di numerose audizioni svolte dalla Commissione, ha sottolineato che l'implementazione dell'anagrafe ha consentito di passare dal 30 per cento a circa il 90 per cento di animali iscritti. Conseguentemente, a suo avviso, risulta assolutamente necessario fare chiarezza sulla reale consistenza del patrimonio bovino nazionale che, sulla base dei dati in suo possesso, sembrerebbe oscillare fra un milione e trecentomila e un milione e seicentomila capi circa nel triennio, diversamente dagli oltre 2 milioni e centomila capi desumibili dai dati dell'AGEA, considerando, inoltre, che i dati del Ministero della salute indicano una tendenza alla diminuzione del numero degli animali. Conseguentemente, i dati provenienti dalle operazioni di profilassi contro la brucellosi mettono, a suo avviso, in discussione la reale esistenza del cosiddetto splafonamento da parte dei produttori italiani.

A tale riguardo, ricorda di aver presentato un disegno di legge sull'introduzione, per il censimento dei capi, del cosiddetto bolo ruminale, che consentirebbe di risolvere l'attuale stato di incertezza, senza ricorrere a un gran numero di certificazioni la cui veridicità non sempre risulta confermata.

Si sofferma altresì sulle disposizioni concernenti il prelievo supplementare, rilevando come, nell'impostazione di fondo del provvedimento, la regolarizzazione ha la principale finalità di agevolare il pagamento delle sanzioni, senza che sia verificata la reale entità del superamento dei limiti di produzione. A suo avviso, infatti, i soli soggetti che possono essere ritenuti non in regola con i versamenti debbono considerarsi coloro che producono latte in nero, ricordando, a tale riguardo che anche i produttori che non hanno ancora provveduto ad effettuare i versamenti, sulla base di provvedimenti di sospensiva da parte del giudice, provvedono comunque a «contabilizzare» le multe comminate.

Si sofferma infine sull'ipotesi, più volte ventilata, di attrarre la competenza giurisdizionale in modo unitario presso il Tribunale Amministrativo del Lazio, dichiarando il proprio convinto dissenso al riguardo.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) si sofferma preliminarmente sulle disposizioni concernenti l'indicazione dell'etichettatura del latte fresco, che ritiene estremamente rilevanti alla luce dell'importanza che il comparto lattiero riveste nell'intero settore primario.

Nel ripercorrere le fasi che hanno caratterizzato l'approccio dell'Esecutivo nei confronti dell'innovazione produttiva del latte microfiltrato, ricorda che in tale ambito era dapprima intervenuto il Ministero delle attività produttive che, con una circolare del 2 agosto 2001, aveva autorizzato la definizione di tale latte come fresco, determinando numerosi problemi sul mercato nazionale, sottolineati dalle accese proteste dei produttori e dei consumatori ed aggravando, a suo avviso, la situazione di crisi già in atto nel settore. Successivamente dal MIPAF veniva diffusa una valutazione estremamente critica sulla citata circolare, definita addirittura singolare, anche se, circa sei mesi dopo, con un deciso cambio di direzione, si facoltizzava la previsione di nuovi termini di scadenza, attribuendo un evidente vantaggio competitivo al prodotto microfiltrato.

Ritiene pertanto che il decreto-legge in esame rappresenti una radicale inversione di rotta rispetto ai precedenti orientamenti del MIPAF, tenendo conto, in grave ritardo, delle sollecitazioni pressoché unanimi pervenute dal mondo produttivo. Nonostante la relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione giustifichi la sussistenza dei casi straordinari di necessità e di urgenza sulla base della necessità di realizzare un miglior coordinamento con la normativa europea, ritiene che il problema di fondo sia intimamente legato alle complesse scelte politiche inerenti la disciplina della denominazione e dell'indicazione nei prodotti nell'etichettatura.

Nel sottolineare la necessità di riportare chiarezza in tutto il settore, attraverso l'adozione di orientamenti e di politiche che presentino obiettivi definiti, si sofferma quindi sulle disposizioni concernenti l'indicazione nelle etichettature della passata di pomodoro, dichiarando di condividere le misure adottate. Segnala, tuttavia, che il problema dell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari si pone ormai, in via generale, per una più ampia serie di prodotti, preannunciando la presentazione di alcune proposte emendative che prevedano, ad esempio, l'indicazione dell'origine nelle etichettature anche per altri prodotti come l'olio di oliva, notoriamente soggetti a molteplici forme di contraffazione. Il decreto-legge in esame potrebbe infatti costituire l'occasione per compiere un importante passo in avanti sulla strada della valorizzazione della genuinità e della qualità dei prodotti agroalimentari, anche in vista dell'imminente attuazione della riforma della PAC.

Si sofferma inoltre sulle disposizioni contenute al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, sulle quali ritiene utile svolgere alcune audizioni. Inoltre, a suo avviso, sarebbe opportuno inserire una modifica che, oltre

all'intesa della Conferenza Stato-regioni preveda anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Con riguardo al comma 2, sottolinea come, anche in questo caso, il decreto-legge in esame finisca per accogliere, con forte ritardo, le soluzioni già proposte dagli esponenti dell'opposizione, che in più di un'occasione avevano ammonito circa i rischi di marginalizzazione di alcune regioni. Pur condividendo la disposizione in termini generali, fa osservare che le vendite di quote da parte di numerose province del Centro-Sud sono già state assai rilevanti, citando ad esempio il caso della provincia di Latina, che ha già perso circa il 30 per cento di tali quote.

Con riguardo al comma 3, ritiene che le soluzioni ivi previste non tengono conto del fatto che la riforma del sistema del prelievo supplementare deve considerarsi sostanzialmente fallita, ricordando come, ad oggi, sia stato incassato poco più del 5 per cento degli anticipi del prelievo. A suo avviso, il Governo dovrebbe cercare di portare avanti un'attenta operazione di verifica e di trasparenza attraverso un articolato ed efficiente sistema di controlli, anche per arginare le diffuse anomalie riscontrate nei modelli L1. In tal modo – osserva la senatrice De Petris – si offrirebbero aiuti concreti al settore lattiero, anche per fronteggiare la forte caduta del prezzo del latte. Nel ritenere che il decreto-legge in esame costituisca un'importante occasione per portare a termine un provvedimento utile nei confronti dell'intero comparto, auspica, infine, che in sede di replica il ministro Alemanno fornisca i necessari chiarimenti.

Il senatore BASILE (*Misto*) si sofferma approfonditamente sul testo del decreto-legge in esame, ripercorrendo le tappe attraverso le quali si è proceduto a disciplinare in modo approfondito l'utilizzo della denominazione «latte fresco». Nel domandare alcuni chiarimenti in ordine all'intervento del ministro Alemanno nella seduta di ieri, con riguardo alla necessità di evitare il rischio di un eccesso di esportazioni dai paesi esteri, compresa la Turchia, si sofferma quindi sulle questioni sollevate dal senatore Agoni sulla consistenza del patrimonio bovino nazionale, che ritiene estremamente rilevanti, auspicando che si possa rapidamente disporre di dati completi e definitivi.

Esprime infine alcune perplessità sulla rubrica dell'articolo 3, che pur essendo genericamente riferita alle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, detta in realtà disposizioni riferite alla sola regione Molise.

Il senatore SALERNO (*AN*) dichiara di non condividere i rilievi critici formulati nel corso della discussione generale nei confronti dell'operato del Governo, che è intervenuto a disciplinare un settore che soffriva da numerosi anni non solo di una generale mancanza di certezze, ma di un vero e proprio vuoto normativo. Nell'esprimere il proprio convinto apprezzamento per l'operato del Governo, che ha provveduto in breve tempo a regolare aspetti sui quali sussisteva una forte incertezza, si sofferma quindi sul sistema dell'anagrafe bovina, sottolineando i progressi compiuti

in tale ambito, dopo una prolungata inerzia, ricordando come il sottosegretario Cursi abbia in più di un'occasione manifestato le estreme difficoltà della situazione incontrata all'inizio del mandato. A suo avviso, lamentare una carenza di interventi da parte del Ministro costituisce una sterile polemica di carattere politico.

Con riferimento alla crisi del settore lattiero, fa osservare che nell'attuale congiuntura non vi sia praticamente alcun settore che non sia in fase di crisi, citando ad esempio i noti casi della FIAT, del settore metalmeccanico, dell'abbigliamento, del tessile e del *made in Italy* in generale.

Nel ricordare la tempestività con la quale il Governo è intervenuto anche per fronteggiare la crisi Parmalat, ribadisce il proprio convinto apprezzamento nei confronti del provvedimento in esame che provvede ad adeguare le norme interne alle norme comunitarie.

Il senatore PIATTI (*DS-U*), nel ricordare come la questione del latte microfiltrato sia stata determinata dalla ben nota circolare del Ministero delle attività produttive del 2001, sottolinea come, al riguardo, il problema non possa consistere nella aprioristica contestazione di un nuovo processo produttivo, ma nella necessità di non confondere prodotti scaturiti da processi differenti. A suo avviso, il provvedimento con il quale si è in seguito agevolata la commercializzazione del latte microfiltrato ha costituito un elemento di difficoltà anche per la grande industria, proprio in un momento in cui, contemporaneamente, forti erano le pressioni per far chiudere la stessa Polenghi Lombardo.

Lo svolgimento dei fatti ha, a suo avviso, dimostrato una generale debolezza di tenuta del MIPAF, che ha fatto trascorrere molto tempo prima di insediare la Commissione scientifica, che ha poi ritenuto il latte microfiltrato assimilabile al latte fresco.

Ripercorre quindi le successive tappe dell'intera vicenda, sottolineando positivamente il progressivo recupero del valore della tracciabilità, tanto più importante ai fini di realizzare una corretta informazione dei consumatori, in un momento in cui la Parmalat stessa ammetteva l'impudenza di utilizzare grandi partite di latte provenienti dalla Polonia.

A suo avviso, il comparto lattiero nazionale può massimizzare il proprio «differenziale competitivo» soltanto a condizione di investire sulla qualità e di operare in forma coordinata e sistematica attraverso accorte politiche di filiera, ciò che non è avvenuto in questi tre anni di continui conflitti, anche tra istituzioni appartenenti allo stesso Governo. Nell'esprimere forti perplessità per la strada adottata dall'Esecutivo, caratterizzata dall'adozione di provvedimenti normativi non concertati, nonostante le diffuse rimostranze degli operatori del settore, sottolinea la necessità, nel rispetto della piena autonomia del Ministero, di tener maggiormente conto delle critiche e dei suggerimenti provenienti dalle aziende e dai lavoratori, specialmente quando sono ampiamente diffusi. Attualmente si è infatti pervenuti al risultato che le proposte avanzate in merito dall'opposizione, finiscono oggi per essere accolte con grave ritardo nel provvedimento in esame.

Nel rilevare inoltre la necessità, più volte segnalata, di realizzare una struttura di coordinamento tra i tre Ministeri competenti in materia, lamenta la mancata istituzione di un'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, quale agile organo di raccordo tra la omologa Agenzia europea e le realtà produttive nazionali, ricordando, al riguardo, l'esistenza di alcune frizioni all'interno della maggioranza che sembrano influire negativamente sull'esercizio della funzione di governo.

Nel ritenere che il provvedimento in esame costituisca una radicale correzione di rotta, per di più emanato in una situazione in cui il consumo di latte fresco è in forte diminuzione, sottolinea la necessità di adottare provvedimenti chiari ed univoci, volti a distinguere tra i diversi tipi di latte, a seconda del sistema di produzione.

Con riguardo al problema delle quote, sarebbe a suo avviso opportuno tornare alle scelte adottate con la legge n. 119 del 2003, dichiarando inoltre di non condividere le considerazioni del senatore Salerno circa la sussistenza di un pregresso vuoto normativo. La questione delle quote potrà essere risolta da un'articolata serie di scelte che dovranno, tra l'altro, risolvere il problema di un equilibrato temperamento tra la flessibilità delle quote e l'equilibrio regionale.

Il presidente RONCONI dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare sin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di venerdì 2 luglio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il ministro ALEMANNÒ, intervenendo in sede di replica, ritiene di non condividere alcune delle osservazioni formulate nel corso del dibattito. In particolare, con riferimento al complesso problema delle quote latte, riferisce, sulla base dei primi dati in possesso del Ministero, che la legge n. 119 del 2003 ha prodotto risultati utili, in quanto dall'entrata in vigore di tale legge il numero dei produttori in eccedenza risulta essersi drasticamente ridotto, passando da un numero di circa 12.000, all'attuale cifra di circa 1000 produttori. Osserva tuttavia che il problema non può ritenersi ancora risolto, in quanto circa il 90 per cento delle eccedenze risulterebbe concentrato proprio in questo nucleo di circa 1.000 produttori. Semmai, a suo avviso, la citata legge n. 119 si è dimostrata inizialmente meno efficace del previsto anche perché i tribunali hanno inizialmente «stentato» nell'applicarla e nell'arginare, conseguentemente, i ricorsi presentati in modo massiccio dai produttori.

Sulla base dei dati in suo possesso segnala inoltre che il trasferimento di quote dal Sud al Nord Italia non è pari a 500.000 tonnellate, come da alcuni sostenuto, ma dovrebbe attestarsi attorno alle 150.000 tonnellate. Ad ogni modo, ribadisce l'importanza delle disposizioni contenute nel decreto-legge, che circoscrive il trasferimento di tali quote al fine di evitare squilibri a danno delle regioni marginali.

Al fine di poter fornire alla Commissione dati più completi e precisi, auspica possa essere successivamente prevista una apposita procedura informativa in Commissione, nel momento in cui i risultati degli studi in atto saranno definitivi.

Con riguardo alla applicazione della recente riforma della PAC, si dichiara favorevole all'introduzione di un parere delle Commissioni parlamentari competenti, pur ribadendo la necessità di inserire l'intesa della Conferenza Stato-regioni, come previsto nel decreto-legge.

Si sofferma quindi sulle problematiche connesse alla denominazione «latte fresco», ritenendo che nel corso del dibattito siano emerse alcune osservazioni imprecise: in particolare, ritiene non corretto sostenere che l'intera filiera produttiva fosse contraria alla apertura al latte microfiltrato, rilevando invece la sussistenza di un'ampia parte di produttori tendenzialmente favorevoli e maggiormente legati alle questioni relative all'indicazione dell'origine del prodotto. La legge n. 169 del 1989 – osserva il ministro Alemanno – manteneva comunque la possibilità di aprire il mercato al latte ottenuto attraverso nuovi procedimenti produttivi, ricordando, inoltre, che la valutazione critica formulata dal MIPAF nei confronti della citata circolare del Ministero delle attività produttive, non era tanto riferita al merito dell'apertura del mercato al latte prodotto con tale procedimento, quanto alla procedura seguita in tale occasione.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Agoni, in relazione alla mutata situazione in cui si trova oggi la Parmalat, ricorda che sulle posizioni di tale società – che all'epoca dei fatti ed anche oggi, costituisce comunque la maggiore realtà produttiva del Paese con una marcata proiezione internazionale – si era anche schierata la relativa associazione produttiva. La rilevanza attribuita dalle scelte politiche a tale realtà produttiva non rappresenta certo un *unicum* nell'operato degli Esecutivi del Paese, ove si consideri, ad esempio, il caso della Fiat.

Con riferimento alle osservazioni relative alla Commissione scientifica competente a valutare l'ammissibilità del latte microfiltrato, ricorda che tale Commissione, composta da soggetti altamente qualificati, ha lavorato in modo approfondito ed è stata istituita nel pieno rispetto delle procedure dettate dalla stessa legge n. 169 del 1989.

Con riguardo alle osservazioni formulate dagli esponenti dell'opposizione circa il preteso cambio di direzione adottato dal Ministero, richiama le considerazioni svolte nella seduta di ieri, nel corso della quale aveva già illustrato le motivazioni che hanno spinto il Governo italiano a non insistere sulla strada del «microfiltrato fresco», al fine di evitare un eccesso di importazioni da parte di tutti i Paesi appartenenti allo spazio economico europeo, compresa la Turchia, questione sulla quale erano stati richiesti chiarimenti anche dal senatore Basile.

Ritiene che il decreto-legge in esame costituisca un provvedimento assolutamente necessario, che è stato emanato tempestivamente, prima che un'altra grande catena di distribuzione si apprestasse ad immettere sul mercato grandi quantità di latte microfiltrato, che avrebbe potuto essere identificato come latte fresco. A tal proposito, proprio in considera-

zione dell'attuale flessione nei consumi del latte fresco, le scelte contenute nel decreto-legge potranno produrre, a suo avviso, risultati utili ai fini del rilancio di tale prodotto, invertendo una tendenza che in altri Stati europei quali la Francia e la Germania è già estremamente accentuata. Nel dichiararsi disponibile ad approfondire il dibattito circa la possibilità di regolare l'utilizzo dell'aggettivo «fresco» anche su una più ampia categoria di prodotti, sottolinea fortemente la necessità di adottare politiche atte ad ancorare la produzione agroalimentare a punti di riferimento chiari e precisi, dando atto dei chiari segnali pervenuti dalla Commissione nel corso del dibattito.

Nel sottolineare infine l'opportunità di una riflessione più ampia e approfondita sulle denominazioni generali, come ad esempio quella di «cioccolato», che continuano a generare difficoltà interpretative nell'ambito dei rapporti fra gli Stati membri, auspica infine la rapida conclusione dell'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore PICCIONI (*FI*) rinuncia ad intervenire in sede di replica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare: seguito dell'esame di documento conclusivo**

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del *Doc. XVII*, n. 18)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno scorso.

Il presidente RONCONI, ricordato che, in allegato alla seduta del 16 giugno scorso, è stata pubblicata la bozza di documento conclusivo, dà per illustrata la nuova proposta di documento conclusivo – da lui integrata, d'intesa con il Presidente della XIII Commissione della Camera dei deputati, onorevole De Ghislanzoni Cardoli, in qualità di relatori alla luce del dibattito svoltosi presso le Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento – (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna) già inviata ai Senatori componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione, ed ora in distribuzione.

Interviene il senatore BASILE (*Misto*), rilevando come la nuova proposta di documento conclusivo in esame recepisca le considerazioni precedentemente emerse, senza peraltro modificare in modo sostanziale l'impianto complessivo del documento, che affronta in modo ampio ed esauritivo l'attuale situazione, offrendo una rappresentazione fedele delle recenti vicende che hanno interessato i settori agricolo ed agroalimentare.

A suo avviso, la proposta in esame evidenzia alcuni dati di estrema importanza. In primo luogo, la carenza, in Italia, di aziende alimentari di grandi dimensioni, al cui riguardo potevano a suo avviso essere ulterior-

mente specificate le considerazioni circa il rapporto tra l'incremento delle industrie alimentari e il calo delle esportazioni.

In secondo luogo, ritiene particolarmente rilevanti le analisi relative ai mutamenti di mercato ed in particolare al fenomeno della concentrazione, dell'internazionalizzazione delle imprese e della attuale situazione di monopolio distributivo.

Con riguardo alla parte relativa ai nuovi modelli di consumo, poteva a suo avviso essere dedicato maggior spazio alla crescente richiesta di sicurezza e qualità dei prodotti da parte dei consumatori.

Ritiene inoltre particolarmente rilevante l'analisi relativa alle conseguenze dell'allargamento dell'Unione europea sul quale riferisce che, in base ai dati provenienti da studi svolti da alcune università italiane, non risulterebbero, per il momento, effetti eccessivamente gravosi per le imprese italiane.

Nel sottolineare la necessità di svolgere un'accurata riflessione su alcuni problemi strutturali che a tutt'oggi interessano il settore, quali la difficoltà di accesso al credito per le imprese agricole e la necessità di migliorare ed ammodernare la rete dei trasporti, si sofferma quindi sulle restanti parti del documento conclusivo, sottolineando fortemente l'importanza delle ricadute a livello di immagine che le recenti vicende di crisi hanno determinato nei confronti del comparto primario nazionale, che avrebbero, a suo avviso, potuto essere ulteriormente approfondite.

L'imminente entrata in vigore della riforma delle Organizzazioni comuni di mercato – osserva l'oratore – potrà essere un importante banco di prova anche per il settore agricolo nazionale.

Ribadisce infine il proprio apprezzamento per la proposta di documento conclusivo presentata.

Ha quindi la parola il senatore VICINI (*DS-U*) che esprime il proprio apprezzamento per il documento redatto dai Presidenti relatori delle Commissioni agricoltura di entrambi i rami del Parlamento, al termine di un'indagine conoscitiva estremamente complessa, e per l'apporto prestato dagli Uffici.

A suo avviso, anche sulla base dei dati contenuti nella proposta di documento conclusivo, permangono due principali preoccupazioni: in primo luogo appare sempre più forte la necessità, in materia di DOP e IGP, di adottare politiche di maggior sostegno per fronteggiare la concorrenza derivante dai fenomeni di globalizzazione.

In secondo luogo occorre mantenere una politica di sostegno finanziario anche nei confronti di un marchio di assoluto prestigio come la Parmalat.

Nel dichiarare di condividere le osservazioni formulate dal senatore Basile, ribadisce il proprio apprezzamento per la proposta di documento conclusivo presentata dal relatore, auspicandone l'approvazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI, accertata la presenza del numero legale per deliberare, avverte



che porrà in votazione la proposta di documento conclusivo, da pubblicare allegando sia la documentazione acquisita dalle Commissioni, sia i resoconti delle sedute congiunte svolte con la XIII Commissione della Camera dei deputati.

La Commissione all'unanimità approva la proposta di documento conclusivo, disponendo la pubblicazione degli atti dell'indagine nei termini proposti dal Presidente.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI EFFETTI PER IL SETTORE AGRICOLO DELLA SITUAZIONE IN ATTO NEL COMPARTO AGROALIMENTARE**

### *1. Oggetto e finalità dell'indagine*

Le crisi che hanno interessato prima il gruppo Cirio e poi il gruppo Parmalat hanno posto all'attenzione dell'opinione pubblica lo stato di difficoltà che uno dei settori tradizionalmente trainanti e qualificanti dell'economia italiana sta attraversando: il comparto agroalimentare è infatti direttamente interessato sia dai processi di globalizzazione dell'economia – con l'ingresso di nuovi grandi paesi produttori e con il mutamento dei tradizionali equilibri, come si è avvertito con il fallimento del vertice WTO svoltosi a Cancun nel settembre 2003 – sia dalle dinamiche del mercato comune all'interno di un'Unione europea profondamente trasformata dall'avvento della moneta unica e dell'allargamento a dieci nuovi stati membri, compiutosi il 1° maggio 2004.

Al di là dei problemi che queste vicende hanno evidenziato relativamente all'affidabilità del sistema bancario e delle forme di tutela degli investitori – oggetto di analoga indagine conoscitiva deliberata, nello stesso arco temporale, da altre Commissioni –, le Commissioni agricoltura del Senato e della Camera hanno avvertito la necessità di fare il punto sull'attuale situazione del comparto agroalimentare nazionale e sulle sue prospettive future, avendo particolare riguardo alla peculiare posizione che esso detiene nel sistema economico.

Da un lato, infatti, l'industria agroalimentare costituisce uno dei referenti primari per il sistema delle imprese agricole, di dimensioni mediamente limitate e proprio per questo più sensibili ad eventuali situazioni di difficoltà che si determinino nei vari livelli della filiera produttiva. Dall'altro, essa rappresenta, come si è già ricordato, uno degli assi portanti del sistema produttivo nazionale (si può ad esempio ricordare, che il gruppo Parmalat è, per dimensione, il primo gruppo italiano che opera sul mercato internazionale con un prodotto di manifattura).

In questo quadro le Commissioni agricoltura hanno proceduto ad un'indagine conoscitiva che si è proposta, prendendo spunto dalle recenti vicende dei due grandi gruppi dell'industria agroalimentare italiana e dall'esame delle conseguenze che esse stanno originando sul comparto, di valutare quali siano le politiche più idonee per assicurare la salvaguardia delle produzioni agricole e per garantire adeguate condizioni di sviluppo

al settore primario nazionale, rendendolo in grado di competere sui mercati europei e su quelli globali.

Nel programma di audizioni, si è coinvolto, in primo luogo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, on. Giovanni Alemanno, allo scopo di comprendere il quadro della situazione e le azioni poste in essere a seguito della crisi Parmalat.

Successivamente, si è data voce al mondo associativo del settore agricolo, ascoltando i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri), delle organizzazioni del mondo cooperativo operanti nel settore agricolo (Anca Legacoop, Associazione generale cooperative italiane, Confcooperative-Federagroalimentare e Unione nazionale cooperative italiane), nonché delle organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl).

L'attenzione poi si è concentrata più specificamente sulle organizzazioni imprenditoriali dell'agroindustria (Confindustria-Federalimentare, Confcommercio, Unionalimentari, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, Confartigianato e Confesercenti) e sulle due filiere più direttamente interessate dalla crisi Parmalat: la filiera del latte, relativamente alla quale sono stati sentiti rappresentanti di Assolatte, Unalat, Frescolatte e Associazione italiana allevatori (AIA); e la filiera dei prodotti ortofrutticoli, relativamente alla quale sono stati sentiti rappresentanti di Unaproa, Uiapoa e Unacoa.

La parte conclusiva dell'indagine ha consentito di ascoltare i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di disporre un quadro delle azioni intraprese a livello regionale, e, previa integrazione dell'originario programma dell'indagine, anche i rappresentanti dell'Agenzia nazionale Sviluppo Italia e i rappresentanti degli istituti di ricerca del Ministero per le politiche agricole e forestali INEA e ISMEA, al fine di collocare le crisi Cirio e Parmalat nel contesto delle più generali tendenze del comparto agroalimentare italiano.

## *2. Il settore agroalimentare e i rapporti con il mercato agricolo*

### *2.1 Caratteristiche generali e tendenze evolutive del settore agroalimentare*

#### *L'agroalimentare in cifre*

Il comparto agroalimentare, definibile come l'insieme complesso delle attività coinvolte nel flusso di beni e servizi che va dal punto iniziale delle aziende agricole fino ai consumatori finali, e che comprende perciò i settori che contribuiscono direttamente alla produzione, alla trasformazione ed alla elaborazione dei prodotti alimentari (ossia agricoltura, pesca e industria alimentare), occupa un ruolo di primaria importanza, oltre che strategico, all'interno delle economie dei Paesi avanzati.

Per quanto concerne l'Unione europea, l'agroalimentare rappresenta, con il metalmeccanico e il tessile-abbigliamento, uno dei principali settori in termini di fatturato, numero di imprese e occupazione, con ritmi di crescita – nonostante molti economisti lo considerino un settore ormai «maturo» – costanti ormai da vari anni. Secondo dati Eurostat relativi al 2002, le industrie europee del settore registrano un volume di produzione pari a circa 600 milioni di euro, con oltre 2,5 milioni di occupati. I maggiori produttori di beni alimentari in Europa sono la Francia e la Germania, che assorbono circa il 40 per cento del totale della produzione comunitaria, seguiti dall'Inghilterra con il 16 per cento, nonché dalla Spagna e dall'Italia, la cui produzione si attesta intorno al 10 per cento del totale. I dati sul commercio internazionale evidenziano una spiccata tendenza verso gli scambi intracomunitari, che assorbono oltre il 70 per cento del totale delle esportazioni dei Paesi dell'Unione europea (a fronte, peraltro, di una lenta ma costante crescita, da alcuni anni, della quota delle esportazioni verso Paesi extracomunitari).

Venendo all'Italia, secondo dati forniti dall'ISMEA (che considerano, oltre al comparto primario e all'industria alimentare, anche la ristorazione), l'agroalimentare nel 2002 ha immesso complessivamente nel sistema economico nazionale beni per un valore di oltre 205 miliardi di euro, pari all'8,5 per cento del valore della produzione nazionale, mentre il valore aggiunto si attesta intorno ai 91 miliardi di euro, pari al 7,4 per cento del totale. In termini occupazionali l'incidenza del comparto agroalimentare sull'economia è ancora più elevata, attestandosi al 10,5 per cento.

Significative differenze si riscontrano, tuttavia, se si guarda al peso dei singoli settori all'interno del comparto. Per quanto riguarda, in primo luogo, l'assorbimento della spesa finale, l'industria alimentare ha contribuito per oltre la metà al valore complessivo della produzione agroalimentare, seguita dalla ristorazione con il 29 per cento e da agricoltura e pesca con il 20 per cento. Valutato in termini di valore aggiunto, il peso dell'industria alimentare scende invece al 36 per cento, mentre salgono al 33 per cento e al 31 per cento quelli della ristorazione, da un lato, e dell'agricoltura e della pesca, dall'altro. Rispetto al totale degli occupati nel settore agroalimentare, infine, l'agricoltura e la pesca assorbono il 44 per cento, mentre l'industria alimentare e la ristorazione impiegano, rispettivamente, il 20 per cento e il 36 per cento degli occupati.

Differenti tendenze evolutive caratterizzano, inoltre, il settore primario e l'industria alimentare sotto il profilo dimensionale e produttivo delle imprese, secondo quanto si ricava dai dati riferiti all'andamento dell'ultimo decennio.

In campo agricolo si registra una generale concentrazione delle superfici utilizzate in aziende di maggiore dimensione, a fronte di una riduzione complessiva delle terre coltivate (meno 13,6 per cento tra il 1990 e il 2000) e di una significativa diminuzione del numero delle aziende agricole (meno 14,2 per cento tra il 1990 e il 2000): il settore zootecnico, in particolare, ha subito una notevole contrazione nell'ultimo decennio (rispetto

al 1990 il numero delle aziende allevatrici è complessivamente diminuito del 35,2 per cento, con valori più elevati nelle regioni settentrionali). Tali tendenze, tuttavia, registrano andamenti geografici significativamente differenziati. Mentre nelle regioni settentrionali si registra un aumento delle dimensioni medie con l'affermarsi di aziende medio-grandi ad alto grado di aggiornamento tecnologico, nel sud e nelle isole la tendenza alla diminuzione delle superfici coltivate contrasta con la diminuzione delle superfici medie, atteso l'alto numero delle aziende (per lo più in forma individuale e a conduzione diretta). Nel centro, invece, la diminuzione delle terre coltivate e del numero di aziende si realizza in presenza di un aumento delle dimensioni medie, con il rafforzamento di aziende di nicchia fortemente tipizzate e ad alto valore aggiunto.

L'industria alimentare italiana risulta composta di quasi 67.000 imprese, con circa 450.000 addetti. Se si guarda alle aziende con più di 10 dipendenti, tuttavia, si contano appena 7.000 aziende, per un totale di 278.000 occupati. Per quanto riguarda gli aspetti dimensionali, la tendenza degli ultimi anni registra una crescente polverizzazione del settore, con un significativo aumento delle imprese di piccole dimensioni e la riduzione del numero medio degli addetti, sia sul fronte artigianale che su quello propriamente industriale (da 7,5 a 6,7 addetti nel decennio tra i due censimenti). Se si raffrontano i dati settoriali con quelli dell'industria in generale si evince, inoltre, che per quanto riguarda sia il numero medio degli addetti sia la riduzione occupazionale, l'alimentare presenta una dinamica più accentuata. Il numero medio di addetti nell'industria considerata nel suo insieme è pari a 9, mentre il decremento occupazionale complessivo, negli ultimi dieci anni, si attesta al 5,2 per cento, a fronte del 10,7 per cento dell'alimentare. Se si guarda all'andamento geografico dei dati, peraltro, ci si rende conto che buona parte dei *trend* descritti è imputabile al maggior numero di nuove imprese, la gran parte di piccola dimensione, localizzate nel sud e nelle isole. In ultimo, un dato di carattere generale di indiscusso significato alla luce delle nuove dinamiche dei mercati globali e della ristrutturazione in atto nel comparto alimentare a livello mondiale – con l'affermarsi di grandi gruppi industriali, soprattutto americani, sul versante delle *commodities* – è rappresentato dalla perdurante ed accresciuta carenza di vere e proprie aziende alimentari di grandi dimensioni. Nell'ultimo decennio le imprese agroalimentari con più di 1.000 addetti sono scese da 19 a 17, mentre quelle con più di 500 addetti sono passate da 49 a 34.

Per quanto attiene al profilo produttivo, l'industria alimentare presenta, tradizionalmente, un aspetto anticiclico, confermato anche dai dati più recenti relativi alla produzione 2003 e ai primi mesi del 2004. All'interno di un quadro economico generale certamente difficile, l'industria alimentare ha chiuso il 2003 con un incremento dell'1,3 per cento, inferiore rispetto a quello registrato nel 2002, pari all'1,6 per cento. Tale dato, tuttavia, va considerato anche in relazione all'andamento dell'industria nel suo complesso, ove nel medesimo periodo si è registrata una contrazione dello 0,8 per cento. Occorre evidenziare, peraltro, che tale andamento è

stato sorretto unicamente dal mercato interno, atteso il dato preoccupante costituito dalla sostanziale riduzione (-1,1 per cento) delle esportazioni.

### *I mutamenti di mercato*

Il comparto agroalimentare è stato investito, negli ultimi anni, da numerosi e rapidi mutamenti di mercato, che hanno profondamente trasformato il quadro tradizionale di riferimento degli operatori, con conseguenze dirimpenti in una pluralità di ambiti. I mutamenti in questione attengono alla crescente concentrazione e internazionalizzazione delle imprese, all'evoluzione dello scenario distributivo e all'affermazione di nuovi modelli di consumo.

La crescente concentrazione e internazionalizzazione delle imprese si lega essenzialmente all'apertura e alla liberalizzazione dei mercati mondiali. In questo mutato scenario le strategie di impresa conducono alla ricerca di accordi e alleanze, attraverso operazioni di fusione e cessione, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficienza e di un'ottimizzazione dimensionale. Relativamente all'Italia, la globalizzazione ha messo spesso in crisi modelli tradizionali di impresa basati in prevalenza sulla dimensione familiare. Tale dimensione, mostratasi per lungo tempo vincente almeno nelle fasi di avvio e di sviluppo del *business*, negli ultimi tempi ha subito i traumi di una maturità inadeguata ad affrontare la sfida globale, con evidenti limiti strutturali, manageriali e finanziari. Il risultato di tale processo è stato un vasto numero di operazioni di cessione (quasi 200 nell'ultimo triennio), assai spesso a vantaggio di grandi gruppi stranieri.

Il mutamento dello scenario distributivo si esplica nella progressiva affermazione della grande distribuzione. Anche in tale mercato si assiste all'emergere di grandi imprese multinazionali, in un quadro caratterizzato da una forte tendenza alla concentrazione. Un recente ed autorevole studio di una società di consulenza americana (Mc-Kinsey) parla di «oligopolio distributivo» per descrivere quello che sarà, a breve, lo scenario mondiale del *retail*, dominato da pochi grandi gruppi (5 o 10 al massimo) presenti con proprie strutture di vendita in tutti i continenti. Il mercato europeo è attualmente dominato da sei grandi gruppi, nessuno dei quali è italiano. Nonostante il ritardo relativo del nostro Paese su questo piano, tuttavia, anche in ambito nazionale l'evoluzione della grande distribuzione alimentare ha confermato, in particolare sotto la spinta della c.d. riforma Bersani del commercio (Decreto legislativo n. 114 del 1998), una forte crescita delle presenze e delle superfici.

L'affermazione di nuovi modelli di consumo, soprattutto nei Paesi ad economia avanzata, si esprime nella *deregulation* degli atti alimentari, con la crescente influenza delle scale di preferenza individuali, nella destrutturazione dei pasti, con la progressiva valorizzazione della componente extradomestica in corrispondenza di nuovi ritmi di vita e modelli sociali, nonché nella crescente affermazione della richiesta di sicurezza e qualità dei cibi. Quest'ultimo aspetto, in particolare, assume una rilevanza centrale, soprattutto alla luce dell'impatto che le emergenze sanitarie degli ul-

timi anni in campo alimentare (mucca pazza, influenza aviaria) hanno avuto sull'opinione pubblica.

## 2.2 La capacità competitiva e gli scenari internazionali

Negli ultimi anni si è assistito, a livello mondiale, a una profonda trasformazione delle condizioni competitive nei settori dell'agroalimentare. Tale tendenza si collega, oltre che all'avvento di nuove tecnologie per il trasporto e per la conservazione dei prodotti, all'apertura e alla globalizzazione dei mercati, soprattutto in corrispondenza degli accordi sottoscritti nell'ambito del GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) e, successivamente (a decorrere dal 1995), all'interno dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Sin dall'Uruguay Round, conclusosi nel 1994, in campo agricolo si è avviata una politica commerciale volta alla progressiva riduzione degli incentivi alle produzioni nazionali e, in particolare, delle sovvenzioni alle esportazioni, nonché dei sistemi delle quote, riducendo in prospettiva alla sola politica tariffaria – anch'essa, peraltro, oggetto di misure volte al suo graduale contenimento – l'ambito di manovra dei Governi nazionali. Da ultimo, in una prospettiva di ulteriore liberalizzazione degli scambi, la Dichiarazione ministeriale adottata a Doha il 14 novembre 2001 indica espressamente tra gli obiettivi fondamentali delle trattative in campo agricolo il miglioramento dell'accesso ai mercati, la riduzione di tutte le forme di sovvenzione alle esportazioni e la riduzione degli aiuti nazionali. Effetto immediato di tali politiche commerciali è l'aumento delle quantità scambiate e l'ingresso di nuovi *competitor* sulla scena internazionale, provenienti in particolare dal Maghreb (ciò che è tanto più significativo ove si pensi che nel 2010 si addiverrà alla creazione dell'Area di libero scambio dei Paesi del mediterraneo), dall'America Latina e dal Sudafrica.

Di grande impatto, in tale quadro, è anche la recente riforma della politica agricola comune (PAC) approvata nel giugno 2003. La riforma, che, com'è noto, rappresenta la risposta comunitaria ai cambiamenti emergenti con l'allargamento a 10 nuovi stati membri e i negoziati commerciali di Cancun nell'ambito dell'OMC, è dichiaratamente volta a rendere l'agricoltura europea più orientata al mercato, ponendo le basi per la progressiva riduzione delle risorse destinate all'intervento pubblico di sostegno.

Sotto il profilo finanziario, oltre alla riduzione dei prezzi di intervento in alcuni settori, l'aspetto più significativo è rappresentato dal «disaccoppiamento», ossia dall'introduzione di un meccanismo di finanziamento basato su un'erogazione singola per impresa agricola a prescindere dai livelli di produzione, con l'obiettivo di stabilizzare il reddito degli agricoltori e di consentire una produzione adeguata rispetto alla domanda di mercato. Il nuovo sistema di pagamento entrerà a regime a decorrere dal 2005, ferma restando la possibilità per gli Stati di richiedere un periodo di transizione più lungo, ossia fino al 2007. Gli Stati, inoltre, al fine di minimizzare i rischi di abbandono delle terre potranno, per taluni

prodotti, scegliere di mantenere legata alla produzione una percentuale limitata del pagamento. Altro aspetto importante della riforma è la «modulazione», ossia la riduzione dei pagamenti diretti per le grandi aziende, del 3 per cento nel 2005, del 4 per cento nel 2006 e del 5 per cento annuo dal 2007 al 2013. La riforma prevede, infine, un apposito meccanismo di disciplina finanziaria volto ad assicurare il mantenimento della spesa per la PAC, di cui si prevede la riduzione progressiva e generalizzata nei prossimi anni, in linea con i tetti stabiliti.

Altro elemento di contesto di grande portata è l'ingresso nell'Unione europea di 10 nuovi Paesi a decorrere dal 1° maggio 2004. L'allargamento ha comportato un aumento della popolazione comunitaria di 75 milioni di persone e dell'economia europea di 850 miliardi di euro, pari al 5 per cento del PIL totale. L'allargamento, da un lato può rappresentare un'opportunità per numerosi Stati membri, innanzitutto in quanto crea nuove possibilità di commercio per i prodotti di origine mediterranea (e, quindi, a beneficio delle produzioni del Mezzogiorno e delle isole) di cui la maggior parte dei paesi aderenti non sono produttori. Dall'altro, tuttavia, suscita fondate preoccupazioni se si guarda al potenziale agricolo che essi complessivamente esprimono e alla capacità di produzione a prezzi contenuti, in primo luogo in ragione del minor costo della mano d'opera.

L'insieme dei fattori fin qui descritti rende evidente l'importanza di strategie competitive che, partendo dalle specificità nazionali, consentano alle imprese di far fronte alle nuove sfide che l'apertura e la liberalizzazione dei mercati, in un quadro di risorse pubbliche decrescenti, presentano.

Al riguardo appare utile evidenziare che molte delle analisi elaborate, tanto a livello istituzionale che scientifico, nel nostro Paese, tendono a convergere nella valutazione di una serie di elementi caratteristici delle imprese operanti nel comparto agroalimentare, qualificabili come altrettanti punti di forza o di debolezza nel nuovo scenario competitivo internazionale.

Il principale ed indiscutibile punto di forza è dato dalla specificità e dalla tradizione del «*made in Italy*» alimentare, articolato in una moltitudine di piccole e medie imprese, cui corrisponde una varietà di tipologie di prodotto caratterizzata dai valori della qualità, della cultura alimentare, del radicamento territoriale, che bene si coniugano con le nuove esigenze espresse da larghe fette della domanda nazionale e internazionale (e che fanno riferimento a modelli di consumo che inducono la segmentazione e la specializzazione dei mercati, soprattutto da parte delle fasce di consumo ad alto reddito concentrate in Paesi quali la Germania, la Francia, l'Inghilterra e gli Stati Uniti).

Gli elementi di debolezza sono invece rappresentati, in primo luogo, dalla composizione del settore, che vede la presenza di un numero limitato di aziende di dimensioni adeguate alla sempre più accesa competizione nel mercato delle *commodities*. La «polverizzazione» del settore, se da un lato significa presidio capillare sul territorio dell'attività di trasformazione, cui corrisponde una grande capacità di conservazione e valorizzazione delle



tradizioni produttive nazionali, dall'altro si traduce anche nella difficoltà di fare massa critica per uscire dalle nicchie di mercato ed esplorare nuovi sbocchi di mercato, nonché di fronteggiare la pressione e i condizionamenti della grande distribuzione. In tale contesto un fattore critico è sicuramente rappresentato dalle difficoltà di reperimento di adeguate risorse finanziarie e, in particolare, dalla problematicità dell'accesso al credito bancario per le aziende agricole e di minori dimensioni.

Altro elemento problematico è la scarsa propensione delle imprese, soprattutto quelle di dimensioni minori, all'internazionalizzazione e all'adozione di adeguate strategie di approccio ai mercati esteri, con l'eccezione di taluni Paesi tradizionalmente importatori di prodotti italiani.

Di grande rilievo è poi l'insufficienza, in termini di qualità ed efficienza delle reti di trasporto, dell'integrazione modale e, in generale, del sistema infrastrutturale per la logistica agroalimentare, fattore decisivo per la riduzione delle esternalità negative e per il miglioramento delle relazioni organizzativo-gestionali sistemiche di filiera.

Meritevole di valutazione, infine, appare anche il ricorso ancora limitato, rispetto alle potenzialità che il sistema delle piccole e medie imprese del settore potrebbe esprimere, alla certificazione volontaria di qualità.

### 2.3. Il governo del comparto agroalimentare: soggetti, strumenti e politiche

#### *I soggetti e le competenze*

Il governo del settore agroalimentare si caratterizza per una accentuata segmentazione delle competenze istituzionali coinvolte.

Per quanto attiene al livello di governo statale, sono titolari di competenze, con riferimento a profili e obiettivi formalmente distinti inerenti il comparto, il Ministro delle attività produttive, il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute.

La sfera di attribuzioni facente capo al Ministro delle attività produttive attiene, in linea generale, allo sviluppo delle attività produttive, a cui è riconducibile la somma degli interventi per la competitività, l'internazionalizzazione e lo sviluppo economico. La definizione delle strategie per il miglioramento della competitività comprende gli interventi di sostegno dei settori e l'uso degli strumenti della programmazione negoziata, la politica delle piccole e medie imprese, la cura delle innovazioni di processo e di prodotto, la regolazione delle crisi aziendali, il monitoraggio dei diversi settori merceologici (compreso quello agroindustriale) e la conseguente elaborazione delle politiche di sviluppo, l'ammodernamento di comparti o aree colpite da particolare crisi, nonché la vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative. Il sostegno alla internazionalizzazione si esplica nella promozione degli interessi del sistema produttivo presso le istituzioni internazionali, nonché nella definizione della politica commerciale e promozionale verso l'estero, che comprende la negoziazione e la gestione degli accordi commerciali, la promozione del «*made in Italy*», la disciplina

del credito all'esportazione e i rapporti internazionali in materia fieristica. Il sostegno allo sviluppo economico include, infine, la gestione del sistema fieristico nazionale, le politiche per qualità dei prodotti nazionali, il monitoraggio dei prezzi e le indagini sulla formazione degli stessi, nonché la vigilanza sulle camere di commercio e sulle tenuta del registro delle imprese.

Le competenze del Ministero delle politiche agricole e forestali attono, in primo luogo, agli interventi per la qualità dei prodotti agricoli, nonché dei prodotti di prima trasformazione ad essi direttamente connessi (elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità, per i quali vale, pertanto, la competenza speciale di tale dicastero rispetto a quella generale spettante, come detto, al Ministero delle attività produttive). Fanno capo al Ministero delle politiche agricole e forestali, inoltre, le competenze in materia di frodi alimentari. In particolare, la prevenzione e repressione delle frodi relative alla preparazione e al commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, che include anche il settore dell'alimentazione animale, è attribuita all'Ispettorato centrale repressione frodi, struttura alle dipendenze del Ministero ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 49 del 2001. L'attività dell'Ispettorato si estende, peraltro, al complesso dei settori di competenza del Ministero, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi (legge n. 282 del 1986, articolo 10), nonché sui prodotti DOP, IGP, STG (decreto ministeriale 3 novembre 1995 e decreto ministeriale 24 giugno 1997). Per quanto concerne, infine, la programmazione negoziata va precisato che, pur restando in generale assegnata al Ministro delle attività produttive la definizione dei contratti di programma, l'articolo 4, commi 18 e 19, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004) ha attribuito al Ministro delle politiche agricole e forestali la elaborazione, ai fini della conseguente approvazione da parte del CIPE, dei contratti di programma relativi al settore agricolo e della pesca.

Infine, al Ministero della salute è attribuita una competenza generale in tema di sanità veterinaria, che include la prevenzione, la diagnosi e la cura delle affezioni animali, nonché l'attività di polizia veterinaria. Ad esso spettano, inoltre, competenze e poteri in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, tra cui l'adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico sanitaria.

Per quanto attiene al rapporto tra livello statale e regionale, il riparto di competenze legislative alla luce della riforma del titolo V della Costituzione appare ancora fluido ed incerto. Dalla lettura dell'elenco di materie di competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, si evince, ad esempio, che il settore agroalimentare può essere ricondotto, sotto una molteplicità di aspetti, ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea» (per quanto attiene all'attuazione della politica agricola comune), all'«ordinamento civile e penale», al «coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (per quanto riguarda, ad esempio, il SIAN e l'anagrafe

bovina), alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», nonché alla «profili-lassi internazionale» (con evidenti risvolti sui profili di benessere animale e sicurezza alimentare).

La configurazione di ambiti di competenza esclusiva statale va tuttavia collegata, sul piano interpretativo e ai fini della ricostruzione di un quadro unitario, da un lato con il silenzio del legislatore costituzionale in ordine alle materie dell'agricoltura e della pesca (ciò che induce a considerare tali ambiti, quanto meno per taluni profili, di competenza esclusiva regionale), dall'altro con l'attribuzione alla potestà concorrente Stato-Regioni di materie quali il commercio con l'estero, la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, nonché, in particolare, la tutela della salute e l'alimentazione, la cui incidenza sulle delicate tematiche della sicurezza alimentare e della qualità e tipicità dei prodotti appare evidente.

Sebbene la mancanza di indirizzi giurisprudenziali consolidati non consenta ancora di definire con certezza i confini dei rispettivi ambiti di competenza, merita peraltro evidenziare che taluni significativi elementi orientativi paiono potersi ricavare dalla lettura complessiva delle prime pronunce della Corte costituzionale sul nuovo Titolo V della Costituzione. Così, se da un lato la Corte ha rifuggito modelli interpretativi rigidi, fondati sulla netta distinzione tra titoli competenziali, mirando piuttosto a una lettura sistematica della riforma fondata sul principio di sussidiarietà, in cui un ruolo significativo ha avuto, in taluni casi, l'interpretazione flessibile delle materie «trasversali» (quale, ad esempio, la tutela dell'ambiente) rimesse alla competenza esclusiva statale, dall'altro non ha rinunciato ad affermare con chiarezza la configurabilità di una sfera di competenza esclusiva regionale in materia agricola. A tale riguardo occorre ricordare, per il suo rilievo, la sentenza n. 12 del 2004, nella quale la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una norma statale recante le sanzioni per l'impianto abusivo di vigneti (articolo 64 della legge n. 448 del 2001), ha affermato che tale materia deve ritenersi di potestà esclusiva regionale, in quanto attinente «a quello che potrebbe essere definito il nocciolo duro della materia agricoltura, che ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all'alimentazione».

In assenza di confini costituzionali certi, la legislazione di settore si è pertanto sviluppata, ancor più che nel passato, attraverso modalità procedurali che hanno consentito, nella più parte dei casi, di addivenire a decisioni preventivamente concordate tra livello statale e regionale, le quali hanno visto nella Conferenza Stato-regioni la sede istituzionale di riferimento. L'ampio coinvolgimento regionale in via preventiva, tuttavia, non ha sempre consentito la neutralizzazione delle spinte conflittuali, come dimostra il crescente numero di ricorsi rimessi alla decisione della Corte costituzionale, sia da parte statale che da parte regionale.

Una profonda risistemazione delle competenze ha interessato anche le funzioni amministrative. Per effetto del decreto legislativo n. 143 del 1997 (con cui è stato soppresso il vecchio Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali) e, subito dopo, del decreto legislativo n. 112 del 1998

(adottato in attuazione della c.d. legge Bassanini, n. 59 del 1997), si è infatti realizzato un ampio trasferimento di compiti alle regioni, lasciando al Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché agli altri dicasteri titolari di competenze in ambito agroalimentare, unicamente competenze di disciplina generale e di coordinamento nazionale in talune materie. In particolare, competono alle regioni la concessione di agevolazioni e contributi alle imprese, lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari locali nei mercati esteri, la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi agroalimentari, gran parte delle funzioni in tema di sanità veterinaria e l'attività degli Istituti zooprofilattici.

### *Le politiche nel settore agroalimentare*

Unitamente alla frammentazione del quadro istituzionale e all'incertezza in ordine alla titolarità delle competenze, anche la progressiva devoluzione di risorse alle regioni, nel quadro degli interventi che dovranno condurre alla realizzazione del federalismo fiscale, contribuisce a rendere problematica una ricostruzione unitaria delle politiche nel comparto agroalimentare.

Se si limita il campo di osservazione alle misure di spettanza statale, tuttavia, è possibile individuare talune linee di intervento che hanno orientato, senza significative distinzioni di fondo al variare degli schieramenti politici alla guida del Paese, la politica settoriale negli anni recenti.

Per quanto riguarda specificamente l'agricoltura, assumono rilievo le misure per il contenimento dei costi di produzione e l'accrescimento delle capacità concorrenziali recate dal decreto legislativo n. 173 del 1998 (c.d. «tagliacosti»), la valorizzazione e il sostegno dell'imprenditoria giovanile (legge n. 441 del 1998) e la revisione dei meccanismi della programmazione, con l'introduzione del Documento programmatico agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale nazionale (legge n. 499 del 1999). Di assoluto rilievo, anche per profili che attengono all'agroalimentare nel suo complesso, è inoltre il decreto legislativo n. 228 del 2001 (c.d. decreto di orientamento agricolo) che ha introdotto varie disposizioni per la modernizzazione del settore. Il provvedimento rivede la nozione di imprenditore agricolo, includendo, fra le attività qualificanti, anche quelle di trasformazione e conservazione del territorio ed ancorando la nozione di attività agricola a quella di cura e sviluppo di un ciclo biologico. Vengono, inoltre, rivisitate le discipline riguardanti l'attività agrituristica e la vendita diretta di prodotti agricoli in modo da adeguarle alle nuove esigenze del mercato e favorirne lo sviluppo. In materia di contratti agrari, viene disciplinato il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto o in caso di vendita di un terreno sul quale gravano più confinanti; viene ampliato l'ambito oggettivo della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale in modo da includervi, alle condizioni prestabilite, anche le società; vengono istituiti i distretti rurali ed agroalimentari; riguardo alle finalità di rafforzamento della filiera agroalimentare vengono dettate nuove disposizioni in merito alla promozione dei processi di tracciabilità, alla sorveglianza rin-

forzata sui prodotti geneticamente modificati e alle funzioni assunte dalle organizzazioni interprofessionali e alle organizzazioni di produttori. Viene individuata, inoltre, nel Tavolo agroalimentare una sede permanente di concertazione per la definizione delle politiche di settore.

Venendo ai processi di riforma in corso di completamento, occorre evidenziare che l'intero comparto risulta tuttora interessato dallo sforzo di modernizzazione che si fonda sulla ampia delega conferita al Governo con la legge n. 38 del 2003 (c.d. collegato agricolo»). Il primo provvedimento adottato in attuazione di tale delega è stato il decreto legislativo n. 99 del 2004, che ha profondamente rivisto la disciplina di una serie di importanti aspetti del settore primario. Il decreto, in particolare, ha modificato i requisiti per la qualifica di imprenditore agricolo e ha dettato norme per lo sviluppo della forma societaria, per la valorizzazione del ruolo delle associazioni di produttori (anche ai fini della concentrazione dell'offerta dei prodotti) e per favorire l'integrazione aziendale. Il secondo provvedimento adottato in attuazione della delega è il decreto legislativo n. 102 del 2004, con cui è stata organicamente rivista la disciplina degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. Il decreto, in particolare, è volto a favorire il ricorso a strumenti assicurativi per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, rivedendo conseguentemente struttura e funzioni del fondo di solidarietà nazionale.

Un cenno a parte merita, per concludere, la crescente valorizzazione del ruolo dell'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo alimentare) quale strumento di supporto della competitività del settore agricolo e agroalimentare nazionale. Dopo l'assorbimento della ex Cassa per la formazione della proprietà contadina (D.lgs. n. 419 del 1999) e il complessivo riordino operato con il DPR n. 200 del 2001, l'ente è infatti venuto assumendo nuove e importanti funzioni, soprattutto in materia creditizia. Al riguardo merita ricordare, in particolare, l'articolo 4, commi 42-43, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), che ha trasferito all'ISMEA, unitamente alle relative risorse, le funzioni esercitate da Sviluppo Italia Spa relativamente ai c.d. interventi ex RIBS (Risanamento agro industriale zuccheri) (delibera CIPE n. 90/2000) e a quelli per favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura (delibera CIPE n. 62/2002), nonché, da ultimo, l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004, che ha previsto l'incorporazione nell'istituto della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia (con la conseguente possibilità di concedere fidejussioni, prestare garanzia a banche e intermediari finanziari, rilasciare controgaranzie e cogaranzie in collaborazione con confidi e altri fondi di garanzia pubblici e privati).

### *3. Le recenti vicende del settore agroalimentare italiano*

#### *3.1. I grandi gruppi del settore agroalimentare italiano*

Una dei punti centrali dell'indagine conoscitiva è stato quello di valutare la portata della crisi della Parmalat anche attraverso un'attenta ricostruzione dell'assetto societario e della struttura industriale dei soggetti coinvolti.

L'agroalimentare italiano appare caratterizzato, come ha rilevato il Ministro Alemanno, soprattutto nei settori del latte e dei suoi derivati e degli ortofrutticoli, dalla presenza di pochi grandi gruppi e da numerose piccole e medie imprese. Così la crisi Parmalat ha investito settori che rappresentano rispettivamente il 10 e il 35 per cento del valore della produzione agricola nazionale.

Il gruppo Parmalat nel segmento del latte è costituito da imprese che coprono, in termini di approvvigionamento, tutto il territorio nazionale.

Le sei principali, che operano anche come primo acquirente, sono la Centrale del latte di Roma spa, con capitale sociale di 37,74 milioni di euro, controllata, tramite Eurolat spa, che detiene il 75,01 per cento delle azioni; la Lactis spa, con capitale sociale di 5,69 milioni di euro, controllata per tramite di Eurolat spa, che detiene il 97,25 per cento delle azioni; la latte Sole spa, con capitale sociale di 7,80 milioni di euro, posseduta totalmente da Parmalat spa; Eurolat spa, con capitale sociale di 155,00 milioni di euro, posseduta per il 95 per cento da Parmalat spa e da Dalmata srl, che detiene il restante 5 per cento del capitale. Vi è poi Parmalat spa, con capitale sociale di 400,00 milioni di euro, alla quale fanno capo l'89,18 per cento delle azioni, mentre il restante 10,82 è detenuto da Dalmata srl. Vi è infine la Newlat srl.

Il portafoglio dei prodotti Parmalat, come ha riferito il Ministro Alemanno, riguarda anche il settore ortofrutticolo, con prodotti trasformati con un elevato posizionamento nel mercato: succhi e nettari di frutta Santal; passati, polpe e sughi di pomodoro Pomi; zuppe e passati di verdure Pais, polpe e sughi di pomodoro Pomito.

Nel settore dei succhi e nettari, stimato complessivamente in 300 milioni di euro, il gruppo Parmalat detiene oltre il 12 per cento del mercato, di cui il 50 per cento attiene alla lavorazione della materia prima proveniente dalla Sicilia.

Nel segmento della trasformazione del pomodoro, la Parmalat opera attraverso la Boschi Luigi & Figli spa, partecipata al 49 per cento da Parmalat spa.

Secondo i dati forniti dal Segretario generale della UILA-UIL la Parmalat, in Italia, tra occupati diretti in 23 stabilimenti per la produzione del latte, agrumi e pomodori, occupati in aziende che lavorano soltanto per la Parmalat, trasportatori, concessionari e altri fornitori impiega quasi 50 mila persone, la maggior parte come lavoratori dipendenti, altri a diverso titolo.

Le valutazioni dei soggetti auditi hanno riguardato anche profili di inquadramento delle vicende Cirio e Parmalat nel contesto agroalimentare italiano.

Il Ministro Alemanno ha evidenziato come, dopo le vicende Cirio e Parmalat, sia cambiata la prospettiva di analisi della realtà agroalimentare

e agroindustriale: mentre prima appariva una realtà agricola compressa in grandi gruppi che apparivano forti e dominanti sul mercato, ne è apparsa successivamente una realtà di filiera complessivamente fragile, sia sul versante agricolo che su quello industriale ed esposta alle transizioni economiche attualmente in atto.

D'altro canto, da parte della Confindustria – Federalimentare è stato rilevato come le vicende che hanno toccato i due grandi gruppi, si caratterizzano quali situazioni patologiche estranee ad un settore, quello dell'agroalimentare italiano vitale e solido.

Secondo quanto risulta dalla documentazione consegnata dall'INEA, la crisi delle grandi imprese alimentari rappresentate dai gruppi Cirio e Del Monte e Parmalat, sebbene abbiano prodotto evidenti e pesanti effetti sul settore primario, in specie per quanto riguarda l'elevato livello di crediti inevasi che, come è noto, hanno reso necessario uno specifico intervento legislativo, non hanno, comunque, compromesso lo stato e le prospettive del settore agroalimentare, che conserva elementi di positività.

Da parte di Confesercenti si è peraltro evidenziato come le vicende abbiano profili analoghi, derivanti dalla comune appartenenza al settore agroalimentare, un mercato ad alto tasso di standardizzazione e globalizzazione, dove la competizione si incentra sull'acquisizione di nuovi mercati e sull'abbattimento di costi di produzione, con la conseguenza di una progressiva caratterizzazione finanziaria del sistema. In tale quadro Cirio e Parmalat avrebbero goduto di grande generosità da parte del sistema bancario e finanziario nazionale e internazionale, con utilizzo di ingenti capitali.

Un nesso fra le ragioni della crisi e l'attuale configurazione del mercato agroalimentare è stata d'altro canto messa in luce da Assolatte, evidenziando come, a fronte di una riduzione del potere di spesa medio italiano, i prodotti di qualità, caratterizzati da un'offerta superiore alla domanda, non riescano a raggiungere sul libero mercato prezzi tali da garantire un equo compenso al produttore.

Parallelamente allo svolgimento dell'indagine in oggetto le Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati e 6<sup>a</sup> (Finanze) e 10<sup>a</sup> (Industria) del Senato della Repubblica hanno condotto un'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, nel corso della quale sono stati più specificamente affrontati gli aspetti finanziari, amministrativi e contabili del dissesto dei gruppi Cirio e Parmalat.

I documenti conclusivi hanno evidenziato che le vicende che hanno portato al dissesto delle società con l'emersione di responsabilità, anche di carattere penale, oggetto di accertamento da parte delle competenti autorità, manifestano caratteri comuni, i quali possono genericamente individuarsi nella mancata corrispondenza tra la realtà finanziaria e produttiva delle società e dei gruppi ad esse facenti capo e le rappresentazioni fornite nei rispettivi bilanci. In entrambi i casi è dato ravvisare comportamenti fraudolenti da parte degli amministratori.

Infatti per il caso Cirio, secondo le risultanze delle audizioni svolte, i bilanci occultavano perdite, riportando crediti poi rivelatisi inesigibili, in particolare verso società correlate facenti capo al medesimo soggetto proprietario. Le obbligazioni emesse, prive di *rating*, rappresentavano una componente elevata dell'indebitamento complessivo.

Più articolata è l'analisi della vicenda Parmalat, le cui origini risalgono assai addietro negli anni. La crescita del gruppo è avvenuta nel tempo attraverso una graduale estensione delle produzioni e l'acquisizione di imprese in Italia e all'estero (alla fine del 2002 il gruppo era composto da 213 società aventi sede in 50 Stati; solo 30 di esse in Italia). Parallelamente si verificava l'internazionalizzazione dell'operatività nel campo finanziario, comprendente il reperimento di risorse sui mercati e l'attribuzione di fondi – poi risultati inesistenti – a controllate estere. Acquisizioni e investimenti erano finanziati attraverso l'indebitamento. La società di *rating* Standard & Poor's ha ricordato a questo proposito come, nonostante gli alti livelli di disponibilità liquide, Parmalat abbia sempre spiegato il ricorso al debito per motivi di ottimizzazione fiscale e, in tempi più recenti, per rifinanziarsi sul mercato dei capitali sfruttando opportunità di mercato per allungare le scadenze del proprio indebitamento (pratiche che, secondo la società, sarebbero peraltro comuni a molte società italiane ed europee). Attraverso varie società del gruppo, la Parmalat si è pertanto finanziata ampiamente sul mercato internazionale dei capitali.

In tale contesto, sempre in base alle audizioni svolte, viene a situarsi un'alterazione dei bilanci societari operata mediante l'iscrizione di attività finanziarie inesistenti, prolungata nel tempo e sostenuta dalla falsificazione di documenti ad opera di soggetti appartenenti alla società. Questa condotta dolosa è stata resa possibile dall'inefficacia dei controlli interni ed esterni, per cui – salvo l'accertamento delle responsabilità nelle sedi giudiziarie – possono ipotizzarsi la negligenza o la connivenza di persone che per ufficio avrebbero dovuto vigilare sulla gestione e accertare la correttezza e la veridicità dei bilanci.

Tra i problemi affrontati nel corso dell'indagine, accanto a quello riguardante l'interna organizzazione delle società e il funzionamento degli organi deputati al controllo della gestione, emerge la questione concernente le competenze, l'organizzazione e l'idoneità dell'assetto complessivo degli organi pubblici di vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema bancario.

Le conclusioni dell'indagine hanno evidenziato che le strutture di controllo interne e i collegi sindacali delle due società Parmalat e Cirio, non hanno prevenuto, accertato e segnalato le irregolarità commesse dagli organi di gestione anche attraverso il ricorso alla falsificazione di documenti e alla costruzione di una complessa e opaca rete di rapporti tra consociate, né hanno impedito la diffusione di false rappresentazioni della realtà societaria attraverso i bilanci e le altre comunicazioni dirette al mercato.

Sempre secondo i documenti conclusivi, i responsabili delle società di revisione hanno certificato i bilanci medesimi senza riconoscere le al-



terazioni in essi contenute, in ciò facendo venir meno un presidio fondamentale posto a tutela dei risparmiatori e dei mercati finanziari.

Risulta inoltre che i soggetti professionalmente operanti nel settore dell'analisi e della valutazione economico-finanziaria sono stati sviati dalla falsità di quanto rappresentato nei documenti presi a fondamento per la loro attività, pur in presenza di indizi che avrebbero potuto e dovuto suscitare attenzione. Inoltre, secondo il documento conclusivo, nessuno dei presidi a tutela del sistema, sia pure con diversa gradualità, sembra aver funzionato.

### 3.2 I riflessi della crisi Parmalat sul comparto agroalimentare

La valutazione degli effetti della crisi Parmalat sul settore agricolo hanno riguardato profili di carattere generale e aspetti specifici, con l'analisi per regioni e per segmenti produttivi.

Quanto alle osservazioni di carattere generale, è emersa una diffusa preoccupazione per le ricadute a livello di immagine, anche in campo internazionale, a danno della produzione agroalimentare italiana e per la perdita di efficacia delle misure di promozione legate alla qualità dei prodotti italiani.

Così il mondo della cooperazione (*Agica-Agci*) ha espresso timori per gli effetti della crisi di un'azienda, che dopo aver qualificato positivamente i prodotti italiani sui mercati internazionali, rischia di svilire l'importanza dei prodotti stessi.

Infatti Parmalat e Cirio, che, come è stato sottolineato da parte di taluni assessori regionali, hanno rappresentato un forte veicolo di produzione del *made in Italy* rischiano, se non di compromettere, di attenuare la capacità di tenuta dell'agroalimentare italiano sui mercati internazionali.

Da parte del mondo cooperativo, pur lamentando il problema di immagine derivante dai dissesti finanziari dei due grandi gruppi e il colpo inferto al sistema agro-industriale, si è evidenziata una sostanziale tenuta delle piccole e medie cooperative che, facendo riferimento essenzialmente all'apporto e al conferimento dei soci, riescono in una certa misura ad essere indipendenti dalla più generale situazione di crisi. Sono stati pertanto evidenziati i vantaggi e le opportunità del modello cooperativo, per l'opportunità che offrirebbe di governare la filiera dall'interno e di valorizzare il prodotto dei soci e il radicamento al territorio.

Secondo quanto rilevato dalla Confartigianato la crisi del comparto agroalimentare nazionale a seguito delle vicende Parmalat e Cirio non ha avuto effetti diretti sul sistema dell'artigianato e delle piccole imprese, mentre ripercussioni indirette, ma di rilevante impatto, appaiono legate allo scadimento dell'immagine del sistema Paese e del *made in Italy*.

Peraltro è stato da più parti rilevato come la crisi del settore indotta dalla vicenda Parmalat sia da mettere in relazione alle ridotte dimensioni delle aziende coinvolte, il cui rapporto con Parmalat si caratterizza per un conferimento praticamente esclusivo. Inoltre i problemi della Parmalat si

ripercuoterebbero sulle aziende più piccole, dando luogo a problemi di carenza di liquidità, restrizione bancaria e calo dei consumi.

Uno degli effetti indiretti evidenziati è stato, infatti, quello dell'acuirsi del problema dell'accesso al credito che, già difficoltoso, potrebbe diventare ulteriormente ristretto ed oneroso, con atteggiamenti di chiusura fra sistema bancario e sistema produttivo. La perdita di fiducia delle imprese nei confronti degli intermediari finanziari potrebbe causare fenomeni di tipo involutivo, con ripercussioni sui processi di efficiente e competitiva allocazione delle risorse finanziarie dei sistemi produttivi nazionali.

Da parte dei rappresentanti dei produttori ortofrutticoli è stato rilevato come il grande problema del sistema agricolo soprattutto nelle aree meridionali consiste nello strumento dell'accesso al credito.

Anche da parte dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole è stata sottolineata l'importanza di affrontare il tema degli strumenti finanziari che favoriscono l'accesso al credito delle imprese agricole.

Nel valutare l'impatto delle crisi della Parmalat sul settore agricolo occorre tenere presente le dimensioni dei conferimenti di prodotti agricoli utilizzati dal gruppo.

Per quanto attiene al segmento del latte il Ministro Alemanno ha riferito che, nel corso dell'ultima campagna, il gruppo ha trasformato 13.371.813 quintali di latte per un valore complessivo stimabile intorno ai 500 milioni di euro. Ha evidenziato inoltre come l'80 per cento del quantitativo sia di provenienza italiana, mentre il rimanente 20 per cento provenga da vari mercati esteri, principalmente Germania, Francia, Austria e Regno Unito.

Parmalat, quindi, acquista in Italia oltre 10 milioni di quintali che corrispondono al 10 per cento della produzione nazionale, per un valore stimabile intorno ai 400 milioni di euro.

Di questi, 3,1 quintali sono conferiti direttamente da 1.184 allevatori singoli ad una delle imprese del gruppo; 5,1 milioni di quintali di latte sono acquistati da Parmalat come secondo acquirente; 2,5 milioni di quintali da cooperative di raccolta.

Secondo sempre quanto riferito dal Ministro Alemanno, gli allevatori coinvolti nella crisi Parmalat possono essere stimati intorno alle 5.000 unità.

La crisi della Parmalat ha finito con l'interessare tutto il settore lattiero caseario italiano, sebbene il grado di esposizione finanziaria degli allevatori differisca a seconda del loro rapporto con la società stessa.

Infatti, i 1.184 conferitosi diretti appaiono maggiormente a rischio, da un lato per l'esposizione finanziaria causata dal mancato pagamento del latte e la difficoltà di riallocazione del prodotto presso altre imprese, dall'altro per la rigidità della normativa del settore, finalizzata all'attuazione del regime quote latte, per il quale il rapporto fra l'acquirente e il conferitore è finalizzato al rispetto della OCM di settore.

Per quanto concerne i circa 3.800 produttori che consegnano direttamente il latte alla Parmalat, questi sono coinvolti in termini economici e

finanziari con un grado di esposizione che dipende dalla composizione del portafoglio clienti delle imprese acquirenti e dalla rilevanza percentuale di Parmalat in termini di acquirente.

La valutazione delle sofferenze degli allevatori in generale, di difficile quantificazione per le diverse modalità di conferimento e per le differenti tipologie contrattuali, è stata complessivamente stimata dal Ministro Alemanno, in termini di mancate entrate degli allevamenti, in una somma di 150 milioni di euro.

Peraltro è stato sottolineato come l'importo risulti più significativo ove si tenga in considerazione il suo riparto geografico. Particolarmente colpita appare la Lombardia, con un conferimento di latte alla Parmalat per 2,1 milioni di quintali; analoga è stata considerata la situazione degli allevamenti del Trentino-Alto Adige, mentre diversa è apparsa la situazione in regioni quali Sicilia, Campania e Lazio, dove gli acquisti Parmalat rappresentano rispettivamente il 50, 40 e 33 per cento della produzione regionale e dove l'esposizione media per singolo allevamento è stimata in circa 25-30 mila euro. In queste aree, tuttavia, il sistema produttivo appare messo in crisi dalla difficoltà di riallocazione del latte, anche in considerazione della mancanza di reti distributive alternative. In tali regioni il numero degli allevatori coinvolti nella crisi Parmalat è pari ad oltre il 60 per cento del totale.

In merito, poi, ai riflessi occupazionali nel segmento del latte il Ministro Alemanno ha rilevato come, considerando i soli addetti agli allevamenti, è possibile stimare un impatto in termini occupazionali di 26 mila unità tra familiari ed extrafamiliari.

La crisi Parmalat è stata da più parti individuata come uno dei fattori in grado di influire sulla determinazione del prezzo del latte, generalmente riconosciuto come un prezzo caratterizzato da una elevata sensibilità e volatilità. Il latte direttamente acquistato dal gruppo Parmalat equivale a circa il 3 per cento dell'intera produzione nazionale e, quindi, una sua riallocazione rischia di produrre effetti a carattere congiunturale sul prezzo di mercato.

L'ipotesi della disponibilità sul mercato di tutto o di parte del latte conferito alla Parmalat ha, secondo taluni, influito sulla mancata chiusura della trattativa per la definizione del prezzo del latte per il 2003 e il 2004.

Da parte di Unalat è stato rilevato come nel mercato del latte, eccedentario e non perfettamente sotto controllo, la disponibilità di latte da parte dei conferenti a Parmalat porterebbe ad una situazione critica. Tali preoccupazioni sono state espresse anche in riferimento ai rischi che, a conclusione dei contratti di riferimento in essere, taluni produttori interrompano i rapporti con Parmalat, causando un incremento dell'offerta di latte sul mercato.

Per quanto attiene al settore dei succhi e nettari, nel 2002 la Emmegi Agroindustriali ha trasformato limoni per 1.344 tonnellate, arance per 33.565 tonnellate, che rappresentano rispetto al totale nazionale circa il 5 per cento del trasformato, e oltre il 15 per cento rispetto al totale siciliano.

Nel segmento invece della trasformazione del pomodoro, nella campagna 2003, la Boschi Luigi & Figli spa, che conta circa mille dipendenti, aveva contrattato 200 mila tonnellate, lavorandone circa 165 mila, per una quota complessiva pari ad oltre il 3 per cento del totale di pomodoro trasformato in Italia nell'anno.

Il Ministro Alemanno nel corso dell'audizione ha sottolineato come, in considerazione del fatto che l'approvvigionamento del pomodoro avviene prevalentemente nell'area emiliano-romagnola, vi sia un significativo potenziale impatto sul settore in caso di mancato acquisto della materia da parte del gruppo.

Da parte dell'Unaproa sono stati forniti dei dati sugli effetti della crisi finanziaria del gruppo Cirio nei confronti dei produttori di prodotti ortofrutticoli trasformati soci dell'Unaproa. Nel 2002 le organizzazioni di produttori di Unaproa, che trasformano pomodori per la Cirio negli stabilimenti dell'Emilia-Romagna e della Campania, avevano consegnato 970 mila quintali di pomodoro. Nel 2003, anche a causa dei ritardi della stipula dei contratti, il quantitativo consegnato è stato di 714 mila quintali. È stato osservato che il sistema di garanzie a difesa del reddito dei produttori ha garantito il pagamento della materia prima consegnata nei tre stabilimenti di produzione.

Nel 2004 i produttori di pomodoro Unaproa hanno contrattato con Cirio circa 930 mila quintali di pomodoro da trasformare. Al momento non si registrano ritardi dei pagamenti.

Per quanto concerne la Parmalat sono due i settori in cui direttamente le industrie del gruppo operano con i prodotti ortofrutticoli: il pomodoro per lo stabilimento Boschi e i trasformati di agrumi con il gruppo Emmegi agroindustriale Srl.

Per quanto riguarda il pomodoro le organizzazioni di produttori che aderiscono ad Unaproa nell'anno 2002 hanno consegnato 780 mila quintali di pomodoro, 884 mila nel 2003 e 1.100.000 nel 2004. I contratti sono stati stipulati grazie anche al sistema di garanzie poste in essere dalle istituzioni in modo da garantire ai produttori il pagamento della materia prima consegnata.

Per quanto riguarda gli agrumi, la Parmalat opera nel settore con uno stabilimento a Termini Imerese, specializzato per la trasformazione di arance pigmentate.

Nel 2003 le organizzazioni di produttori che aderiscono ad Unaproa hanno consegnato arance per 104 mila quintali e nel 2004 per 87 mila quintali. I produttori agrumicoli siciliani non hanno avuto tuttavia le garanzie finanziarie di cui hanno beneficiato le industrie del pomodoro. La crisi della Parmalat determina, pertanto per il comparto agrumicolo italiano, che stenta a competere a livello internazionale, un contraccolpo in termini economico e di immagine.

Da parte dell'Unaproa è stato rilevato come le questioni relative sia alla Cirio che alla Parmalat hanno colpito pesantemente il settore ortofrutticolo, sia per quanto riguarda la produzione di pomodoro, sia per gli agrumi. Peraltro, mentre in Emilia-Romagna, e - per quanto riguarda la

trasformazione del pomodoro – in Campania l'amministrazione straordinaria del gruppo Cirio ha fornito garanzie per il pagamento del prodotto, negli stabilimenti di Termini Imerese – per quanto concerne la lavorazione degli agrumi – i produttori non hanno avuto garanzie sufficienti per avviare la trasformazione del prodotto.

D'altro canto da parte dell'Unacoa, sempre per il settore ortofrutticolo, è stato evidenziato come il settore abbia assorbito le crisi grazie alla compattezza della filiera, soprattutto per quanto riguarda il pomodoro, mentre ripercussioni negative si sono verificate nel comparto degli agrumi, sia pur con un impatto marginale in considerazione che tale attività non costituiva il *core business* della Parmalat. Da parte dell'Unaproa è stato rilevato come non vi siano situazioni di insolvenza nei confronti dei gruppi Cirio e Parmalat, mentre da parte della Uiapoa è stato evidenziato come che le crisi della Parmalat e della Cirio siano giunte del tutto inaspettate

Le Commissioni hanno potuto nel corso dell'audizione avere ragguagli in ordine alle ripercussioni dei dissesti dei gruppi con riferimento alle singole regioni coinvolte.

In particolare, per quanto riguarda la Lombardia, ove si produce oltre il 40 per cento del latte, la crisi Parmalat ha prodotto danni che sono stati stimati dall'assessorato all'agricoltura in due milioni di quintali annui di latte, il quantitativo fornito regolarmente alla Parmalat.

Peraltro i 200 conferenti diretti nel secondo semestre del 2003 non hanno ottenuto pagamenti per un quantitativo pari a circa 1.200.000 quintali, con inevitabili danni per le aziende agricole, cooperative e industrie varie dell'indotto. Inoltre nella regione Lombardia lo stabilimento Polenghi di Lodi è stato oggetto negli ultimi anni di ipotesi di ridimensionamento da parte di Parmalat, a fronte delle quali vi è stata una estesa resistenza. In merito alla Galbani sono stati formalizzati accordi tra Parmalat, le istituzioni e rappresentanze sindacali al fine del mantenimento dei posti di lavoro.

Riguardo al Veneto l'assessore della regione ha quantificato in 300 il numero delle aziende venete coinvolte direttamente o indirettamente nel caso Parmalat. Ha rilevato inoltre come la società Eurolat, precedentemente di proprietà della Cirio e successivamente acquistata da Parmalat è fortemente rappresentata da imprese venete anche a livello di insediamenti su territorio.

Per quanto concerne la Campania, dove la crisi Parmalat segue quella della Cirio, che ha coinvolto soprattutto la filiera del pomodoro, l'assessore all'agricoltura ha rilevato come le aree interessate siano soprattutto la provincia di Salerno e quella di Caserta, con il coinvolgimento di circa 1.200 produttori, per quantitativi di latte che si aggirano intorno ai 2.000 quintali di consegne giornaliere. È stata inoltre sottolineata la difficoltà di convincere i produttori a mantenere la fornitura alla Parmalat, anche in considerazione dell'arretrato, fino a sei mesi nei pagamenti.

### 3.3 Le misure d'urgenza adottate per fronteggiare la crisi

Fra le prime misure adottate per far fronte alla situazione di crisi che ha investito pesantemente il comparto agroalimentare vi è stato il decreto – legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, convertito con modificazioni nella Legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successivamente modificato dal decreto legge n.119 del 2004, recante disposizioni integrative e correttive della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza.

Le norme, pur dettate per rispondere con immediatezza agli effetti della crisi in atto, costituiscono nel loro insieme una disciplina di carattere generale orientata ad accelerare l'avvio e la definizione dei procedimenti per l'ammissione immediata delle imprese in stato di sofferenza all'amministrazione straordinaria. Si è voluto con esse inoltre assicurare la gestione dello stato di insolvenza mediante un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa e del gruppo di cui essa eventualmente faccia parte, al fine di garantire la continuazione ordinata delle attività industriali, senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori, e il regolare svolgimento del mercato.

Il provvedimento, che rimanda al quadro normativo generale delineato dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 – il cosiddetto decreto Prodi-bis – contiene disposizioni volte a superare alcuni limiti derivanti sia dalla complessità delle fasi previste, sia dal carattere prevalentemente liquidatorio delle procedure. In effetti, la fase preliminare di accertamento prevista dal decreto Prodi-bis si svolge in un lasso temporale di almeno tre mesi, generando uno stato di incertezza sull'avvio stesso della procedura di amministrazione straordinaria e sulle modalità della sua attuazione.

Le norme proposte disciplinano le procedure per l'ammissione immediata dell'impresa all'amministrazione straordinaria, a partire dall'istanza motivata dell'impresa al Ministro delle attività produttive e del decreto del Ministro che dà avvio alla procedura con la nomina del commissario straordinario, nonché le funzioni del commissario straordinario, che opera assorbendo anche le funzioni attribuite dal decreto Prodi-bis al commissario giudiziale.

Inoltre, sono possibili operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa. Fino a quando non sia autorizzato il programma di ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese del gruppo, le operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo possono essere autorizzate dal ministro su richiesta del commissario straordinario.

D'altra parte, azioni revocatorie degli atti pregiudizievoli per i creditori, possono essere proposte dal commissario straordinario anche dopo l'autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché risultino funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma medesimo.

L'esame parlamentare svoltosi sul disegno di legge di conversione, ha consentito l'introduzione di modifiche finalizzate alla flessibilità delle

procedure, alla loro celerità e ad assicurare nel contempo specifiche garanzie sotto il profilo della tutela dei creditori.

Per quanto più direttamente qui rileva, l'intesa del Ministro delle attività produttive con il Ministro delle politiche agricole e forestali in ordine alle autorizzazioni riguardanti l'esecuzione del programma di ristrutturazione e le operazioni di cessione e utilizzo di beni o aziende dell'impresa, prevista in via più generale nel testo originario del decreto-legge, è stata limitata all'autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione in caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli alimentari, come definiti dal diritto comunitario.

Fra le modifiche apportate si segnala l'introduzione della possibilità per il commissario straordinario di provvedere alla soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, presentando apposita istanza al giudice delegato e indicandone dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. L'esigenza di tutelare i creditori colpiti dalla crisi trova riscontro, infine, nell'integrazione ove si dispone che le azioni revocatorie, possono essere proposte dal commissario straordinario anche dopo l'autorizzazione del programma di ristrutturazione, purché funzionali, nell'interesse dei creditori, al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

Come accennato il decreto-legge n. 119 del 2004 è nuovamente intervenuto sui procedimenti riguardanti la ristrutturazione economica e finanziaria delle grandi imprese e dei gruppi in stato di insolvenza. Si è inteso infatti integrare la nuova disciplina, sia per quel che attiene al suo contenuto di indirizzo programmatico, qualificando tra le finalità della procedura il principio della tutela dei piccoli risparmiatori persone fisiche, sia per quel che attiene le modalità tecnico-giuridiche di attuazione della procedura, soprattutto con riferimento alla disciplina della definizione concordataria della situazione debitoria. Fra gli elementi di particolare rilievo si segnalano una specifica disciplina del programma relativo alle imprese del gruppo attratte alla procedura e la materia del regime delle incompatibilità del commissario.

Successivamente il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 2004, n. 77, ha costituito una risposta del Governo alla necessità di fornire maggiori garanzie ai creditori del gruppo Parmalat, e segnatamente ai produttori agricoli, agli autotrasportatori ed alle piccole e medie imprese. Il Ministro Alemanno, nel corso dell'audizione, ne ha sottolineato la valenza di provvedimento ponte, finalizzato ad aiutare gli allevatori in attesa di arrivare alla verifica dello stato di insolvenza della Parmalat. Ha in particolare sottolineato la possibilità di accedere ai crediti agrari, usufruendo della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia.

Pur essendo stato determinato dalla grave situazione di crisi per il comparto agroalimentare determinata dalle vicende della Parmalat, il provvedimento assume una valenza di carattere più generale, che consente di porre rimedio ad alcune rigidità contenute nella previgente disciplina delle

procedure concorsuali, garantendo una maggiore tutela della posizione dei creditori.

Con riferimento alle disposizioni più direttamente collegate alla gestione della crisi del cosiddetto «indotto Parmalat», si prevedono finanziamenti in favore degli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, nei sei mesi precedenti all'ammissione. Tali finanziamenti, della durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, e sussidiariamente dal Fondo interbancario di garanzia. A seguito dell'esame parlamentare, è stato esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni anche ai conferimenti effettuati a imprese controllate o partecipate dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria ed è stata altresì prevista l'estensione delle predette misure agli imprenditori agricoli che hanno ceduto alle imprese di cui alla legge n. 52 del 1991 (che reca la disciplina generale della cessione dei crediti d'impresa), i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti ad imprese fornitrice delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria. Le banche che concedono i finanziamenti citati possono anticipatamente avanzare istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato. Il Fondo può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita subito dalla banca erogante.

Per quanto concerne la disciplina applicabile alla riscossione dei contributi previdenziali, sono state estese alle imprese di autotrasporto le disposizioni applicabili agli imprenditori agricoli, ed è stato stabilito che i pagamenti effettuati ai fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria si intendano definitivi e non soggetti ad azione revocatoria ovvero ad altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di fallimento successivo.

Sono state previste misure in favore degli autotrasportatori e delle piccole imprese che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse al regime di amministrazione straordinaria, nei sei mesi precedenti l'ammissione, riconoscendo la possibilità di concedere finanziamenti – garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle piccole imprese nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria – per il reintegro del capitale circolante, della durata massima di 5 anni, individuando i limiti della relativa garanzia.

Il decreto legge n. 119 del 2004 ha provveduto successivamente ad integrare le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 16 del 2004 per quanto concerne le misure creditizie per le imprese di autotrasporto, estendendo anche a tali imprese le disposizioni contenute all'articolo 4 dello stesso decreto-legge con riferimento alla categoria degli imprenditori agricoli.



Il dibattito parlamentare, che ha accompagnato la conversione dei decreti - legge emanati su iniziativa dei ministeri competenti per far fronte alle urgenze dettate dalle crisi in atto, si è intrecciato con le discussioni e le riflessioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva. Fra i temi affrontati in tale contesto vi è stato soprattutto quello della estensione delle agevolazioni, oltre ai produttori agricoli fornitori della materia prima, anche agli autotrasportatori e ai piccoli fornitori. In sostanza le richieste sono state quelle di tenere presente nella decretazione di urgenza l'intera platea degli interessati (conferenti, produttori agricoli ma anche coloro che si occupano della parte relativa alla logistica e ai servizi).

In merito ai provvedimenti adottati a livello regionale, le organizzazioni sindacali udite hanno riferito come siano state chieste ed ottenute dalle Regioni, in cui si trovano gli stabilimenti della Parmalat, l'apertura di tavoli istituzionali di crisi, per affrontare i problemi conseguenti. Si è fatto riferimento in particolare all'Emilia Romagna, alla Lombardia e alla Sicilia.

Per quanto riguarda poi gli atti concreti di gestione straordinaria, il Governo, secondo quanto riferito dal Ministro Alemanno, ha concordato con il commissario straordinario il pagamento settimanale dei conferimenti del latte sulla base delle bolle di consegna. L'accordo è stato sostanzialmente quello di un pagamento settimanale finalizzato a fornire alle imprese la necessaria liquidità. La definizione del riparto fra i creditori attiene invece alla fase successiva alla verifica delle esposizioni debitorie della Parmalat, fase in cui potrebbe essere considerata la fornitura del latte come contratto di somministrazione e quindi tale da richiedere una corsia accelerata e privilegiata rispetto agli altri tipi di debito, secondo quanto riferito dal Ministro Alemanno.

Ai fini di verificare la situazione e l'efficacia del sistema messo a punto attraverso il decreto-legge Alemanno sono stati presi contatti tra il commissario e i rappresentanti della filiera così da monitorare l'andamento dei rapporti.

In particolare si è sottolineato la necessità di una celere presentazione del piano industriale che solo se tempestivo potrebbe contenere scelte precise sullo sviluppo e l'occupazione, piuttosto che mere misure di carattere finanziario.

In merito agli aspetti e ai problemi della gestione straordinaria, una delle questioni sollevate è stata quella dei rischi legati alle azioni revocatorie nei confronti dei pagamenti a favore degli allevatori per i crediti vantati in ragione delle forniture all'azienda. In merito a tale problema è stato fatto presente da parte di taluni rappresentanti della filiera dei prodotti ortofrutticoli che, nella sottoscrizione dei contratti di cessione dei prodotti, in mancanza di più ampie garanzie reali, si è comunque chiesta l'acquisizione di un piano finanziario dal quale poter evincere i tempi e i modi del pagamento della merce, anche senza che ciò possa costituire elementi di assoluta certezza. Peraltro, in alcuni casi le forniture sono state effettuate a fronte di garanzie delle banche concesse grazie alla collaborazione delle Regioni.

### 3.4 Le recenti iniziative legislative in materia di tutela del risparmio

Le crisi societarie che hanno investito alcune fra le principali imprese rappresentative del *made in Italy* hanno messo in luce, al di là delle patologie che rappresentano, le criticità di un sistema economico – produttivo, carente sotto il profilo della regolamentazione dei mercati e dei sistemi di controllo e di vigilanza, come ha avuto modo di osservare il Ministro Alemanno.

Peraltro, i riflessi di tale crisi non hanno investito solo la filiera produttiva interessata ma anche l'intera collettività dei cittadini risparmiatori.

In tale scenario il Governo ha di recente presentato alla Camera il disegno di legge C. 4705, cui si sono affiancati numerosi provvedimenti di iniziativa parlamentare presentati da tutte le maggiori forze politiche rappresentate in Parlamento, volto a configurare una competenza istituzionale organica sul bene del risparmio. A questo fine, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) viene trasformata in una nuova Autorità che esercita i propri poteri per assicurare la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. Le norme recate dal provvedimento non si limitano a riformare il sistema di controllo, ma si estendono ad una serie di ulteriori ambiti d'intervento: la disciplina degli abusi di mercato, la trasparenza delle attività svolte nei cosiddetti paradisi fiscali, i conflitti d'interessi fra banche e imprese, la circolazione degli strumenti finanziari esteri, le società di revisione, i conflitti d'interessi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio, i sistemi d'indennizzo dei risparmiatori, il governo societario e l'apparato sanzionatorio. Nel ridisegnare il sistema dei controlli interni ed esterni a presidio della trasparenza, della stabilità e della concorrenzialità del mercato finanziario, il provvedimento s'innesta nell'ambito dell'attività di regolazione svolta dalle istituzioni europee, orientate verso una sempre maggiore integrazione dei mercati e dei livelli di armonizzazione normativa.

Il disegno di legge governativo è stato assegnato alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive), le quali il 5 maggio 2004 hanno adottato un testo base che recepisce numerose indicazioni contenute nelle proposte di legge ad esso abbinate.

### 4. Considerazioni conclusive

La crisi della Parmalat è intervenuta in una fase particolarmente complessa per il settore agricolo ed agroalimentare, contrassegnata da profondi mutamenti dello scenario internazionale, conseguenti alla recente riforma della PAC (che imporrà nel periodo 2007-2013 un nuovo modello all'agricoltura europea) e al sostanziale stallo registrato nei negoziati per il commercio internazionale. L'allargamento dell'Europa ai dieci nuovi Stati membri costituisce un ulteriore dato di fatto destinato ad influenzare in

modo significativo tutti gli scenari di politica agricola, sia a livello internazionale che interno.

L'indagine svolta dalle Commissioni congiunte, se ha permesso di delineare con notevole chiarezza i punti di forza e gli elementi di debolezza del sistema agroalimentare nazionale, ha anche consentito di chiarire che la grave crisi che ha investito la Parmalat, come pure in un passato meno recente la Cirio, pur riguardando due dei maggiori gruppi agroalimentari nazionali, non può però essere assimilata a una crisi sistemica del comparto, il quale – benché condizionato dalla congiuntura e dalle particolari caratteristiche strutturali – continua a svolgere un ruolo di primo piano nel tessuto economico del Paese. Non sono mancate, tuttavia, voci che hanno evidenziato come i settori maturi dell'agroalimentare italiano presentino margini operativi alquanto ristretti e una scarsa redditività, conseguenza della permanenza di costi strutturalmente elevati. Inoltre, quanto emerso nella pressoché contestuale indagine parlamentare svolta dalle Commissioni congiunte Finanze e Industria di Camera e Senato sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, sembra indurre a ritenere che la crisi Parmalat si configuri come la conseguenza di disfunzioni nel corretto funzionamento del rapporto fra gestione finanziaria e industriale e del carente funzionamento degli strumenti di controllo e *governance* del sistema. L'esigenza di competere nel mercato globale anche per i grandi gruppi agroalimentari ha infatti implicato una accentuazione della «finanziarizzazione» delle scelte gestionali che, anche in funzione di riduzioni dei costi, spesso hanno penalizzato l'utilizzazione della materia prima agricola nazionale per i prodotti di marca, così incidendo sulla capacità del comparto di procedere per filiere.

Il settore agroalimentare continua a rappresentare il secondo settore industriale del Paese (dopo il metalmeccanico), con elevati livelli occupazionali e con interessanti capacità di sviluppo e dinamiche apprezzabili, anche se la grande polverizzazione (aumentata anche negli ultimi anni) ne riduce la capacità di penetrazione nei mercati globali.

Sotto il profilo strutturale, la configurazione del settore agroalimentare è caratterizzata, da un lato, da una accentuazione della dimensione oligopolistica (che si traduce in un forte potere di influenza nella formazione del prezzo da parte dei grandi gruppi) e, dall'altro, dalla crescente prevalenza numerica di imprese di piccola e media dimensione, contrassegnate da una forte territorializzazione e anche da marcata specializzazione regionale, con forti legami tra la localizzazione di determinate produzioni agricole e la presenza di imprese di trasformazione agroalimentare. Tale dato è stato comunque valutato positivamente (in particolare dall'INEA), sia per il forte radicamento territoriale di tale tessuto imprenditoriale, sia perché non si è così compromessa l'interazione fra agricoltura e settore agroalimentare.

La fase di rallentamento innescata a partire da metà anni '90 e la prevalenza sempre più accentuata del ruolo della distribuzione (anche in relazione alle problematiche della logistica dei trasporti e della catena del freddo) contribuiscono però, pur a fronte di un incremento nel 2003 del

PIL di settore, a indebolire entrambe le componenti (agricola ed agroalimentare) della filiera. Viene perciò registrato con preoccupazione il dato di fondo che emerge dall'analisi dell'ISMEA, sui dati 1995-2000, in relazione alla scomposizione della catena del valore del settore agroalimentare (attraverso la quale vengono rappresentati i singoli sottosegmenti della filiera agroalimentare e in generale del settore agroalimentare, nelle sue componenti più rilevanti). È stato infatti sottolineato che, se nel 1995 le componenti agricole ed agroindustriali della filiera, rispettivamente, rappresentavano l'8,7 e il 31,1 per cento, nel 2000, il segmento relativo all'agricoltura ha registrato una riduzione al 6,6 per cento, mentre la componente industriale di trasformazione si è contratta al 26 per cento, ed hanno acquistato una posizione preponderante i segmenti relativi alla ristorazione e, nella fase terminale, quelli della logistica, del commercio e del trasporto. Costituisce motivo di riflessione, inoltre, che i recenti aumenti dei prezzi in alcuni prodotti alimentari (peraltro ora in discesa) vengono prevalentemente percepiti – a livello di pubblico – come derivanti invece dai comportamenti della parte iniziale della filiera, piuttosto che degli altri settori che operano a valle.

Sul versante della capacità competitiva sui mercati internazionali vengono registrati segnali preoccupanti che riguardano anche settori strategici del *made in Italy* e lo stesso settore della cooperazione, che pure fa registrare una situazione complessivamente più favorevole, presenta ancora una bassa propensione alla internazionalizzazione e una ridotta capacità di fare aggregazione per la costituzione di *partnership* strategiche nella conquista di nuovi mercati. Analogamente, anche i grandi gruppi presentano difficoltà nella penetrazione sui mercati esteri (da cui derivano solo l'11 per cento dei ricavi).

La crisi Parmalat ha investito due settori strategici del comparto agroalimentare nazionale, ossia il lattiero-caseario e l'ortofrutticolo, con importanti ricadute anche sull'indotto.

Per quanto concerne il settore lattiero-caseario, dall'indagine è emersa in primo luogo, pur senza entrare nel merito delle scelte che verranno operate dalla gestione commissariale attraverso il piano di riordino e in collaborazione con le sedi istituzionali che hanno attivato i vari tavoli di settore, l'esigenza di valutare con attenzione l'alternativa tra il mantenimento di una struttura centrale di raccolta e quello della riconsegna delle centrali del latte al territorio. Da più parti, inoltre, al fine di tutelare la produzione nazionale di latte fresco e le abitudini alimentari fortemente radicate connesse al suo consumo, nonché a fronte del crescente affermarsi degli *hard discount* (oggi in grado di vendere prodotti di qualità anche buona a prezzi abbondantemente inferiori alla media), è stata evidenziata la necessità di un'inversione di rotta nell'approccio alla delicata questione della commercializzazione e del trattamento del latte microfiltrato. È stato sottolineato, inoltre, il rischio che la crisi della Parmalat, sebbene determinata da ragioni di carattere prevalentemente finanziario, possa tradursi in un significativo danno d'immagine del settore nel suo complesso. È stato invece rilevato favorevolmente l'andamento del settore dei for-

maggi, che ha registrato un *trend* altamente positivo negli ultimi 20 anni, specialmente in termini di valore aggiunto, pur essendo l'Italia un Paese deficitario di materia prima. Da parte delle organizzazioni degli allevatori si è paventato il rischio che la crisi Parmalat si possa ripercuotere sui produttori, in quanto si è verificata in un momento in cui si è ritenuta prossima la effettiva liberalizzazione della mobilità interregionale delle quote, con effetti sul processo di distribuzione delle quote medesime sul territorio nazionale. È stata inoltre sottolineata la necessità di favorire lo sviluppo degli accordi di filiera, ed è stato affrontato il problema delle etichettature, rilevando la necessità di non ripetere la sovrapposizione di una pluralità differente di disciplinari, come nel settore della carne.

Per quanto concerne il settore ortofrutticolo, sono state espresse preoccupazioni per le ripercussioni che le vicende Cirio e Parmalat hanno determinato sulle attività di filiera, con particolare riferimento ai comparti del pomodoro e degli agrumi destinati alla trasformazione industriale. In particolare, pur evidenziandosi una notevole capacità di tenuta di tali settori, in considerazione della estrema compattezza delle rispettive filiere, è stata tuttavia segnalata la persistenza di una diffusa sensazione di incertezza per il futuro, che si ripercuote inevitabilmente sulle capacità di programmazione dei produttori. Con riguardo alle problematiche generali dei comparti interessati, è stata sottolineata fortemente la necessità di adottare politiche di rafforzamento della presenza del settore organizzato nel sistema ortofrutticolo italiano, vera chiave di volta della capacità di ammortizzare le improvvise difficoltà dovute alle recenti vicende di crisi. Tale rafforzamento potrebbe essere realizzato in sede di riforma delle organizzazioni comuni di mercato, migliorando la capacità di penetrazione nel mercato e il ruolo istituzionale delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli. Con riferimento alle situazioni di crisi già verificatesi e che potrebbero nuovamente determinarsi in futuro, è stata evidenziata, nelle ipotesi di dismissione dei beni e delle attività dei grandi gruppi in difficoltà, la persistente mancanza di adeguati strumenti di raccordo al fine di costituire eventuali cordate di cui faccia parte la base agricola, che in più di un'occasione, pur essendo astrattamente interessata all'acquisizione degli stabilimenti, ha tuttavia preferito rinunciarvi. L'adozione di tali politiche si collocherebbe nel ventaglio più ampio di una serie di strumenti volti a consentire alla parte agricola di acquisire un peso e un ruolo più diretto nella gestione sia dei colossi agroindustriali, sia delle imprese di minore importanza. Con riguardo al comparto del pomodoro, è stata fortemente evidenziata la notevole compattezza della filiera, che in più di un'occasione ha consentito il raggiungimento di intese strategiche a tutti i livelli, come la recente vicenda Parmalat ha peraltro dimostrato. L'Italia inoltre, nonostante un livello di produzione di primissimo piano – si tratta del secondo produttore al mondo di pomodori – è caratterizzata da un mercato con pochissimi marchi, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di concorrenza.

Per quanto concerne le possibili linee di indirizzo politico generale nel settore agroalimentare (e registrata positivamente la tempestività nel-

l'adozione degli strumenti di gestione commissariale e di intervento e sostegno dei settori coinvolti), la crisi Parmalat deve rappresentare l'occasione per riflettere sulla efficacia degli interventi di politica agricola e per mettere a fuoco, rispetto all'ampia gamma di potenziali strumenti disponibili, le ulteriori azioni, sul piano legislativo e amministrativo, al fine di sviluppare i servizi ai produttori agricoli e predisporre e affinare gli interventi di sostegno e di rilancio del settore agroalimentare.

Una preliminare riflessione emersa dal dibattito ha comunque evidenziato una prima direttrice di intervento, che, proprio dalla constatazione di una «ambiguità» di fondo, non solo terminologica, fra settore agricolo, agroalimentare ed agroindustriale, fa discendere l'esigenza di una maggiore precisazione, a livello legislativo, degli ambiti produttivi e una conseguente specializzazione delle leve di intervento, così da evitare il ripetersi di quanto paventato da taluni (in particolare da Coldiretti), e cioè che l'eccessiva estensione della platea dei beneficiari possa penalizzare la componente agricola, a vantaggio di altre componenti della filiera, con un evidente effetto di distorsione delle decisioni legislative. Occorre inoltre riflettere anche sulle potenziate – alla luce dell'avvenuta riforma federalista – capacità di intervento delle Regioni, che stanno orientandosi verso la scelta del distretto come momento di interazione fra componente agricola ed agroindustriale della filiera.

Nelle audizioni è emersa concorde la valutazione circa l'improrogabile esigenza di proseguire nello sforzo di innovazione, in primo luogo, degli strumenti creditizi, finanziari ed assicurativi disponibili sul mercato. In particolare sono state evidenziate, anche alla luce dei nuovi *standard* imposti da *Basilea 2* (che richiederà più sofisticati sistemi di *rating*, con possibili, negative ripercussioni sulla capacità di accesso al credito del settore primario, specialmente per le imprese di ridotte dimensioni), le esigenze di modernizzazione del credito nel settore agricolo, penalizzato negli ultimi anni dalla sostanziale scomparsa del credito agrario specializzato (che nel 1990 costituiva il 7 per cento degli impieghi, poi calata al 5 per cento nel 1994 e ora al 4 per cento).

In questa direzione pare muoversi – sebbene da taluni siano stati evidenziati con preoccupazione i rischi che potrebbero derivare da un'eccessiva espansione delle competenze dell'ente – la già avviata riforma dell'ISMEA (1999). L'Istituto ha infatti incorporato gli elementi agricoli di Sviluppo Italia (articolo 4, comma 42 e seguenti, della legge finanziaria 2004) e, da ultimo (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102), la Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia (incardinata dentro il Ministero dell'economia e di fatto inattiva dal 1991). Anche sul versante degli strumenti assicurativi, occorre proseguire il percorso intrapreso con il varo delle polizze multirischio (settore nel quale potrà svolgere un utile ruolo anche l'ISMEA riformata). Tali leve di intervento sono state comunque riordinate con il recente decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, adottato in attuazione della delega recata dalla legge 7 marzo 2003, n. 38 (c.d. «collegato agricolo»). Secondo le valutazioni dei rappresentati dell'ISMEA, tale innovazione dovrebbe consentire

di accrescere la capacità di accesso al credito per il settore primario, offrendo nuove opportunità di investimento alle aziende agricole per finanziare il loro sviluppo e strategie per recuperare il mercato. Si è inoltre precisato che gli strumenti messi a punto riguardano la parte agricola, mentre viene auspicata una revisione della normativa concernente la gestione dei fondi ex RIBS per adeguarla al mutato contesto conseguente alla riforma della PAC. Inoltre, sempre da parte di ISMEA, si è ricordato che – proprio perché oggi la parte agricola e quella agroindustriale risultano «perdenti» rispetto a chi detiene il rapporto diretto con il consumatore (grande distribuzione) – è opportuno superare il modello di contrapposizione agricoltura-industria a favore di uno schema di concertazione, cooperazione e integrazione.

L'indagine svolta ha ulteriormente confermato l'esigenza, ripetutamente affiorante nel dibattito politico di settore, di favorire e sostenere la capacità di aggregazione dei produttori, attraverso una politica di filiera che valorizzi tutte le componenti del comparto agroalimentare. A tale proposito appare necessario proseguire la linea intrapresa con le disposizioni recentemente adottate in materia di contratti di filiera (articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289-legge finanziaria per il 2003) e di organizzazione dei produttori (articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99). Per quanto concerne le politiche di filiera, che devono assicurare l'effettiva capacità di coinvolgimento dei soggetti coinvolti, occorre pervenire a forme di gestione innovative e semplificate dei contratti. Il sostegno delle organizzazioni di imprenditori, invece, non può prescindere dalla effettiva capacità di tali soggetti di svolgere attività di impresa volta a generare un reale valore aggiunto a beneficio dei soggetti partecipanti. L'attenzione alla filiera appare un punto nodale nello sforzo di modernizzazione del settore ai fini di un riequilibrio delle varie componenti della filiera sul piano interno, sia, ancor più, per accompagnare la capacità di penetrazione del *made in Italy* nei mercati globalizzati. In questo senso, tutto il settore agricolo ed agroalimentare appare comunque penalizzato dalla prevalenza, in termini di dimensioni aziendali, anche sul territorio nazionale, della grande distribuzione di matrice straniera. Occorre infatti tenere conto che l'immagine e la rinomanza del *made in Italy* nel mondo si basa sia sul comparto dei prodotti tipici, a denominazione d'origine, che incorporano qualità, sicurezza e tradizioni alimentari, sia sui prodotti di grande marca e notorietà, non intimamente legati al territorio, la cui affermazione sui mercati discende dalla qualità del legame col marchio di identificazione come prodotto nazionale. In tal senso, se va nella giusta direzione la scelta compiuta con la legge finanziaria 2004, che (all'articolo 4, commi 61-63) ha istituito un apposito fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del *made in Italy*, non può comunque essere trascurata l'importanza di individuare nuovi strumenti di intervento volti, più in generale, a favorire l'internazionalizzazione e a promuovere la penetrazione sui mercati esteri dei prodotti delle imprese nazionali operanti nel settore, sempre più rilevante in un'economia globalizzata, delle *commodities*. In tal senso, è au-

spicabile proseguire e rafforzare le iniziative volte a tutelare in tutte le sedi, il *made in Italy*, e a facilitare l'accesso al credito per il settore primario.

Con particolare riferimento al settore agricolo, occorre poi proseguire lo sforzo di rinnovamento generazionale della categoria dei produttori che, in tutta Europa, presenta caratteristiche analoghe di invecchiamento del ceto produttivo imprenditoriale; in tal senso, è importante il recente «sblocco» della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, gestita da Sviluppo Italia (a favore dei giovani agricoltori).

Per quanto riguarda il settore della ricerca, interessato dalla profonda riforma del Centro per la ricerca in agricoltura e dal riordino degli altri istituti di ricerca, occorre invece potenziare la capacità del mondo della ricerca pubblica di essere interlocutore privilegiato delle realtà produttive, favorendo innovazioni di prodotto e di processo, a tutela dei prodotti tipici e di qualità, ma con ricadute positive anche sul versante dei prodotti di marca.

Come ha già evidenziato in modo approfondito la pressoché contestuale indagine sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, la crisi Parmalat ha fatto emergere con drammaticità i negativi effetti della carenza di regolazione dei mercati e le disfunzioni nei sistemi di controllo e di vigilanza. Complessivamente, si tratta di ridisegnare un sistema di regole che impedisca il ripetersi di analoghe crisi, che hanno fatto registrare un così drammatico impatto non solo sugli operatori del settore agricolo ed agroalimentare, mettendo a rischio i livelli occupazionali, e che comunque rischiano di appannare l'immagine vincente del *made in Italy* proprio a ridosso della decisione di collocare a Parma l'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Una riforma del sistema delle regole richiede, oltre alla riorganizzazione dei sistemi di vigilanza (già predisposta con il decreto-legge n. 347 del 2003), anche l'individuazione di punti di riferimento istituzionali unitari per la filiera, ai fini di una più efficace e tempestiva gestione degli strumenti e delle leve di politica agricola ed agroindustriale. A questo fine appare opportuno valutare, quanto meno in prospettiva, la necessità di un sostanziale accorpamento delle competenze attualmente esercitate a livello centrale in materia agroalimentare. In tal senso va valutata in termini favorevoli, benché si tratti di una soluzione ancora parziale, la preannunciata istituzione di una Direzione Agroindustria all'interno del Ministero delle politiche agricole e forestali, con l'obiettivo di un rafforzamento e un migliore coordinamento dei compiti che già fanno riferimento al Dicastero. Per quanto concerne, specificamente, il profilo della sicurezza alimentare, di importanza centrale dopo le recenti crisi e l'accresciuta consapevolezza dei consumatori, appare necessario, soprattutto a seguito dell'importante riconoscimento per il nostro Paese costituito dalla scelta di Parma quale sede dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, pervenire in tempi rapidi alla creazione della Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare.



Inoltre, occorre operare affinché vengano individuati e resi operativi le sedi e gli strumenti indispensabili per favorire l'armonico sviluppo dell'interazione tra competenze statali e regionali nel quadro del nuovo titolo V della Costituzione, attenuando il rischio di una eccessiva crescita del conflitto istituzionale (e destinato altrimenti a trovare composizione unicamente innanzi alla Corte costituzionale).

Infine, all'esigenza di strumenti unitari di *governance* del settore si affianca la necessità di procedere a riforme delle strutture produttive al fine di valorizzarne l'attitudine imprenditoriale e di venire incontro alle nuove domande del mercato. La globalizzazione dell'economia, l'emergere di nuovi *competitor* sulla scena mondiale, i mutamenti delle abitudini alimentari, i nuovi assetti della distribuzione, richiedono politiche pubbliche capaci di coniugare le esigenze di sviluppo e di apertura dei mercati, da cui possono discendere, soprattutto in termini di prezzi, indubbe opportunità per i consumatori, con la complementare e crescente richiesta di sicurezza e qualità alimentare e con la tutela di spazi adeguati ai produttori che sono in grado di offrire alimenti tipici e caratteristici. Anche nel settore agroalimentare, la politica è oggi chiamata, in definitiva, ad individuare le giuste soluzioni per assicurare la compatibilità tra i processi di globalizzazione e il mantenimento delle tradizioni e delle culture locali.

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**204<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 15,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PONTONE propone che la Commissione proceda, congiuntamente alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> all'audizione del commissario europeo Monti in merito alla evoluzione della politica comunitaria in materia di aiuti di Stato con particolare riferimento agli interventi per le aziende in crisi e le aree depresse.

Conviene la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese (n. 378)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore TUNIS (*UDC*) osserva come con il presente schema di decreto si provveda – secondo quanto disposto dall'articolo 53 della legge n. 448 del 1998 – alla ripartizione, tra i vari interventi di agevolazione alle imprese gestiti dal Ministero delle attività produttive, delle risorse assegnate al relativo «Fondo unico» dalla legge di bilancio per il 2004.

In termini di competenza, la dotazione complessiva del capitolo 7420 ammonta a 3.087,9 milioni di euro per il 2004, a 3.876,4 milioni di euro per il 2005 e a 587,1 milioni di euro per il 2006.

Tali importi, ovviamente, comprendono gli stanziamenti derivanti da previgenti autorizzazioni di spesa nonché i rifinanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2004 e dalle tabelle ad essa allegate per alcuni specifici interventi. Si tratta in particolare dello stanziamento aggiuntivo di 50

milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, complessivamente destinati al Fondo unico per gli incentivi, del rifinanziamento degli interventi di ricerca mineraria di cui agli articoli 9 e 17 della (2 milioni di euro per il 2004). Sono inoltre previsti due distinti stanziamenti di 50 milioni di euro per l'industria aeronautica come limiti di impegno a partire, rispettivamente, dal 2005 (anno terminale 2019) e dal 2006 (anno terminale 2020).

La scelta operata dal decreto in esame è di non modificare la suddetta dotazione degli interventi per l'industria aeronautica, né le finalizzazioni già fissate per il 2004 e per il 2005 dal precedente decreto di ripartizione delle risorse del Fondo (decreto ministeriale 30 maggio 2003). Per quanto riguarda i settori ad elevato contenuto tecnologico, come ad esempio quello aeronautico, appare opportuno, tenuto conto della loro specificità e del ruolo che possono assumere per il generale recupero di competitività del sistema, prevedere adeguati rifinanziamenti anche per il futuro.

Il decreto provvede quindi a suddividere i 152 milioni di euro nel triennio 2004-2006 derivanti dai già citati rifinanziamenti disposti dalla tabella D della finanziaria 2004 per il Fondo incentivi alle imprese e per la ricerca mineraria.

In particolare, i 52 milioni di euro per il 2004 vengono destinati, per 42 milioni, alle agevolazioni per l'innovazione tecnologica di cui alla legge n. 46 del 1982 e, per 10 milioni, al Fondo per di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 1996.

Lo stanziamento complessivo per il 2005 (50 milioni di euro) viene suddiviso in 23,4 milioni per l'innovazione tecnologica, in 10 milioni per il Fondo di garanzia per le piccole imprese e in 16,6 milioni per il finanziamento delle iniziative di promozione imprenditoriale assunte dall'IPI, in base all'articolo 14 della legge n. 57 del 2001. La stessa ripartizione è proposta anche per l'anno 2006.

Lo schema è accompagnato da schede in cui si specificano le particolari necessità finanziarie dei tre strumenti cui si è deciso di destinare i fondi aggiuntivi. In particolare le nuove risorse conferite al Fondo per l'innovazione tecnologica sono finalizzate alla copertura dei bandi programmati nel passato esercizio, tenuto presente che i termini per la presentazione delle domande di agevolazione risultano tuttora sospesi per carenza di disponibilità finanziaria.

Anche per quanto riguarda il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella Relazione si evidenzia come lo stanziamento aggiuntivo sia indispensabile per garantire la corretta operatività di tale Fondo, almeno per tutto il 2004.

Per quanto riguarda l'IPI, la dotazione proposta è finalizzata alla realizzazione del programma triennale 2004-2006.

Lo schema, poi, fissa la percentuale di fondi da assegnare agli interventi la cui gestione è stata demandata alle regioni dal decreto legislativo n. 112 del 1998, con specifico riferimento alla Sicilia e alla Valle d'Aosta, uniche tra le regioni a statuto speciale per le quali non sia stato ancora possibile l'effettivo conferimento delle funzioni trasferite, non avendo

esse ancora adeguato i rispettivi statuti. Viene così stabilito che, in analogia con quanto previsto per lo scorso anno, il 14,70 per cento delle risorse assegnate a tali regioni debba essere destinato alla concessione dei benefici fiscali per l'innovazione di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 79 del 1997 (legge n. 140 del 1997); il 19,10 per cento agli incentivi per il commercio ed il turismo di cui all'articolo 11 della legge n. 449 del 1997; il 66,20 per cento alla concessione di incentivi automatici di cui all'articolo 8 della legge n. 266 del 1997.

Ricorda, infine, che lo schema, nel disporre l'assegnazione delle risorse aggiuntive assegnate al Fondo unico per gli incentivi, riporta comunque lo stato degli stanziamenti per tutti gli interventi che gravano su di esso. Per quanto riguarda, in particolare, la legge n. 488 del 1992, nella relazione che accompagna lo schema si evidenzia che per il 2004 non sono stati previsti finanziamenti aggiuntivi a carico del Ministero delle attività produttive, visto che, sulla base di quanto disposto dalla finanziaria per il 2004, tali interventi nonché quelli relativi alla programmazione negoziata potranno essere rifinanziati, previa delibera del Cipe, a valere sulle disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge finanziaria per il 2003.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente PONTONE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame dei disegni di legge nn. 2962 e 3010.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**260<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MALABARBA (*Misto-RC*), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, nel corso della seduta della 5<sup>a</sup> Commissione permanente del 29 giugno 2004, dedicata, tra l'altro, all'esame, in sede consultiva, di un emendamento governativo al disegno di legge n. 848-*bis*, recante una delega al Governo in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, il sottosegretario Vegas ha affermato che la Camera dei deputati, durante l'*iter* del disegno di riforma dell'ordinamento giudiziario, ha approvato una norma di copertura finanziaria suscettibile di espletare un'incidenza riduttiva sulle risorse già destinate al finanziamento dell'incremento dell'indennità di disoccupazione, oggetto del predetto emendamento dell'Esecutivo.

Tale situazione riveste una particolare gravità e conseguentemente appare indispensabile, anche ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'esame in sede referente, che la Commissione approfondisca adeguatamente tutti i risvolti connessi alla stessa, considerato che le misure di incremento dell'indennità di disoccupazione, contemplate nel citato disegno di legge n. 848-*bis*, rivestono una rilevante valenza sul piano sociale ed hanno ingenerato legittime aspettative in larghe fasce della popolazione.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) si associa alle preoccupazioni manifestate dal senatore Malabarba, precisando che alla luce della situazione delineata in Commissione bilancio dal sottosegretario Vegas possono essere dedotte le reali ragioni che hanno indotto l'Esecutivo ad op-

porsi alla proposta – formulata dalla forze politiche di opposizione – di adottare con decreto-legge le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 848-*bis* relative all'incremento dell'indennità di disoccupazione, in modo da renderle immediatamente operative.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) dichiara di condividere le osservazioni formulate nel corso dei precedenti interventi, e ricorda che anche recentemente, nel corso di una trasmissione televisiva, un rappresentante del Governo ha strumentalmente e ingiustificatamente tentato di addossare le responsabilità della mancata introduzione delle misure volte all'incremento dell'indennità di disoccupazione all'atteggiamento – a suo dire ostruzionistico – assunto dalla forze politiche di opposizione, mentre, alla luce delle affermazioni del sottosegretario Vegas, risultano chiari i reali motivi che finora hanno rallentato l'*iter* del disegno di legge n. 848-*bis*, ravvisabili esclusivamente nell'inadeguatezza delle risorse finanziarie destinate all'attuazione delle predette disposizioni.

Il PRESIDENTE dopo aver preso atto delle dichiarazioni dei senatori intervenuti, ricorda che il disegno n. 848-*bis* non è all'ordine del giorno della seduta odierna e fa presente che le tematiche sollevate verranno adeguatamente approfondite dalla Commissione, nei tempi già definiti in sede di programmazione dei lavori.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (n. 107)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame. Parere favorevole)

Il PRESIDENTE (*UDC*) dà conto del *curriculum* del dottor Luigi Scimìa, che il Governo candida alla presidenza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, e propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta.

Si apre il dibattito.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*), dopo aver evidenziato che in altre circostanze le proposte di nomina formulate dal Governo hanno riguardato candidati con esperienza professionale inadeguata rispetto all'incarico da svolgere, sottolinea che il *curriculum vitae* del dottor Luigi Scimìa risulta sicuramente congruo ed apprezzabile.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) si associa alle considerazioni testé espresse dal senatore Battafarano.

Il senatore PETERLINI (*Aut*), dopo aver espresso il proprio apprezzamento ed i propri ringraziamenti per la preziosa ed efficace attività svolta dal Presidente uscente della COVIP, professor Francario – sempre orientata nell’ottica della promozione e dello sviluppo della previdenza complementare – esprime un giudizio positivo sulla proposta di nomina in titolo.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*), dopo essersi associato all’apprezzamento espresso nei precedenti interventi sul profilo scientifico e professionale del candidato, chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti circa i possibili profili di incompatibilità tra le attività attualmente espletate dal dottor Scimìa e l’incarico oggetto della proposta di nomina in discussione.

Il sottosegretario BRAMBILLA precisa che il dottor Scimìa ha già manifestato l’intendimento di dimettersi dagli altri incarichi attualmente espletati, a seguito del perfezionamento del procedimento di nomina in questione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, si passa alla votazione alla quale prendono parte i senatori: BATTAFARANO (*DS-U*), BUCCIERO (*AN*), CAMBER (*FI*), FABBRI (*FI*), FLORINO (*AN*), GRUOSSO (*DS-U*), MALABARBA (*Misto-RC*), MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), MORRA (*FI*), PETERLINI (*Aut*), RAGNO (*AN*), SAMBIN (*FI*), TOFANI (*AN*), FORTE (*UDC*) – in sostituzione del senatore Trematerra, ai sensi dell’articolo 31 comma 2 del Regolamento – VANZO (*LP*), VIVIANI (*DS-U*) e ZANOLETTI (*UDC*).

La proposta di parere favorevole formulata dal Presidente risulta approvata con undici voti favorevoli, un voto contrario e cinque schede bianche.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO*

Il PRESIDENTE avverte che il rappresentante del Governo ha fatto sapere di non poter prendere parte alla seduta già convocata per domani, giovedì 1° luglio, alle ore 14,15, a causa di sopravvenuti e improrogabili impegni politici. Propone pertanto di sconvocare la predetta seduta.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MERCLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**214<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*La seduta inizia alle ore 16,05.**SULL'UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MASCIONI (*DS-U*), anche in qualità di Vice Presidente della Commissione, rivolge parole di ringraziamento all'indirizzo della dottoressa Patrizia Neri, già Capo Ufficio di Segreteria della Commissione, cui si associa il presidente TOMASSINI e la Commissione unanime.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 376)**  
(Parere al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore CARRARA (*FI*) facendo presente che lo schema di decreto ministeriale in titolo provvede al riparto delle somme iscritte nel capitolo 3412 dell'unità previsionale di base 3.1.2.11 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2004, concernente i contributi in favore di enti ed altri soggetti.

Dopo aver riepilogato la normativa recata dalla legge finanziaria per il 2002 in materia, il relatore fa presente che il capitolo 3412 citato reca, per il 2004, secondo le determinazioni della tabella C della legge finanziaria per il medesimo anno, uno stanziamento pari a 6.400.000,00 euro.

In base all'accorpamento previsto dalla legge n. 448 del 2001, la voce comprende non solo i contributi per il Centro internazionale per le ricerche sul cancro di Lione e per la Lega italiana per la lotta contro i tumori, ma anche quello in favore dell'Ufficio internazionale delle epizoozie di Parigi.



In particolare, prosegue il relatore, al Centro internazionale per le ricerche sul cancro di Lione compete – ai sensi del relativo Statuto nonché dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1977, n. 164 – una contribuzione annua, definita, per ogni Stato membro, dal consiglio direttivo del medesimo Centro. L'importo stabilito per l'Italia per il 2004 – come testimonia la documentazione allegata allo schema di decreto – è pari a 1.267.022,00 dollari (statunitensi), equivalenti (secondo un cambio presunto euro/dollaro pari a 1,2090, in base ai dati espressi nella relazione illustrativa) a 1.047.992,00 euro.

All'Ufficio internazionale delle epizoozie di Parigi spetta, in base alla normativa vigente, un contributo annuo, a carico di ciascuno Stato membro, di importo variabile a seconda della categoria di inquadramento.

L'ammontare per il 2004 per i Paesi di categoria equivalente a quella dell'Italia è pari a 179.274,50 euro, come testimonia la documentazione allegata allo schema. Alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, infine, lo schema di decreto attribuisce la somma residua di 5.172.733,50 euro.

Anche in ragione della opportunità di consentire in tempi rapidi agli istituti citati di poter usufruire delle risorse messe a disposizione dall'Italia, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Poiché non ci sono interventi in discussione generale, il presidente TOMASSINI avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere favorevole.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevole dei senatori MASCIONI (*DS-U*) e SALINI (*FI*), verificata da parte del PRESIDENTE la presenza del numero legale, la Commissione all'unanimità esprime parere favorevole.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(2970) Deputato MIGLIORI ed altri.** – *Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore SALINI (*FI*), il quale osserva preliminarmente che disegno di legge in titolo è volto a modificare alcuni profili della disciplina in materia di indennizzi per i danni subiti a causa di vaccinazioni e di somministrazione di sangue e suoi derivati. Ricorda quindi i soggetti che, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, comma 6, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, hanno diritto all'indennizzo: i soggetti menomati permanentemente, a causa di vaccinazioni obbligatorie ovvero necessarie per motivi di lavoro, per incarico di ufficio o per l'ingresso in uno Stato estero nonché di vaccinazioni a cui si siano sottoposti i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere, di quelle antipoliomielitiche effettuate nel periodo di vigenza della legge 30 luglio

1959, n. 695, e delle vaccinazioni anti epatite B eseguite a partire dall'anno 1983; i soggetti terzi che abbiano subito menomazioni permanenti in seguito a contatto con persone vaccinate; i contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati; coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali; i coniugi che risultino contagiati da uno dei soggetti summenzionati; i figli contagiati durante la gestazione. Tali soggetti hanno diritto ad un assegno per quindici anni, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 210.

Il relatore passa quindi ad illustrare il contenuto del disegno di legge n. 2970, rilevando, in primo luogo, che il comma 1 dell'articolo 1 riformula l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 210, inserendo formalmente nell'articolato il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 476.

Il successivo comma 2 sostituisce il testo dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge, concernente la procedura per il conseguimento degli indennizzi, sopprimendo ogni termine per la presentazione delle domande, mentre attualmente tale disposizione prevede un termine perentorio di tre anni nei casi di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali e di dieci anni nelle ipotesi di infezioni da HIV, decorrente dal momento in cui il soggetto colpito o gli altri aventi diritto risultino aver avuto conoscenza del danno. Tuttavia, qualora la data della conoscenza sia anteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 210, il termine decorre da quest'ultima, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 3, che viene abrogato dal comma 3 dell'articolo 1 in esame. La novella esplicita inoltre che le domande, presentate all'Azienda sanitaria locale competente, sono indirizzate non più al Ministro della salute, ma al Presidente della Giunta della regione di appartenenza dell'azienda medesima. Il termine per lo svolgimento della procedura istruttoria, di competenza della stessa Azienda sanitaria locale, rimane pressoché identico. Con riguardo alla fase istruttoria, l'attuale disciplina prevede la definizione di direttive del Ministero della salute, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative. La nuova versione proposta fa invece riferimento al rispetto della normativa a tutela del summenzionato diritto alla riservatezza.

Il comma 4 aggiunge un comma *3-bis* all'articolo 5 della legge n. 210. Tale novella introduce l'obbligo di segnalare all'Istituto superiore di sanità, a fini statistici ed epidemiologici, i casi in cui si è riscontrata l'esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni invalidanti. Tale obbligo è previsto a carico del giudice, nei casi di esperimento dell'azione di cui al comma 3 dello stesso articolo 5 della legge n. 210, concernente l'azione eventualmente promossa in seguito alla decisione del ricorso presentato al Ministro della salute contro il giudizio sanitario della commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 4 della legge n. 210; dell'Azienda sanitaria locale, nell'ambito dell'esame istruttorio summenzionato; del Ministro della salute, nei casi di accoglimento dei suddetti ricorsi amministrativi.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame riformula l'articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362. Il relatore ricorda che tale norma ha attuato il dispositivo della sentenza della Corte costituzionale 23 febbraio 1998, n. 27, la quale ha esteso alle vaccinazioni antipoliomielitiche effettuate nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, l'ambito di applicazione della disciplina in esame. Al riguardo, il citato articolo 3, comma 3, ha previsto che i soggetti danneggiati debbano presentare la domanda entro il termine perentorio di quattro anni, decorrente dall'entrata in vigore della stessa legge n. 362. La novella, anche per tale fattispecie, sopprime il termine e specifica che la domanda è indirizzata al Presidente della Giunta regionale.

Il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai precedenti articoli, quantificati in 36 milioni di euro per il 2004 e in 6 milioni annui a decorrere dal 2005. Ad essi si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero della salute del Fondo speciale di parte corrente.

I commi 2 e 3, infine, recano le clausole sull'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio, sul monitoraggio del rispetto delle previsioni di spesa e sull'eventuale ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**341<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE***(2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente NOVI ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Prende la parola il relatore, senatore BERGAMO (*UDC*) il quale si riserva di valutare la possibilità di presentare in Assemblea due emendamenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, il differimento al 30 luglio 2005 dei termini di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 147 del 2003, in materia di adeguamento degli scarichi esistenti, nonché la disciplina relativa al trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, al fine di superare l'attuale incertezza normativa sussistente su tale problematica.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente NOVI avverte che è pervenuta da parte del senatore Rondo una richiesta relativa all'avvio da parte della Commissione di un'in-

dagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori. Pertanto, l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con la proposta della menzionata indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

### **342<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
NOVI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Proposta di nomina del Presidente del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio (n. 105)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore SCOTTI (*FI*), prima di entrare nel merito della proposta di nomina in titolo, richiama le caratteristiche orografiche e naturali del Parco nazionale dello Stelvio e la sua vicenda istitutiva. Situato al centro di un'area di circa 260.000 ettari e confinante con i parchi nazionali svizzero, con quello naturale di Tessa e con quelli regionali di Livigno e dell'Adamello, il parco dello Stelvio copre un'area di circa 130.000 ettari, rientranti in quattro province. Più del 70 per cento del suo territorio si trova oltre i 2.000 metri di altezza; possiede oltre 100 ghiacciai ed è percorso da 25 valli. Dopo aver accennato anche alla ricchezza faunistica e floristica del territorio, pone l'accento sull'insediamento umano favorito, fin dai tempi dei romani, con la costruzione della via Claudia Augusta e poi con il Passo dello Stelvio. Il primo ideatore del parco fu un *ex*-ufficiale degli alpini, dopo la prima guerra mondiale, mentre l'istituzione del parco è avvenuta con una legge del 1935. Successivamente, nel 1974 la competenza amministrativa delle province di Brescia e Sondrio è stata allargata a quelle di Trento e di Bolzano. Dal 1993, allo scopo di consentire una gestione unitaria del parco, è stato istituito il Consorzio di gestione, composto dal Consiglio direttivo e da tre Comitati di gestione.

In relazione al nominativo proposto, si riscontra l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 della legge n. 394 del 1991, con l'acquisizione della prevista intesa da parte della regione Lombardia e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il percorso professionale del candidato è improntato alla vita ed ai valori della montagna ed è quindi adatto per la promozione di iniziative di sviluppo del parco, nel rispetto delle peculiarità dello stesso ed in linea con le prescrizioni dettate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 1993. Inoltre, il soggetto in questione ha svolto una professione legata alla vita montana ed ha accumulato una esperienza relazionale e gestionale in qualità di vice presidente del Comitato di gestione lombardo e di presidente supplente del parco.

Alla luce delle considerazioni richiamate, propone l'espressione di un parere favorevole.

Si apre la discussione.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*) esprime il proprio apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Scotti, il quale ha motivato seriamente la proposta di nomina in titolo, corredata da un *curriculum* professionale che dimostra come il nominativo indicato sia inserito nella vita del parco. Tuttavia, fermo restando che il candidato non si è messo particolarmente in luce in merito ad alcune battaglie ambientali, coglie l'occasione per ribadire che tale tipo di proposta non può rendere marginali o superate le questioni legate al funzionamento degli impianti di risalita che, in parchi come quelli dello Stelvio, spesso hanno procurato seri problemi in termini di impatto ambientale. Queste osservazioni dovrebbero quindi indurre in futuro a dare maggior peso, non soltanto agli interessi di natura economica, ma soprattutto all'esigenza di valorizzare le aree territoriali, nell'ottica di concepire i parchi come enti di tutela. Esprime quindi in conclusione il voto d'astensione sulla proposta in esame, a nome della propria parte politica.

Il senatore ROLLANDIN (*Aut*) , dopo aver condiviso la relazione svolta dal senatore Scotti, esprime un giudizio positivo sulla proposta in titolo che non solo ha raccolto la prescritta intesa con gli enti locali interessati, ma che è anche corredata da un *curriculum* professionale che dimostra che il soggetto indicato conosce il territorio in questione e dispone della sensibilità necessaria per gestire l'ente parco. Se è vero che in passato gli impianti di risalita hanno procurato taluni problemi in termini di impatto ambientale, bisogna riconoscere che negli ultimi tempi la situazione è migliorata; inoltre, la stessa formazione professionale dei maestri di sci è particolarmente curata ed attenta ai profili della valorizzazione dell'ambiente.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) ritiene che non si possa non esprimere un giudizio favorevole sulla proposta di nomina in titolo in

quanto gli enti interessati hanno assicurato la prevista intesa, a differenza di altri casi in cui l'Esecutivo non ha mostrato alcun rispetto verso le prerogative delle regioni e degli enti locali. Inoltre, il *curriculum* professionale del nominativo proposto sembra fornire garanzie sufficienti in ordine alla capacità gestionale necessaria per dirigere un ente parco.

Il senatore MULAS (AN) dichiara il voto favorevole dei senatori del Gruppo Alleanza Nazionale sulla proposta in titolo sulla quale è stato acquisito il necessario assenso da parte degli enti locali interessati.

Il senatore RIZZI (FI), dopo essersi congratulato con il relatore, dichiara che la propria parte politica voterà a favore della proposta di nomina.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore, senatore SCOTTI (FI), non ha nulla di aggiungere alla relazione svolta.

Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto, sulla proposta di esprimere parere favorevole in relazione alla nomina del Presidente del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio, nella persona del signor Ferruccio Tomasi.

Partecipano alla votazione i senatori Antonio BATTAGLIA (AN), BERGAMO (UDC), GIOVANELLI (DS-U) ZICCONI (FI) in sostituzione del senatore Marano, FORLANI (UDC) in sostituzione del senatore Moncada Lo Giudice, MULAS (AN), NOVI (FI), PONZO (FI), RIZZI (FI), ROLLANDIN (Aut), ROTONDO (DS-U), SCOTTI (FI), SPECCHIA (AN), VALLONE (Mar-DL-U) e ZAPPACOSTA (AN).

La proposta di nomina risulta quindi approvata con 13 voti favorevoli e 2 voti di astensione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

##### **Proposta di indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori**

Il presidente NOVI ricorda che da parte del senatore Rotondo è stata formulata una richiesta relativa all'avvio di un'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale dei termovalorizzatori.

La Commissione conviene sulla proposta di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo.

*CONVOCAZIONE A FINE SEDUTA DI UN COMITATO RISTRETTO SUI DISEGNI DI LEGGE IN TEMA DI CONTABILITÀ AMBIENTALE*

Il presidente NOVI avverte che, al termine della seduta odierna, avrà luogo una riunione del Comitato ristretto in merito ai disegni di legge concernenti la contabilità ambientale.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il Presidente avverte che è sconvocata la seduta della Commissione, prevista per domani, giovedì 1° luglio 2004 alle ore 9.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**52<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Vice Presidente***GIRFATTI***Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.**La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375)**

(Osservazioni all'8<sup>a</sup> Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento e rinvio)

Introduce l'esame il senatore CHIRILLI (*FI*), il quale ricorda preliminarmente come la normativa di riferimento di carattere generale che disciplina la materia degli appalti pubblici sia rappresentata dalla legge quadro n. 109 del 1994 in materia di lavori pubblici, e come in attuazione di tale legge sia stato istituito, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, un sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

In tale contesto è poi intervenuta la legge delega n. 443 del 2001, in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive. Tale legge ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti, introducendo un regime speciale rispetto alla citata legge quadro del 1994.

In attuazione di tale delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 190 del 2002, recante disposizioni per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. Tale decreto legislativo regola la progettazione, l'approvazione dei pro-

getti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, attraverso la concessione o l'affidamento a contraente generale.

Con il provvedimento ora in esame, il Governo tende ad integrare il decreto legislativo n. 190 del 2002, al fine di istituire un sistema di qualificazione specifico per i contraenti generali, in analogia a quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, che ha introdotto un sistema di qualificazione generale degli esecutori di lavori pubblici.

La figura del contraente generale è stata introdotta all'articolo 1, comma 2, lettera *f*) della legge delega n. 443 del 2001, che la definisce in questi termini: «L'affidamento a contraente generale è il contratto con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore. Il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lo lega al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio».

La successiva lettera *h*) prevede inoltre che il contraente generale, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni.

Sulla scorta della delega contenuta nella legge n. 443 del 2001, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 190 del 2002 prevede che con regolamento possa essere disciplinata l'istituzione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali, le modalità di scelta del contraente generale ed i connotati principali del relativo rapporto contrattuale, anche in deroga alle previsioni della legge quadro n. 109 del 1994.

Tuttavia, in merito allo strumento giuridico da utilizzare per l'istituzione di tale sistema di qualificazione, la Corte costituzionale, con la sentenza 1° ottobre 2003, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 190 del 2002, nelle parti in cui prevede l'attuazione della normativa a mezzo di regolamenti di «delegificazione», intesi ad abrogare e sostituire norme primarie vigenti. La Corte ha osservato che, poiché figurano materie rientranti nell'ambito della competenza legislativa delle Regioni, e «alla potestà secondaria statale è inibita in radice la possibilità di vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale», è necessario intervenire con una norma di carattere primario.

In conformità alle indicazioni desumibili dalla predetta sentenza, il Governo ha presentato lo schema di decreto legislativo in esame, avvalendosi della delega prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 443 del 2001, in base alla quale, nei due anni successivi all'adozione dei decreti

legislativi di cui al comma 2 della stessa legge, possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative.

Secondo la relazione del Governo, allegata al provvedimento in esame, la previsione di un sistema di qualificazione dei contraenti generali risponde all'esigenza di garantire la parità di trattamento e di concorrenza, mediante criteri uniformi di qualificazione applicabili dai soggetti aggiudicatori, così come avviene per gli appalti di lavori pubblici con il decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. L'istituzione di un sistema di qualificazione nuovo e diverso da quello degli appaltatori di cui al decreto legislativo n. 34 del 2000 è necessaria – sempre secondo il Governo – sia per la differente natura delle attività da svolgere che possono essere «subappaltate» dal contraente generale, il quale partecipa inoltre in modo essenziale alle attività collaterali all'esecuzione, sia per le dimensioni, sotto il profilo economico, delle opere da realizzare.

Passa quindi ad esaminare il quadro normativo comunitario nel quale si colloca il presente intervento legislativo, ricordando in primo luogo come la materia degli appalti pubblici di lavori sia attualmente disciplinata dalla direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, recante coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

Ai fini della realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici, la direttiva richiama la necessità non solo dell'eliminazione delle relative restrizioni, ma anche del coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti, nel rispetto, per quanto possibile, delle procedure e delle prassi in essere negli Stati membri.

La direttiva definisce gli appalti pubblici di lavoro come quei contratti, a titolo oneroso, conclusi tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice.

Essa prevede tre tipi di procedure attraverso le quali poter aggiudicare gli appalti: le «procedure aperte» in cui qualsiasi imprenditore può presentare un'offerta; le «procedure ristrette» in cui solo gli imprenditori invitati possono presentare un'offerta; e le «procedure negoziate» in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di loro le condizioni del contratto.

Tuttavia, la direttiva indica nella procedura negoziata uno strumento di carattere eccezionale, suscettibile di trovare applicazione soltanto in casi tassativamente enumerati.

La possibilità di istituire un sistema di qualificazione predeterminato è prevista dall'articolo 29 che dispone che «gli Stati membri in cui esistono elenchi ufficiali di imprenditori riconosciuti devono adattare tali elenchi alle disposizioni dell'articolo 24, lettere da *a*) a *d*) e *g*), e degli articoli 25, 26 e 27». L'articolo 29 precisa poi che «per l'iscrizione degli imprenditori degli altri Stati membri su un elenco ufficiale non possono essere richieste altre prove e dichiarazioni oltre a quelle richieste agli imprenditori nazionali e, in ogni caso, non diverse da quelle previste agli ar-

ticoli da 24 a 27». Lo stesso articolo, inoltre, pone l'obbligo per gli Stati membri che prevedono elenchi ufficiali, di comunicare agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo al quale possono essere presentate le domande di iscrizione.

Ricorda infine come, più di recente, sia stata approvata la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Passa quindi ad illustrare lo schema di decreto legislativo in esame, il cui articolo unico è teso ad introdurre, in coda al testo del decreto legislativo n. 190 del 2002, un Capo III, intitolato «Qualificazione dei contraenti generali», contenente gli articoli da 20-*bis* a 20-*decies*.

L'articolo 20-*bis* istituisce il sistema di qualificazione dei contraenti generali, identifica i soggetti che possono essere iscritti al sistema (imprese commerciali, cooperative, consorzi tra cooperative e consorzi stabili) e li divide in tre «classifiche di qualificazione», corrispondenti all'importo degli affidamenti per i quali possono concorrere: la I fino a 350 milioni di euro, la II fino a 700 milioni, la terza oltre i 700 milioni (e convenzionalmente stabilita, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, a 900 milioni).

L'articolo 20-*ter* definisce i requisiti di qualificazione, individuandoli nel possesso di un sistema di qualità aziendale (UNI EN ISO 9001/2000 o UNI EN 9001/1994) e nel possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui ai successivi articoli 20-*quater* e 20-*quinques*.

L'articolo 20-*quater* individua i requisiti di ordine generale, richiamando quelli previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.

L'articolo 20-*quinques* reca, per ciascuna delle tre categorie prestabilite, i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economica e finanziaria, all'idoneità tecnica ed organizzativa ed all'organico tecnico e dirigenziale.

L'articolo 20-*sexies* disciplina la qualificazione dei consorzi tra imprese, distinguendo tra consorzi stabili, che si qualificano sommando i requisiti di non più di cinque consorziati per la classifica I e di non più di quattro consorziati per le classifiche II e III, e consorzi di cooperative che si qualificano per requisiti propri.

L'articolo 20-*septies* prevede che, alle imprese stabilite negli altri Stati membri dell'Unione europea, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane, con la sostanziale differenza che tali imprese degli altri Stati membri sono esonerate dall'obbligo di iscrizione al sistema di qualificazione, salvo dover produrre gara per gara la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti.

L'articolo 20-*octies* reca ulteriori norme relative alla gara che i singoli committenti possono prevedere.

Tali ulteriori elementi comprendono, oltre alla richiesta della conferma del possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione allo stesso sistema di qualificazione (comma 1), del possesso di qualificazioni tecniche specifiche per l'opera da realizzare (comma 2), l'individuazione in sede con-

trattuale delle qualificazioni che dovranno possedere le imprese esecutrici delle lavorazioni più complesse che il contraente individuerà in corso d'opera (comma 3).

Il comma 4 è teso a favorire l'individuazione, già in sede di gara, delle imprese affidatarie del contraente generale, mentre il comma 5, specificando la quota minima di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede di offerta, si riferisce a tutto quello che il contraente generale non esegue con mezzi propri.

Il comma 6 prevede che i soggetti aggiudicatori facenti parte dei cosiddetti «settori esclusi» (settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni) possono avvalersi della facoltà di istituire un proprio sistema di qualificazione. A tal fine, si ammettono al sistema i contraenti generali qualificati a norma del decreto legislativo n. 190 del 2002 e dotati inoltre delle eventuali qualificazioni specifiche individuate su basi oggettive.

Il comma 7 regola la incompatibilità della partecipazione ad una stessa gara di imprese collegate o di uno consorzio e dei suoi consorziati.

Il comma 8, per agevolare la partecipazione alla gara, consente ai committenti di attribuire premi in denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori concorrenti non aggiudicatari.

Il comma 9, infine, precisa che i contraenti generali possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese, le quali andrebbero così a concorrere alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 2, a condizione che anch'esse siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione.

L'articolo 20-*nonies*, in parziale difformità rispetto a quanto previsto nell'ambito del sistema di qualificazione degli appaltatori (legge n. 109 del 1994 e DPR n. 34 del 2000), prevede il rilascio di un'attestazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della durata di tre anni.

Secondo la relazione allegata allo schema di decreto, il Governo ha ritenuto di reintrodurre nell'ambito della pubblica amministrazione l'attività di certificazione, in quanto le imprese interessate saranno verosimilmente qualche decina, a fronte delle oltre 10.000 imprese rientranti nel sistema di qualificazione generale degli appaltatori. Tale certificazione sarà peraltro obbligatoria per la partecipazione alle gare solo dal sesto mese dall'entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 4 stabilisce che per quanto non espressamente previsto dal presente decreto legislativo si farà riferimento, ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, in quanto applicabili, e che le ulteriori modalità tecniche e procedurali di presentazione dei documenti e rilascio della attestazione saranno regolate con provvedimento ministeriale.

L'articolo 20-*decies* prevede che tutti i contratti di affidamento da parte del contraente generale ad imprese terze debbano essere comunicati al soggetto aggiudicatore, il quale ne dà notizia, ai fini della pubblica-

zione, all'Osservatorio sui lavori pubblici, costituito presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Per quanto riguarda i profili comunitari relativi al provvedimento in esame, il Relatore rileva anzitutto come l'articolo 20-*septies* dello schema di decreto preveda che le imprese degli altri Stati membri non sono soggette all'obbligo della preventiva iscrizione nel sistema di qualificazione dei contraenti generali. Non appare tuttavia allo stato attuale sufficientemente chiaro se le imprese degli altri Stati membri possano comunque, al pari delle imprese italiane, iscriversi al sistema di qualificazione. Tale possibilità sarebbe infatti rilevante ai fini della parità di trattamento tra imprese italiane e imprese stabilite negli altri Stati membri dell'Unione europea.

In ogni caso, le imprese degli altri Stati membri possono partecipare alle gare presentando, gara per gara, la documentazione dei requisiti previsti per la qualificazione dei contraenti generali italiani.

A tale riguardo, appaiono in linea con la normativa comunitaria sia i requisiti di ordine generale (articolo 20-*quater*), sia i requisiti di ordine speciale (articolo 20-*quinquies*), nonché la possibilità di prevedere raggruppamenti di imprenditori (articolo 20-*sexies*).

Non appaiono in contrasto con la normativa comunitaria neppure le ulteriori disposizioni previste dall'articolo 20-*octies*, che riguardano norme di partecipazione alla gara e non i requisiti di qualificazione dei soggetti che vi partecipano.

Il senatore BASILE (*Misto*) chiede chiarimenti sul tipo di documentazione che le imprese straniere saranno chiamate a presentare ai fini della partecipazione alla gara; in particolare, domanda se questa debba attenersi alle prescrizioni in vigore nei Paesi di appartenenza oppure siano configurabili oneri ulteriori.

Chiede poi se siano stati attivati gli opportuni contatti, in vista dell'applicazione di una normativa che appare particolarmente complessa, fra tutte le Amministrazioni interessate, ed in particolare i Ministeri dell'economia e delle Infrastrutture e trasporti e l'Osservatorio dei lavori pubblici.

Domanda infine se siano previsti specifici controlli sulla gestione del sistema di qualificazione.

Il senatore COVIELLO (*Mar-DL-U*), nel constatare come l'adozione di uno specifico atto di legislazione primaria sia scelta idonea a porre rimedio alla situazione venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, chiede se le indicazioni risultanti dal parere espresso dalla Conferenza unificata siano state accolte.

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) richiama l'attenzione sulla circostanza che il disegno di legge comunitaria, attualmente all'esame dell'Assemblea, contiene, all'articolo 11, una serie di disposizioni destinate a modificare sensibilmente l'attuale regime degli appalti pubblici. In proposito,

domanda se le soluzioni normative da tale articolo prefigurate siano conformi agli indirizzi della Commissione europea.

Il senatore MANZELLA (*DS-U*) chiede chiarimenti sulle ragioni della scelta di non consentire – se non in termini restrittivi, quali quelli previsti dall'articolo 20-*sexies* - il riconoscimento della qualità di *general contractor* alle associazioni fra imprese, come invece era richiesto dalla Conferenza unificata.

Il senatore GIRFATTI (*FI*), con riferimento ad un quesito precedentemente posto dal senatore Basile, osserva come, alla stregua dell'articolo 20-*septies*, le imprese straniere potranno partecipare alla gara, anche se non in possesso della qualificazione prevista dal provvedimento in esame, se in possesso di documentazione, oltre che conforme alle normative vigenti nei Paesi di appartenenza, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per le imprese italiane per la qualificazione al sistema e la partecipazione alle gare.

Il ministro BUTTIGLIONE rileva preliminarmente come il ricorso alla figura del *general contractor* sia stato fatto dalla legge n. 443 del 2001 nell'intento di porre rimedio a quella parcellizzazione delle responsabilità nella gestione dei grandi appalti che si era rivelata come uno dei principali fattori di ritardo nella realizzazione delle opere pubbliche.

Tale scelta di fondo, confermata dal presente provvedimento, deve trovare compiuta realizzazione sul piano normativo, avendo cura di evitare soluzioni non coerenti con le indicazioni della recente direttiva sul sistema degli appalti pubblici, che tende a promuovere l'affermazione di un mercato unico in tale settore, obiettivo di straordinaria rilevanza, dato che esso concorre alla formazione del PIL europeo per un ammontare complessivo valutato in 1400 miliardi di euro.

In tale contesto, il provvedimento in esame prevede, fra l'altro, che le imprese straniere possano partecipare alle gare anche se non iscritte nel sistema di qualificazione dei contraenti generali, e senza doversi associare ad imprese nazionali, a condizione di fornire la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per le imprese italiane per la qualificazione al sistema e la partecipazione alle gare. Non vi è quindi una discriminazione in danno delle imprese straniere, mentre qualche dubbio – in via di ipotesi – potrebbe esservi semmai circa la possibilità che a sentirsi penalizzate possano essere le ditte italiane, a fronte di previsioni che impongono loro oneri amministrativi non estesi ai concorrenti aventi sede in altri Paesi dell'Unione.

Vi è poi la questione delle opere che possono essere eseguite dal contraente generale mediante affidamento a terzi; in proposito, l'articolo 20-*octies*, al comma 5, reca una norma di interpretazione autentica del disposto dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 190 del 2002 in merito al criterio di calcolo della quota del 30 per cento ivi contemplata

per la quale è prescritta l'indicazione da parte del contraente generale delle ditte terze affidatarie dei lavori.

La definizione della quota sul valore dei lavori per la quale può ammettersi l'affidamento a terzi senza gara è peraltro anch'essa questione controversa. Per quanto riguarda il progetto MOSE per Venezia, si è giunti ad un 47 per cento, mentre per il programma dell'alta velocità sono in corso consultazioni a livello comunitario sulla base di un'ipotesi di riparto paritetico, in ragione del 50 per cento ciascuno, fra i lavori ad esecuzione diretta e quelli da affidare a terzi.

Il relatore CHIRILLI (*FI*) osserva preliminarmente come il principale problema sollevato dalle Regioni con riguardo alla normativa relativa al sistema di qualificazione dei contraenti generali fosse quello relativo all'idoneità del ricorso ad un regolamento di delegificazione. Essendosi ora adottato un intervento di legislazione primaria, la questione appare risolta. Sugli altri aspetti problematici, si riserva di presentare per la seduta di domani uno schema di parere, anche alla luce delle indicazioni dell'odierna seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore MANZELLA (*DS-U*), dopo aver ricordato che i termini originariamente fissati per l'attuazione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo e per l'istituzione dell'Eurojust sono ormai scaduti da tempo, deplora che l'Italia non abbia ottemperato neanche al termine del 30 giugno 2004 che era stato individuato, in occasione del Consiglio europeo di Bruxelles del marzo dell'anno corrente, come limite massimo per i Paesi ritardatari per dar luogo a tali essenziali adempimenti. L'Italia si viene così a trovare - prosegue il senatore Manzella - in posizione di assoluto isolamento, essendo già intervenuti in tutti i *partner* comunitari - con la comprensibile eccezione di alcuni dei Dieci nuovi membri entrati nell'Unione il 1° maggio scorso - i necessari provvedimenti attuativi. Il Governo continua così a sottrarsi ai doveri di leale cooperazione con gli altri Paesi dell'Unione per ciò che attiene al settore della giustizia, assumendosene per intero la responsabilità.

Il presidente GIRFATTI, nel dare la parola al Ministro, fa presente che la 14<sup>a</sup> Commissione ha da tempo avviato l'esame dei due provvedimenti richiamati dal senatore Manzella, e si accinge, in particolare a concluderlo per quanto riguarda il disegno di legge n. 2894, concernente l'Eurojust.



Il ministro BUTTIGLIONE ricorda che da tempo il Governo ha chiarito che intende dare attuazione alle due decisioni richiamate dal senatore Manzella, facendo presente che l'*iter* parlamentare dei relativi provvedimenti è ormai molto avanzato.

Il fatto che ancora esso non si sia concluso non va ascritto ad un atteggiamento di scarsa cooperazione con gli altri *partner* comunitari, ma all'esigenza di approfondire adeguatamente delicate problematiche che attingono alla tutela dei diritti di libertà dei cittadini. In ogni caso – egli conclude – l'Italia non è il solo Paese ad aver incontrato ancora difficoltà nel dar luogo all'attuazione delle due decisioni; condivide comunque l'esigenza di assicurare la necessaria speditezza ai lavori parlamentari relativi ai due provvedimenti, così da chiudere la vicenda in modo dignitoso.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**66ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PIANETTA**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver e Mantica.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, sulle questioni concernenti i diritti umani nel Darfur in Sudan**

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ringrazia il sottosegretario Margherita Boniver per essere intervenuta con tanta sollecita disponibilità a riferire alla Commissione sulla sua recente missione nel Darfur in Sudan. Ringrazia altresì il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Alfredo Mantica per aver voluto anch'egli partecipare alla seduta. Annuncia che la seduta non potrà andare oltre le 15,30 in quanto a quell'ora è prevista una importante seduta della Commissione affari esteri.

Il sottosegretario Margherita BONIVER, sottolinea innanzitutto che il Darfur è un'area semidesertica grande due volte la Francia, nella quale vivono 6 milioni di persone in fuga dalle milizie arabe armate che compiono ogni sorta di violenza. Sul territorio si trovano 124 campi di raccolta di cui solo 90 controllati da Agenzie delle Nazioni Unite. Le milizie arabe, chiamate nel dialetto locale «diavoli a cavallo», sono sostenute dal governo centrale che le usa per combattere contro la rivolta scoppiata qualche tempo fa contro l'ineguale distribuzione delle risorse del territorio, in particolare il petrolio. Non si tratta dunque di una guerra di carattere religioso. Si contano ormai decine di migliaia di morti: ogni sei minuti

muore un bimbo sotto i cinque anni. Le Autorità centrali hanno adottato misure drasticamente repressive e si è giunti persino a stupri di massa a danni di giovani donne, spesso solo bambine, successivamente sfregiate o mutilate. Anche oggi, nonostante l'importante mobilitazione internazionale, le Autorità minimizzano il problema, il che rende ancor più complesso l'arrivo degli aiuti umanitari resi indispensabili dalla situazione. Solo recentissimamente il Presidente sudanese ha annunciato l'avvio di una campagna di disarmo delle milizie arabe, mentre va registrata positivamente la decisione della Libia di aprire le sue frontiere per far giungere più rapidamente gli aiuti internazionali. Di recente è stata istituita una Commissione d'inchiesta in Sudan sulle violazioni compiute nel Darfur. Il 20 maggio è stata annunciata la fine delle restrizioni agli aiuti umanitari. L'8 aprile è stato annunciato il cessate il fuoco umanitario che dovrebbe ulteriormente semplificare l'arrivo degli aiuti. Molto ha inciso su queste decisioni la mobilitazione internazionale attraverso gli Alti Commissariati delle Nazioni Unite per i diritti umani e per i rifugiati, attraverso la Commissione per i diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite, attraverso lo stesso Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che ha approvato la risoluzione 1547, con la quale ha stigmatizzato la situazione (ma forse occorrerebbe una presa di posizione più forte). Il 23 aprile scorso la Commissione per i diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite ha autorizzato la nomina di un esperto indipendente, nomina già avvenuta, incaricato di monitorare la situazione dei diritti umani nella zona. Si sono inoltre mobilitati i responsabili del Programma alimentare mondiale e il Relatore speciale della Commissione per i diritti dell'Uomo sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie. Nel corso della sua recente visita nel Darfur, è stato possibile incontrare il Ministro degli affari umanitari e il Ministro di Stato agli affari esteri i quali hanno preso l'impegno di agevolare il più possibile l'arrivo in loco degli aiuti umanitari, ma questa direttiva non sembra sia ancora giunta alle autorità locali. Successivamente la visita si è spostata al campo profughi di Kalma dove è stato possibile riscontrare, nonostante gli aiuti, in larga parte italiani, una situazione catastrofica. Preoccupa anche il numero degli arrivi giornalieri, 150, che rendono quella realtà sostanzialmente ingestibile. L'ospedale di Nyala, privo di strutture adeguate, è assolutamente inadatto all'entità dei bisogni. Alle Autorità sudanesi è stata trasmessa la soddisfazione per l'avvio di una soluzione politica negoziata della crisi e per la costituzione di una commissione di inchiesta, di cui si è detto, ma al contempo la preoccupazione per una situazione che non accenna sostanzialmente a migliorare. Se da un lato va salutata positivamente l'imminente ratifica da parte dell'Assemblea nazionale sudanese della Convenzione internazionale contro la discriminazione delle donne, dall'altro va ribadito - e lo si è fatto nei confronti delle autorità sudanesi - che questa è senz'altro la peggiore crisi umanitaria del pianeta. L'Italia sta facendo comunque molto per il Sudan: è fra i 4 paesi garanti dell'accordo di pace tra Nord e Sud, e sta per inviare uno dei 6 osservatori Ue del cessate il fuoco tra Governo e ribelli nel Darfur. Il sottosegretario Boniver ricorda, poi, che la Cooperazione italiana ha predi-

sposto aiuti per un ammontare di circa 18 milioni di euro. Rammenta, infine, come l'accordo sul cessate il fuoco umanitario preveda, oltre agli osservatori militari, una *Mission Protection* di 270 militari. Ma rispetto al dispiegamento di tale missione non sono stati ancora raggiunti accordi operativi con il governo sudanese. Il sottosegretario Margherita Boniver sottolinea in conclusione come una soluzione duratura dei problemi in Sudan debba essere gestito innanzi tutto nell'ambito del contesto africano.

Il sottosegretario MANTICA aggiunge che si recherà in Sudan nei prossimi giorni e ricorda che dal 5 al 7 luglio prossimi si svolgerà ad Addis Abeba la conferenza dell'Unione Africana. Propone di riferire successivamente alla Commissione in base agli elementi emersi fino ad allora, anche in considerazione del fatto che si sta organizzando una missione umanitaria della protezione civile.

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare il sottosegretario Margherita Boniver per l'ampia ed esaustiva relazione e il sottosegretario Mantica per la sua proposta, annuncia che il dibattito sulle considerazioni svolte fin qui avrà luogo nelle prossime sedute.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**149<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*indi del Vice Presidente*  
**D'ANDREA**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA*

**Discussione di proposte di risoluzione sulla situazione generale della Rai**

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE Petruccioli ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato, prima della sospensione delle attività nella settimana antecedente alle elezioni europee, l'iscrizione all'ordine del giorno della seguente proposta di risoluzione presentata dai colleghi Gentiloni Silveri, Giulietti, Falomi, Giordano, Del Turco e Boco:

«Viste le dimissioni della Presidente della Rai Lucia Annunziata, rassegnate lo scorso 4 maggio;

considerato che la crisi all'interno del Consiglio di amministrazione ha sancito l'esaurimento della formula basata sul «presidente di garanzia» proposta nel marzo 2003 dai Presidente delle Camere;

considerato che tale crisi è esplosa all'indomani dell'approvazione della legge n. 112/04 che istituisce un nuovo criterio di nomina del vertice Rai;

considerata infine la particolare funzione che il servizio pubblico radiotelevisivo è chiamato ad esercitare nella campagna elettorale in corso,

la Commissione di Vigilanza

ritiene che il protrarsi dell'attuale situazione di incertezza e delegittimazione del vertice danneggi la Rai in una fase particolarmente delicata per l'avvenire del servizio pubblico.

Auspica il pronto ristabilimento di un assetto pluralistico del vertice Rai, coerente con la tradizione del servizio pubblico e con i richiami del Capo dello Stato a garantire lo «*status*» delle minoranze nel sistema informativo.

Invita tutte le parti coinvolte ad operare per un superamento dell'attuale situazione e a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione con i criteri previsti dalla legge n. 112/04.».

Il PRESIDENTE fa presente che resta impregiudicata la possibilità di presentare, entro un termine che egli fissa alle ore 14 di mercoledì 7 luglio 2004, documenti alternativi sullo stesso argomento.

Ciò premesso, egli osserva che la questione delle dimissioni dell'attuale Consiglio di amministrazione della Rai e della nomina di un nuovo Consiglio con le procedure previste dalla legge n. 112 del 2004 appare strettamente connessa con quella del completamento della prima fase del processo di trasformazione societaria della Rai.

Il comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004 stabilisce infatti che «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è completata la fusione per incorporazione della Rai Radiotelevisione italiana S.p.A nella società Rai Holding S.p.A. Ai fini di tale operazione i termini di cui agli articoli 2501-*ter*, ultimo comma, 2501-*septies*, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile sono dimezzati...».

La procedura prevista dal codice civile per la fusione di società può essere così riassunta:

il primo atto è la presentazione di un progetto di fusione (art. 2501-*ter*), corredato dai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con le relazioni dei sindaci e da due relazioni, degli amministratori (2501-*quinquies*) e di esperti (2501-*sexties*). A norma degli articoli 2501-*ter* e 2501-*septies* tutti questi atti sono depositati per trenta giorni a disposizione dei soci, e tali termini per la Rai sono ridotti alla metà.

Segue la deliberazione della fusione da parte delle Assemblee delle società partecipanti. L'articolo 2502-*bis* del Codice prevede poi che la deliberazione di fusione debba essere depositata per l'iscrizione nel Registro

delle imprese, insieme ai documenti indicati nell'articolo 2501-*septies*, nelle forme previste dall'articolo 2436, che a sua volta prevede l'iscrizione delle deliberazioni stesse nel Registro delle imprese, *ex* articolo 2411, a cura del notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell'assemblea, entro 30 giorni dalla deliberazione stessa.

Infine l'articolo 2503 prevede, a tutela della facoltà di opposizione dei creditori, che la fusione possa essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione e dal deposito previsti dall'articolo 2502-*bis*. Anche tale termine è dimezzato dall'articolo 21 della legge n. 112.

Alla luce di quanto esposto è evidente che, se è chiaramente improponibile – come pure si potrebbe sostenere alla luce di una lettura puntuale del primo comma dell'articolo 21 – concludere l'intera procedura, compresi gli adempimenti dell'articolo 2503 del Codice Civile, entro il termine di 60 giorni, sembra però corretto ritenere che la norma debba essere applicata nel senso di provvedere entro il 5 luglio al deposito e all'iscrizione della deliberazione di fusione, o almeno all'approvazione di questa da parte delle Assemblee.

Al contrario, dalle informazioni da lui assunte, risulta che il prossimo 5 luglio verranno presentati i progetti di fusione ai Consigli di amministrazione delle due società, e cioè si darà inizio appena alla prima fase della fusione.

Si tratta di un ritardo ingiustificabile, che comporta la conclusione dell'intera procedura di fusione non prima del prossimo autunno.

In proposito egli fa anche presente di aver segnalato ai vertici delle due società che, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, questa Commissione dovrà esprimere parere sullo Statuto della nuova società, un adempimento che egli si è impegnato a svolgere in modo da non ritardare ulteriormente l'*iter* della fusione.

Il deputato GIULIETTI ricorda come l'opposizione abbia responsabilmente scelto di rinviare la discussione di questo documento dopo il passaggio elettorale al fine di evitare strumentalizzazioni di una situazione che è, comunque, evidentemente insostenibile dal punto di vista del bene dell'azienda e della tutela del servizio pubblico.

Va ricordato che l'assetto dell'attuale Consiglio di amministrazione della Rai nasceva dalla necessità, riconosciuta dai Presidenti delle Camere, di far fronte ad una situazione oggettivamente straordinaria come quella determinata dal conflitto di interessi del Presidente del Consiglio.

Questa soluzione, consistente nell'individuazione di uno strumento di garanzia nell'attribuzione dell'incarico di Presidente ad una persona culturalmente vicina all'opposizione, presentava evidentemente dei punti deboli – ed egli stesso ne era stato un deciso critico, in particolare perché si interveniva su una prassi senza modificare le norme che disciplinavano la nomina del Consiglio – e il cui spirito era stato tuttavia valutato con generale favore, anche perché sembrava un primo segnale positivo nei con-

fronti delle preoccupazioni espresse dal Presidente della Repubblica sulla necessità di uno statuto nelle opposizioni.

Fin dall'inizio in realtà è però apparso evidente che la filosofia dell'occupazione della Rai portata avanti dal Governo, a scapito non solo dell'opposizione ma di qualsiasi forma di dissenso, anche da parte di componenti della stessa maggioranza, mal si adattava a questo disegno di equilibrio istituzionale.

Lo si è visto prima nella indisponibilità ad accogliere le richieste di Paolo Mieli per rendere effettivo il suo ruolo di garanzia, e poi nella sistematica messa in minoranza della presidente Annunziata.

Lo si è visto soprattutto in un atteggiamento sempre più illiberale e censorio della Rai, dalla cacciata di Sabina Guzzanti alla censura preventiva del concerto del 1° maggio, fino alle ispezioni decretate nei confronti del Tg3 e alle sanzioni irrogate a dirigenti come Salerno e Mazzetti colpevoli di formulare delle critiche ispirate dalla preoccupazione per le sorti dell'azienda, e ciò mentre si assumeva, conferendogli un incarico di particolare delicatezza, il dottor Moncalvo che fino a pochi giorni prima, dalle colonne de «La Padania» aveva condotto una feroce lotta contro il servizio pubblico e la stessa presidente Annunziata.

Con le dimissioni della Presidente è venuta meno anche formalmente la formula di garanzia proposta dai Presidenti delle Camere, e il processo di svuotamento del servizio pubblico subisce una evidente accelerazione.

Si pensi al modo in cui la Rai ha coperto la campagna elettorale, alla creazione di una sorta di polo unico dei sondaggi tra Rai e Mediaset, si pensi soprattutto alla situazione dei diritti sportivi: in proposito egli ricorda che nel corso dell'esame della legge Gasparri nelle Commissioni riunite Cultura e Comunicazioni, fu audita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e il commissario Pilati aveva rilevato come dal punto di vista dei rischi per la tutela della concorrenza quello dei diritti sportivi fosse un aspetto cruciale della legge, che non si sarebbe potuto correggere con un intervento in sede di normazione secondaria ma avrebbe richiesto un nuovo intervento legislativo, del quale non si vede traccia laddove il Parlamento è già impegnato a discutere una modifica della norma introdotta nella legge n.112 sull'utilizzazione dei bambini nella pubblicità.

Il deputato Giulietti segnala infine l'assoluto silenzio dell'informazione Rai sulla raccolta di firme in corso per il *referendum* abrogativo della legge sulla procreazione medicalmente assistita.

Il deputato CARRA osserva come dalla puntuale esposizione del Presidente risulti evidente che c'è una volontà politica di ritardare le procedure previste dalla legge Gasparri per la trasformazione societaria della Rai, e ciò perché le nomine che saranno proposte dalla maggioranza e dal Governo per il Consiglio di amministrazione dipendono dalla soluzione della verifica di Governo in atto.

Purtroppo per questi ritardi non sono previste sanzioni di sorta e né la Commissione né l'Autorità hanno il potere di intervenire sugli organi di governo della Rai.



Tuttavia egli ritiene che ci si debba sforzare di trovare uno strumento idoneo a dare un segnale politico di fronte ad una gestione della Rai sempre più condizionata dall'ossequio conformista nei confronti del governo e degli interessi anche patrimoniali del Presidente del Consiglio.

Il senatore FALOMI concorda sulle osservazioni del deputato Carra circa l'evidente pretestuosità del ritardo, denunciato dal Presidente nella sua introduzione, con il quale si sta procedendo al primo atto di quella privatizzazione del servizio pubblico al quale egli è assolutamente contrario, ma che pure è prevista dalla nuova legge secondo precise scadenze.

Peraltro egli ritiene che la questione dei tempi della fusione di Rai-Radiotelevisione S.p.A. nella Rai Holding S.p.A., pur strettamente connessa con le sorti del Consiglio di amministrazione, debba però essere distinta da quella ad oggetto della proposta di risoluzione presentata dall'opposizione.

Infatti al di là degli aspetti giuridici della questione, ci sono, come è stato da più parti ricordato, fondamentali motivazioni di carattere politico ed istituzionale per ritenere che l'attuale Consiglio di amministrazione, a seguito delle dimissioni di una Presidente la cui nomina rispondeva esplicitamente a precise esigenze di garanzia politico-culturale, sia sostanzialmente delegittimato.

Anche dal punto di vista più propriamente giuridico, peraltro, è a suo parere discutibile che l'attuale Consiglio di amministrazione si possa ritenere validamente costituito.

Va infatti considerato che, in base ai principi generali del Codice Civile in materia di amministrazione delle società, ma soprattutto in base all'esplicita previsione del comma 2 dell'articolo 15 dello Statuto sociale della Rai, qualora venga meno un componente del Consiglio di amministrazione esso deve essere immediatamente reintegrato, cosa che non appare però possibile alla luce delle abrogazioni disposte dalla legge n. 112 del 2004.

A suo parere quindi anche sotto il profilo giuridico ricorrono gli estremi per l'applicazione anticipata, a norma del secondo periodo del comma 10 dell'articolo 20 della legge n. 112 del 2004, del procedimento per la nomina del Consiglio di amministrazione previsto dal comma 9 dell'articolo stesso.

Il PRESIDENTE Petruccioli fa presente che per la prossima settimana metterà a disposizione della Commissione i dati dell'Osservatorio di Pavia relativi alle trasmissioni della Rai durante la campagna elettorale.

Fin da adesso però egli ritiene di dover fornire alcune precisazioni su osservazioni che sono state fatte da più parti relativamente alla copertura televisiva dei risultati dei ballottaggi e al cosiddetto «polo unico» dei sondaggi.

Per quanto riguarda la prima questione egli concorda sul fatto che la copertura di un evento elettorale così importante è stata insufficiente. Tuttavia va considerato che non si tratta di un problema nuovo e che anche in

occasione dei ballottaggi di cinque anni fa la Rai si comportò allo stesso modo.

Considerazioni analoghe valgono per la questione del cosiddetto «polo unico» dei sondaggi.

La condivisione degli *exit pool* e delle proiezioni tra Rai e Mediaset, data infatti dal 1999 ed è determinata sia dalla volontà delle due aziende di contenere i costi di tale servizio, sia dal rifiuto degli operatori del settore, per evidenti motivi di immagine, di competere nelle proiezioni elettorali, e questo dopo l'incidente occorso nelle regionali del 1995, quando si verificò una consistente divaricazione tra le proiezioni fornite dall'azienda cui si era rivolta la Rai e quelle elaborate dalla società di cui era cliente Mediaset.

Il Presidente assicura quindi al deputato Giulietti di aver già segnalato alla Rai la necessità di dare maggior spazio alla raccolta delle firme per il *referendum* abrogativo della legge sulla procreazione medicalmente assistita.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la riforma amministrativa**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**46ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CIRAMI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze onorevole Armosino.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2000 di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto» (n. 379)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame: parere favorevole)

Il relatore, presidente CIRAMI, illustra analiticamente lo schema di decreto in titolo, recante la proroga biennale per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia di trasferimento del catasto, sottolineando le diverse esigenze registrate al riguardo tra comuni di maggiori dimensioni e comuni minori. Dopo che il sottosegretario ARMOSINO ha rammentato come i rappresentanti delle organizzazioni sindacali abbiano manifestato il sostanziale consenso alla proroga di cui si tratta, il PRESIDENTE propone il seguente schema di parere:

«La Commissione,

vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*»;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2000, recante «*Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto*»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2001, recante «*Criteri di ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto*»;

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante «*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2000 di individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire ai comuni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di catasto*»;

preso atto del parere espresso dalla *Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali* nella seduta del 29 aprile 2004;

considerata la necessità di prorogare per un periodo massimo di due anni il periodo occorrente per la realizzazione del definitivo trasferimento ai comuni delle funzioni in materia di catasto,

esprime

parere favorevole».

Lo schema di parere, infine, viene posto in votazione e risulta accolto dalla Commissione.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Modifiche alla tabella E allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Toscana ed agli enti locali della stessa regione, in materia di viabilità» (n. 380)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame: parere favorevole)

Il relatore, presidente CIRAMI, dà conto dello schema di decreto in esame. Propone quindi il seguente schema di parere:

«La Commissione,

vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*»;

visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante «*Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Toscana ed agli enti locali della regione*»;

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «*Modifiche alla tabella E allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Toscana ed agli enti locali della stessa regione, in materia di viabilità*»;

preso atto del parere espresso dalla *Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali* nella seduta del 29 aprile 2004;

considerata la necessità di rettificare l'errore materiale contenuto nella tabella E allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Toscana ed agli enti locali della stessa regione, in materia di viabilità,

esprime

parere favorevole».

Lo schema di parere, quindi, viene posto in votazione e accolto dalla Commissione.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

Il presidente CIRAMI avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tornerà a riunirsi mercoledì 7 luglio alle ore 20.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

*Presidenza del Presidente*  
Maria BURANI PROCACCINI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Maria BURANI PROCACCINI *presidente*, avverte che se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Indagine conoscitiva su adozioni e affidamento**

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Bruxelles concernente la situazione delle adozioni dalla Romania.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, svolge le comunicazioni in titolo.

Seguono interventi dei senatori Augusto ROLLANDIN (*AUT*) e Flavio TREDESE (*FI*) e del deputato Marida BOLOGNESI (*DS-U*).

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ringrazia tutti gli intervenuti.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**Audizione informale della dott.ssa Alessandra Corò, dirigente del Servizio famiglia della regione Veneto, in materia di attuazione della legge 285/97**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'affare Telekom-Serbia**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 13,50.

*Presidenza del Presidente*  
Enzo TRANTINO

*La seduta inizia alle ore 13,50.*

**COMMISSIONE PLENARIA**

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti segreti:

copia di note relative ad accertamenti espletati su un presunto colloquio tra i detenuti Salvatore Conte e Igor Marini nella Casa circondariale Le Vallette di Torino, trasmesse con lettera del 15 giugno 2004 del direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, acquisite agli atti in data 22 giugno 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica altresì che la Commissione ha acquisito i seguenti atti liberi:

una lettera dell'avv. Valentina Angeli, difensore del sig. Gianfrancesco Vitali, acquisita agli atti in data 23 giugno 2004;

una lettera dell'ing. Enrico Graziani, acquisita agli atti in data 23 giugno 2004, in cui lo stesso dichiara di aver erroneamente indicato, durante il suo esame testimoniale, nel dott. Gilberto Gabrielli uno dei mem-



bri del consiglio di amministrazione di Telecom Italia in rappresentanza dell'IRI;

una relazione dei consulenti Antonio Napolitano e Antonio D'Amato, acquisita agli atti in data 30 giugno 2004, concernente gli esiti della missione dagli stessi svolta a L'Aja il 28 e 29 giugno per assumere contatti con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia in merito all'iter della rogatoria della Commissione.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica che i consulenti Antonio Napolitano e Antonio D'Amato, recatisi in missione a L'Aja il 28 e 29 giugno per assumere contatti con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, hanno accertato quanto segue:

il Tribunale penale internazionale ha già ricevuto la rogatoria della Commissione;

dalle verifiche fatte dal Tribunale penale internazionale si registra l'assenso all'audizione da parte di Sainovic e il rifiuto di Milosevic;

su ulteriore richiesta dei consulenti, il Tribunale penale internazionale ha comunque suggerito alla Commissione di indirizzare una lettera a Milosevic e al suo difensore per verificarne ulteriormente l'eventuale disponibilità;

quanto alle date di svolgimento della rogatoria, è stato raggiunto un accordo per eseguirla nella prima settimana di luglio, con riserva di comunicarci a breve la conferma e l'indicazione della data precisa.

Avverte, pertanto, che una delegazione della Commissione – composta da lui stesso, dai deputati Taormina e Nan, dal senatore Consolo e da un rappresentante ciascuno per i gruppi UDC e Lega Nord, oltre ai due consulenti D'Amato e Napolitano – si recherà in missione a L'Aja dal 7 all'8 luglio prossimi per procedere all'audizione per rogatoria di Sainovic, salva la disponibilità del Tribunale Penale Internazionale per quella data.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ricorda che nella serata di oggi una delegazione della Commissione si recherà presso il domicilio privato del sig. Gianfrancesco Vitali per assumerne le dichiarazioni in qualità di testimone.

Della delegazione faranno parte lo stesso Presidente Trantino, gli onorevoli Carlo Taormina, e Alfredo Vito e i senatori Luigi Bobbio, Giuseppe Bongiorno e Alessandro Forlani.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che, con nota del 25 giugno 2004, il direttore generale della Direzione generale dei magistrati del Ministero della giustizia, dott. Vincenzo Barbieri, ha disposto che il dottor Pasquale Principato, magistrato consulente a tempo pieno della Commissione, richiamato in ruolo e trasferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto con funzioni di sostituto, assuma possesso delle nuove funzioni nel periodo intercorrente tra il 12 luglio e il 17 luglio 2004, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, primo comma, dell'ordinamento giudiziario. Il dottor Principato cesserà, pertanto, dall'incarico di consulente della Commissione a decorrere dalla data di assunzione delle nuove funzioni giudiziarie.

Comunica, inoltre, che con nota del 21 giugno 2004, il colonnello Umberto Di Nuzzo, comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali della Guardia di Finanza, ha comunicato che il Comandante generale della Guardia di Finanza ha disposto l'assegnazione ad altro incarico – per esigenze di servizio e con decorrenza 12 luglio 2004 – del tenente colonnello Alberto Menichetti, il quale, pertanto, cesserà dall'incarico di consulente della Commissione a decorrere dal 12 luglio 2004.

La Commissione prende atto.

Enzo TRANTINO, *presidente*, informa che l'ingegner Enrico Graziani ha formulato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento interno della Commissione, talune richieste di rettifica al testo del resoconto stenografico della sua deposizione testimoniale, svoltasi nella seduta del 16 giugno 2004. Di tali richieste di rettifica è data menzione in calce al resoconto stenografico della predetta seduta.

La Commissione prende atto.

#### **Seguito esame testimoniale del dottor Umberto Silvestri**

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca il seguito dell'esame testimoniale del dottor Umberto Silvestri, iniziato nella seduta del 16 giugno 2004.

Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte il dottor Silvestri dell'obbligo di dire tutta la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

Mostra, quindi, al dottor Silvestri la copia del verbale del consiglio di amministrazione di Telecom Italia del 18 marzo 1996, della quale dà parzialmente lettura.

Il dottor Umberto SILVESTRI riconosce la sua firma in calce al verbale ma non ricorda il passaggio letto dal Presidente.

Alle domande del senatore Giuseppe CONSOLO (AN) – che propone di affidare al magistrato consulente Margherita Gerunda l'incarico di curare, attraverso il RIS dell'Arma dei Carabinieri, indagini sulla consistenza cartacea del verbale –, di Enzo TRANTINO, *presidente*, e del senatore Giampiero CANTONI (FI), risponde il dottor Umberto SILVESTRI.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che il resoconto stenografico dell'odierno esame testimoniale sarà inviato alla Procura della Repubblica di Roma, ad integrazione della precedente documentazione ad essa già inviata. Avverte, poi, non essendovi obiezioni, che alla dottoressa Gerunda sarà affidato un incarico nei termini proposti dal senatore Consolo. Dichiarata, quindi, conclusa l'esame testimoniale.

#### **Audizione degli avvocati Luciano Randazzo e Paolo Paglia**

(Svolgimento e rinvio)

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori continuerà ad essere assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

Alle domande di Enzo TRANTINO, *presidente*, risponde l'avvocato Luciano RANDAZZO, il quale, su richiesta del Presidente, si impegna ad inviare alla Commissione un elenco di codici bancari in vista della seduta del 7 luglio 2004.

L'avvocato Paolo PAGLIA consegna al Presidente una lettera del signor Igor Marini.

Enzo TRANTINO, *presidente*, dà lettura della lettera del signor Marini. Rinvia, quindi, il seguito dell'audizione dell'avvocato Randazzo alla seduta del 7 luglio 2004. Sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,55, è ripresa alle ore 15,10.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il deputato Carlo TAORMINA (*FI*) svolge un intervento, precisando che la fonte delle sue notizie circa un presunto viaggio Atene-Roma nel giugno 1997 sul quale avrebbero viaggiato Marini e Tommasi di Vignano è il sig. Alfio Ceccaroni, il quale è disponibile ad essere ascoltato dalla Commissione.

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Commissione convocherà il signor Ceccaroni per un esame testimoniale nella seduta del 7 luglio, a partire dalle ore 14.

La Commissione concorda.

**Audizione dell'ingegnere Massimiliano Leoni**

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori continuerà ad essere assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, Enzo TRANTINO, *presidente*, al quale risponde l'ingegner Massimiliano LEONI.

Enzo TRANTINO, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, ringrazia l'ingegnere Leoni e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)** **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**342<sup>a</sup> seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**(2989) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra gli emendamenti relativi al provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla nuova tipologia di interventi previsti dall'emendamento 1.1 (adeguamento funzionale e di miglioramento della sicurezza) in luogo di quelli indicati nel testo, che occorre valutarne la congruità rispetto alle risorse richiamate a copertura nonché la compatibilità con la natura in conto capitale delle risorse medesime. In ordine alle proposte 1.4 e 1.7, che estendono alla provincia di Parma il limite di impegno autorizzato a favore del comune di Parma, rileva l'esigenza di acquisire conferma che tale estensione non abbia carattere cumulativo tra i due enti e che il predetto limite rimanga quindi, complessivamente, nell'ambito dello stanziamento ivi previsto. Ri-

guardo all'emendamento 1.8, ravvisa la necessità di adeguare la cadenza temporale della clausola di copertura di cui al comma 1-ter, lettera b), a quella della relativa autorizzazione di spesa. In merito agli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.13, che autorizzano nuovi limiti di impegno per ulteriori interventi infrastrutturali a carico dell'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 1, comma 1 del testo (articolo 13 della legge n. 166 del 2002, come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003), ritiene necessario acquisire conferma della disponibilità delle suddette risorse, al fine di valutare la congruità della copertura stessa in rapporto agli ulteriori oneri previsti. Analoghe osservazioni valgono per la proposta 1.12, in ordine alla quale segnala peraltro che non sussistono le risorse richiamate relativamente all'anno 2004. Fa presente inoltre la necessità di valutare l'opportunità di riformulare la proposta precisando il numero dei limiti di impegno autorizzati.

Ritiene poi necessario valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri dall'emendamento 1.26, in relazione all'obbligo di effettuare la valutazione di impatto ambientale sulle opere di cui all'articolo 1 del testo, sulla base della normativa regionale ivi richiamata. Segnala, altresì, l'emendamento 1.0.1, che prevede l'istituzione di una Agenzia italiana autonoma con funzioni di ricerca e controllo sulla sicurezza dei prodotti agro-alimentari, in ordine al quale occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi oneri, al fine di verificare la congruità della copertura ivi indicata, della quale occorre peraltro ugualmente acquisire la quantificazione. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso favorevole sulle proposte 1.1, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.13, in coerenza rispetto al parere reso sul testo, ovvero, in quanto non risultano suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, nonché avviso favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sia sulle proposte 1.4 e 1.7, al fine di specificare che si tratta di un limite di impegno complessivo, che sulla proposta 1.8, per uniformare l'onere con la copertura finanziaria. Propone, inoltre, di esprimere avviso contrario sulla proposta 1.12. Sulle proposte 1.26 e 1.0.1, propone di esprimere avviso contrario senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto per quanto attiene alla prima la norma potrebbe risultare ultronea ovvero volta ad estendere una procedura che non comporta automaticamente l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, mentre per la seconda, la proposta 1.0.1, sebbene non si hanno indicazioni precise sul maggior gettito conseguente alle disposizioni previste, le risorse aggiuntive appaiono sufficienti a garantirne la copertura finanziaria.

Il sottosegretario VEGAS prende la parola per esprimere avviso conforme a quello testé manifestato dal Presidente, segnalando che l'emendamento 1.5 risulta essere di analogo contenuto a quello delle proposte 1.4 e

1.7. Rileva, pertanto, l'opportunità di esprimere una condizione di tenore identico a quello individuato per le altre due proposte.

Dopo alcune richieste di chiarimento sulla proposta 1.26, avanzate dai senatori FERRARA (*FI*) e MICHELINI (*Aut*), prende la parola il presidente AZZOLLINI per ribadire l'opportunità di esprimere un avviso contrario senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione sulla proposta in questione e per concordare con l'avviso del Governo sulla proposta 1.5.

Preso atto dei chiarimenti emersi dal dibattito, il RELATORE illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle seguenti proposte, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che al primo periodo degli emendamenti 1.4 e 1.5 e al secondo periodo della proposta 1.7, sia aggiunta, in fine, la parola «complessivamente»; che al comma 1-*ter*, lettera *b*) della proposta 1.8 le parole: «2004 e 2005», siano sostituite dalle seguenti: «2005 e 2006». La Commissione esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.12 e parere contrario sulle proposte 1.26 e 1.0.1, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

La proposta del relatore viene, infine, approvata.

**(2989) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore NOCCO (*FI*), tenuto conto che gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea risultano essere identici a quelli presentati presso la Commissione di merito e sui quali è stato testé reso il prescritto parere, ribadisce le considerazioni svolte in precedenza nell'esposizione introduttiva.

Il presidente AZZOLLINI propone, pertanto, di rendere un parere identico a quello reso alla Commissione di merito.

Il sottosegretario VEGAS conviene con la proposta del Presidente.

Il RELATORE illustra pertanto una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle seguenti proposte, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che al

primo periodo degli emendamenti 1.4 e 1.5 e al secondo periodo della proposta 1.7, sia aggiunta, in fine, la parola "complessivamente"; che al comma 1-ter, lettera b) della proposta 1.8 le parole: "2004 e 2005", siano sostituite dalle seguenti: "2005 e 2006". La Commissione esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.12 e parere contrario sulle proposte 1.26 e 1.0.1, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

La proposta del relatore viene, infine, approvata.

*(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione*

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore NOCCO (FI), preso atto dei chiarimenti emersi nel corso della precedente seduta, illustra una proposta di parere sul testo del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

a) all'articolo 2, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'applicazione del successivo comma 3, l'aumento delle figure dirigenziali e l'incremento del livello delle retribuzioni del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono disposti contestualmente alla riduzione di un numero di unità di personale equivalente sul piano finanziario con riferimento a posizioni effettivamente coperte nella pianta organica.";

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "nei limiti delle competenti risorse di bilancio", siano sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";

c) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "è compensato rendendo", sia inserita la seguente: "contestualmente".

Il parere di nulla osta è inoltre reso nel presupposto che nei bilanci delle amministrazioni interessate sussistano per l'anno 2004, sulla base della legislazione vigente, risorse disponibili per la proroga dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, che la suddetta proroga sia disposta nei limiti delle citate risorse disponibili, e preso atto della comunicazione del Governo secondo la quale la proroga dei contratti a tempo determinato indicati, in quanto prevista per legge, non comporta responsabilità a carico delle amministrazioni stipulanti e, pertanto, non risulta applicabile la norma di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, in base alla quale i rapporti di lavoro a tempo determinato prorogati oltre i



limiti consentiti si convertono automaticamente in rapporto a tempo indeterminato».

Il senatore MORANDO (*DS-U*) sottolinea le proprie perplessità in merito alla palese incongruenza tra gli annunci di prossime misure restrittive sul lato della spesa da parte del Governo e la contestuale scelta da parte dello stesso di portare avanti provvedimenti – come quello in esame – che comportano ingenti e nuove spese di cui non si ravvisa alcuna utilità.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, al fine di consentire un esame approfondito dello schema di parere testé illustrato dal relatore, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare l'esame del testo e degli emendamenti.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

### **343<sup>a</sup> seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
AZZOLLINI*

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**(1281-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA (*FI*) riferisce sugli ulteriori emendamenti relativi al provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che le proposte 15.5 e 15.6 sembrano determinare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto stabiliscono il diritto per i richiedenti l'accesso a taluni atti amministrativi a ricevere copie dei documenti stessi, con oneri a carico delle amministrazioni pubbliche. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI avverte che le proposte 15.5 e 15.6 risultano essere state dichiarate inammissibili nella Commissione di merito.

Alla luce delle considerazioni del Presidente, il RELATORE propone di esprimere un parere di nulla osta sugli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

**(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e conclusione. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è stato illustrato dal relatore uno schema di parere relativo al testo del disegno di legge in titolo.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) esprime apprezzamento per le condizioni proposte dal relatore di cui alla lettera *a*) e rileva, tuttavia, l'inadeguatezza della condizione di cui alla lettera *b*), che non appare sufficiente ai fini della garanzia della copertura degli oneri derivanti dalla proroga dell'impiego del personale comandato o collocato in analoga posizione presso il Ministero dell'ambiente. Dopo aver chiesto chiarimenti sulla condizione di cui alla lettera *c*) – al fine di acquisire conferma che la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione di una ulteriore posizione dirigenziale nel Ministero della difesa sia assicurata rendendo indisponibili posti effettivamente coperti di equivalente valore finanziario – esprime infine le proprie perplessità sulla congruità dei presupposti indicati dal relatore a proposito dei profili finanziari di cui all'articolo 1, con particolare riferimento agli effetti derivanti dalla proroga dei contratti di cui all'articolo 1.

Il senatore MICHELINI (*Aut*) chiede chiarimenti sulle condizioni e le osservazioni proposte dal relatore, soffermandosi sull'esigenza di acquisire elementi di informazione dal Governo sulle modalità attraverso le quali possano essere concretamente compensate norme onerose mediante la soppressione di posti in organico.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) chiede chiarimenti sulle osservazioni del relatore con particolare riferimento all'esigenza di assicurare il rispetto della normativa che prevede, in presenza di determinati presupposti, la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento agli interventi dei senatori Caddeo e Michellini, precisa che la condizione di cui alla lettera *b*) dello schema di parere proposto dal relatore è volta ad introdurre una clausola di invarianza degli oneri derivanti dall'articolo 4 più stringente rispetto alla formulazione del testo originario. In relazione alla condizione riferita all'articolo 8, di cui alla lettera *c*) del suddetto schema di parere, precisa altresì che il provvedimento in titolo già prevede che l'invarianza finanziaria di una nuova posizione di dirigente sia assicurata rendendo indisponibili dei posti effettivamente coperti. La citata condizione si limita pertanto ad assicurare la contestualità della compensazione.

Per quanto attiene alle osservazioni del senatore Ripamonti sul rispetto della normativa che prevede la trasformazione, in presenza di determinate condizioni, dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, rileva infine che il parere proposto dal relatore non incide sul merito del rispetto della suddetta normativa ma si limita a prendere atto che il Governo ha assicurato che, nella fattispecie in esame, non risultano prevedibili effetti finanziari di tale natura derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) ritiene condivisibili, anche alla luce dei chiarimenti offerti dal Presidente, le condizioni poste dal relatore a proposito degli articoli 2, 4 e 8 ma non condivide le osservazioni da questi indicate con riferimento all'articolo 1 in quanto il presupposto che il bilancio approvato dalle Camere sconti la proroga dei contratti a tempo determinato disposta dai commi 1, 2 e 4 appare in contrasto con il principio che il bilancio viene elaborato sulla base della legislazione vigente e non del criterio delle politiche invariate. Le suddette osservazioni non sembrano pertanto idonee ad assicurare che l'articolo 1 sia attuato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, il PRESIDENTE invita il relatore a riformulare lo schema di parere proposto in ordine al testo del disegno di legge in titolo trasformando le osservazioni riferite all'articolo 1 in una condizione inerente all'apposizione di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore NOCCO (*FI*) formula, quindi, il seguente nuovo schema di parere relativamente al testo del disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

*a*) all'articolo 2, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di assicurare l'applicazione del successivo comma 3, l'aumento delle figure dirigenziali e l'incremento del livello delle retribuzioni del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono disposti contestualmente alla riduzione di un numero di unità di personale equiva-

lente sul piano finanziario con riferimento a posizioni effettivamente coperte nella pianta organica.";

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "nei limiti delle competenti risorse di bilancio", siano sostituite dalle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";

c) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "è compensato rendendo", sia inserita la seguente: "contestualmente";

d) all'articolo 1 sia inserito, in fine, il seguente comma: "5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Il parere di nulla osta è inoltre reso preso atto della comunicazione del Governo secondo la quale la proroga dei contratti a tempo determinato indicati, in quanto prevista per legge, non comporta responsabilità a carico delle amministrazioni stipulanti e, pertanto, non risulta applicabile la norma di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, in base alla quale i rapporti di lavoro a tempo determinato prorogati oltre i limiti consentiti si convertono automaticamente in rapporto a tempo indeterminato.».

Il sottosegretario VEGAS esprime il proprio avviso favorevole sullo schema di parere esposto dal relatore.

La Commissione approva, pertanto, relativamente al testo del disegno di legge in titolo, lo schema di parere proposto dal relatore e riprende, quindi, l'esame dei relativi emendamenti.

Il relatore NOCCO (FI) ricorda di aver già riferito sugli emendamenti nelle precedenti sedute – aggiunge al riguardo l'esigenza di acquisire chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 5.0.2 – ed illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. In merito alle proposte 1.0.8/2, 1.0.8/3, 1.0.8/4, 1.0.8/5, 1.0.9/3, 1.0.9/4, 1.0.9/5, 1.0.5/2, 1.0.5/3, 1.0.5/4, rileva, in particolare, di non avere osservazioni. In ordine agli ulteriori emendamenti 1.0.9 (testo 2) e 5.0.100, osserva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 1.0.9 (testo 2), che riconosce alle pubbliche amministrazioni interessate la facoltà di concedere al personale che ne faccia domanda la possibilità di essere trattenuto in servizio fino al settantesimo anno d'età. Non formula invece osservazioni sull'emendamento 5.0.100. Circa le ulteriori proposte 7.200, 7.201 e 7.203, riscontra altresì l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 7.200 e 7.203 in quanto appaiono suscettibili di determinare effetti di cassa. Per quanto attiene alla proposta 7.201 osserva infine che occorre acquisire conferma che la destinazione diretta delle somme da un conto speciale al Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche, istituito presso il Ministero dei beni culturali, in luogo dell'iscrizione all'entrata e della riassegnazione alla spesa, non determini una violazione delle norme contabili, ovvero una gestione fuori bilancio di tali risorse.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva il carattere tendenzialmente oneroso di tutte le proposte segnalate dal relatore e chiede, tuttavia, chiarimenti al Governo sugli effetti derivanti dagli emendamenti inerenti al trattamento del personale dell'Università, di cui, segnatamente, agli emendamenti 8.0.1 e 8.0.19, evidenziati nelle precedenti sedute dal relatore in quanto si pone comunque l'esigenza che la Commissione si esprima in coerenza con precedenti prese di posizione, in occasione delle quali ha espresso un avviso favorevole su emendamenti inerenti ad analoga materia.

Il senatore FERRARA (*FI*) rileva il carattere non oneroso delle proposte 8.0.1 e 8.0.19.

Il sottosegretario VEGAS osserva che le suddette proposte non appaiono finanziariamente coerenti con i vincoli vigenti in materia di assunzione di personale da parte delle università. In relazione alla proposta 5.0.2 evidenziata dal relatore rileva, poi, l'esigenza di prevedere una condizione volta ad assicurare che la copertura finanziaria del completamento integrale delle opere pubbliche avvenga sulla base delle risorse disponibili.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle considerazioni emerse, rileva l'opportunità di considerare una riformulazione del primo comma dell'emendamento 8.0.1 ed una soppressione del secondo comma, che appare senz'altro oneroso, e ritiene, altresì, che si possa esprimere un avviso contrario sulle proposte 1.5, 1.0.6, 1.0.7, 3.0.4 e 8.0.19 e di nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione, ad eccezione di quelli evidenziati dal relatore, che potrebbero essere esaminati in una successiva seduta. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 6.0.2, 8.0.10, 1.3, 1.4, 1.0.10, 4.0.4, 8.0.16, 8.0.25, 8.0.28, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.5, 1.0.3, 2.2, 8.4, 3.0.6, 3.0.1, 3.0.7, 3.0.8, 4.0.3, 5.10, 5.6, 5.0.2, 7.4, 7.1, 8.0.20, 8.0.4, 8.0.23, 8.0.27, 8.0.5, 8.0.13, 8.0.3, 8.0.29, 8.0.24, 1.0.1, 3.0.9, 8.0.30, 8.0.31, 1.0.9 (testo 2), 7.200, 7.201 e 7.203, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 8.0.1 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, delle parole: «indipendentemente dai» con le seguenti: «nei» nonché alla soppressione del comma 2. Esprime, infine, parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 1.5, 1.0.6, 1.0.7, 3.0.4 e 8.0.19 e parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate.».

La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore nei termini proposti dal Presidente e conviene, infine, di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**57<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ida D'ippolito, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**(2962) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998:** parere favorevole;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

**(3010) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca:** parere favorevole

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

**44<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Tomassini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

*(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione: parere favorevole*

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

*(2962) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998: parere favorevole.*

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

*(2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione: parere favorevole.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> RIUNITE**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)  
(14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea)**

**Seduta congiunta con le**

**Commissioni III e XIV riunite della Camera dei deputati**

**(III - Affari esteri e comunitari)  
(XIV - Politiche dell'Unione europea)**

*Giovedì 1° luglio 2004, ore 15*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito dell'indagine conoscitiva sul futuro dell'Unione europea: audizione del Ministro degli affari esteri sull'esito della Conferenza intergovernativa.

---

### **COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE**

**(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)  
(2<sup>a</sup> - Giustizia)**

*Giovedì 1° luglio 2004, ore 8,30*

#### **IN SEDE REFERENTE**

Esame del disegno di legge:

- CONSOLO. – Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (414-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante*



*dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo).*

---

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> RIUNITE

(1<sup>a</sup> - Affari costituzionali)

(5<sup>a</sup> - Programmazione economica, bilancio)

*Giovedì 1° luglio 2004, ore 14*

### AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Ipotesi di revisione del Patto di stabilità interno.

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

*Giovedì 1° luglio 2004, ore 14,30*

### IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 541 ad esso attinente.

### IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri.- Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).

- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).

- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069)
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

## IX. Esame del disegno di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° luglio 2004, ore 14,15*

**IN SEDE REFERENTE**

## I. Esame dei disegni di legge:

- CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
- BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di giustizia (1427).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati (1537).
- TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 17 dicembre 2003, dell'articolo 1, comma 2, nonché dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 2004, dell'articolo 8 del testo proposto dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente per il disegno di legge d'iniziativa governativa)*.
- GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di assise d'appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
- Deputati KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia (2964).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).

- VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
- VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
- PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
- FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotona (970).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555)
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1639).
- VALDITARA – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui (2851).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

## VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
- DELOGU ed altri. – Modifica dell'articolo 597 del codice penale, in materia di aumento di pena e di perseguibilità d'ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell'esercizio delle sue funzioni (2826) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

## VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).

*IN SEDE DELIBERANTE*

## Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
-



**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° luglio 2004, ore 9 e 15*

**IN SEDE CONSULTIVA**

Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2004» (n. 365).

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° luglio 2004, ore 15*

**IN SEDE REFERENTE**

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).
- Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO (2221).
- ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non statali (2918).
- ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport (2980).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di direttiva concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme e le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi medesimi, per l'anno 2004, ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» (n. 382).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° luglio 2004, ore 8,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose (2557).
- CASTELLI – Disciplina relativa al trasporto di merci su strada effettuato nelle ore notturne (22).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375).
- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/16/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale» (n. 381).

*IN SEDE CONSULTIVA*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (2978).

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

*Giovedì 1° luglio 2004, ore 8,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443» (n. 375).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 1° luglio 2004, ore 13,30*

Audizione del commissario del comune di Messina, Bruno Sbordone.

Al termine

- Seguito dell’esame del documento sulla nozione giuridica del termine «rifiuto».
- 

**COMITATO PARLAMENTARE**

**di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,  
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo  
e vigilanza in materia di immigrazione**

*Giovedì 1° luglio 2004, ore 8,45*

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all’immigrazione clandestina in Europa:

- Comunicazioni del Presidente.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi**  
**a crimini nazifascisti**

*Giovedì 1° luglio 2004, ore 13,55 e 14*

ORE 13,55

Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

Audizione del sostituto procuratore militare presso la Corte suprema di  
Cassazione, dottor Roberto Rosin.

---





